

Rossella Cancila

3

*M*eBook
Mediterranea

Aspetti del dibattito
sulle giurisdizioni feudali in Sicilia
(1784-1789)

Rossella Cancila

Aspetti del dibattito
sulle giurisdizioni feudali in
Sicilia (1784-1789)



3

*M*eBook
Mediterranea

3

E-book Mediterranea ricerche storiche

ISSN 22810730

Collana diretta da Antonino Giuffrida

Comitato scientifico: Walter Barberis, Rossella Cancila, Pietro Corrao,
Domenico Ligresti, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore,
Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

ASPETTI DEL DIBATTITO
SULLE GIURISDIZIONI FEUDALI IN SICILIA
(1784-1789)

Rossella Cancila

Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)

Palermo: Associazione Mediterranea, 2013

(eBook - Mediterranea - ricerche storiche; 3)

ISBN PDF e-book 978-88-96661-24-6

1. Sicilia
2. Giurisdizione feudale
3. Riformismo borbonico

Edizione Elettronica

2013 © Associazione no profit "Mediterranea" - Palermo

online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

I

LE RIFORME ANTIFEUDALI

Alla fine degli anni Ottanta del Settecento, apparve anonima una *Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno di Sicilia per le novità fattesi dai Tribunali della Regia Gran Corte e del Real Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla legislazione del Regno e contro le giurisdizioni baronali*¹. Il clima in cui il testo si collocava era quello assai rovente seguito alle riforme amministrative e giudiziarie volute da Domenico Caracciolo come viceré in Sicilia (1781-gennaio 1786), tese dopo il fallimento del progetto della formazione del catasto a colpire il potere locale dei baroni, base politica della loro influenza e autorità.

Il progetto catastale – com'è noto – era naufragato per la strenua resistenza opposta dalla Giunta di Sicilia e dal baronaggio², che scongiurandone l'attuazione avevano conseguito un grande successo, ma non erano riusciti a impedire che a livello politico il dibattito e le polemiche provocassero delle pesanti ripercussioni. Una questione importante, quella tributaria, era stata ormai messa in campo con toni forti che avevano acceso gli animi, impegnando in prima linea istituzioni fondamentali del Regno, quali il Parlamento e la Deputazione del Regno, le cui prerogative

¹ Il testo integrale della *Memoria ragionata* – che si conserva manoscritto presso la Biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli ai segni XXI.D.13 – è riprodotto in *Appendice*, alla quale si rimanda per tutti i riferimenti. Già Virgilio Titone ne aveva parzialmente pubblicato una versione con diversi *omissis* e non pochi errori di trascrizione, che ne rendevano in diversi casi poco comprensibile il contenuto (V. Titone, *Economia e politica nella Sicilia del Sette e Ottocento*, Flaccovio editore, Palermo, 1947, pp. 126-167).

² E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, Firenze, p. 267 (ora consultabile online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

erano uscite comunque fortemente compromesse³. E sempre più numerose si facevano le opposizioni di quanti contestavano il piano impositivo varato: le università del Regno soprattutto, ma anche esponenti dell'alto clero.

Occorreva ora però elaborare percorsi diversi, tali da consentire di aggirare ostacoli istituzionali saldamente controllati da forze reazionarie ostili al rinnovamento, che difficilmente avrebbero ceduto e da cui si rischiava invece di rimanere travolti.

Si poteva colpire al cuore il baronaggio sul terreno della giurisdizione feudale, in forza della quale i baroni da secoli nei propri feudi perpetravano abusi e soprusi, e violavano le leggi del Regno. La lotta contro gli abusi certo da sola non avrebbe risolto alla radice – non li aveva risolti – i gravi problemi legati al rispetto della legalità. Occorreva andare oltre la semplice raccomandazione a non perpetrarne, e rispondere con iniziative che avessero caratteri di continuità e coerenza. Certo è infatti che colpire l'abuso da solo sarebbe servito a poco, se il richiamo all'antica legislazione regia non si fosse accompagnato a rimedi adeguati a rendere quella legislazione effettivamente vigente⁴. Gli archivi sono pieni di denunce di abusi e di richiami all'ordine da parte dei sovrani che nei secoli si erano succeduti al trono, e numerose potevano essere le argomentazioni in senso antifeudistico addotte dai giuristi, ma di fatto ormai la pratica giuridica aveva consolidato interpretazioni ampiamente favorevoli alle diverse giurisdizioni, in particolare a quella feudale, attraverso un lungo processo di erosione compiuto ai danni della legislazione regia in difesa del privilegio da parte della dottrina e della prassi.

Riappropriarsi del controllo del territorio poteva essere la chiave di volta che avrebbe consentito al governo di escludere i baroni dall'esercizio del potere locale, riducendone l'influenza. Il feudo era infatti il fondamento del potere politico della feudalità e della sua stessa potenza economica. E perciò, qualsiasi censimento o rilevazione catastale, sia pure voluta dal centro, di fatto sarebbe stata vanificata dal potere locale baronale, che si sarebbe adoperato

³ Sulla riforma tributaria proposta al Parlamento del 1782 è recentemente ritornato F. Renda, *La grande impresa. Domenico Caracciolo viceré e primo ministro tra Palermo e Napoli*, Sellerio editore, Palermo, 2010, pp. 77-100.

⁴ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli, 1961, pp. 105-106.

per boicottare le operazioni. Già Turgot aveva del resto ben compreso che il progetto di riforma fiscale, che da qualche decennio si cercava di attuare in Francia, non poteva essere sganciato da una riforma delle *municipalités* in un generale ripensamento del quadro amministrativo locale più tardi riproposto, pur nella diversità delle impostazioni, anche dal Necker⁵. L'attenzione di Caracciolo al livello locale rimandava inevitabilmente all'ampio dibattito che da circa un trentennio interessava il panorama culturale e politico europeo e che aveva nelle tesi fisiocratiche il suo riferimento più compiuto⁶.

Si doveva a questo punto uscire dall'astrattismo ideologico e puntare a spezzare il vincolo che legava il vassallo al barone, emanciparlo, liberando quello dalla giurisdizione di questo, e «confinando entro limiti rigorosi la giurisdizione delle magistrature cittadine che essi detenevano»⁷. Fondamentale nell'azione di governo del viceré Caracciolo fu allora il tentativo di restituire alle università del Regno la «municipalità», sottraendole al giego baronale, premessa questa essenziale al suo obiettivo finale che era quello di «svuotare la feudalità dei suoi poteri anche nel quadro della politica centrale e del governo napoletano»⁸.

Il passo successivo sarebbe stato poi quello di «legare le università allo stato, alle sue articolazioni centrali e periferiche, con un rapporto gerarchico organico», definendo «una volte

⁵ Cfr. la *Mémoire sur les municipalités* di Anne Robert Jacques Turgot e Pierre Samuel Dupont de Nemours presentata in modo informale al re nel 1775 (P. Viola, *Il crollo dell'antico regime. Politica e antipolitica nella Francia della Rivoluzione*, Donzelli, Roma, 1993, pp. 32-45; ma anche A. Alimento, *Riforme fiscali e crisi politiche nella Francia di Luigi XV. Dalla "taille tarifée" al catasto generale*, Leo Olschki, Firenze, 1995, p. 369).

⁶ Sull'influenza che l'opera di Necker ebbe sull'attività di governo di Caracciolo, cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1992, pp. 119-120. Sulla formazione culturale e sull'esperienza diplomatica di Caracciolo, cfr. B. Croce, *Il marchese Caracciolo*, in *Uomini e cose della vecchia Italia*, Bari, Laterza, 1927, pp. 83-112. Sull'esperienza londinese di Caracciolo, cfr. più recentemente S. Laudani, *Un ministro napoletano a Londra. Domenico Caracciolo e le sue "Memorie"*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2000.

⁷ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, p. 564. Cfr. anche R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., p. 113.

⁸ R. Ajello, *Presentazione. Crisi del feudalesimo e nascita dell'ideologia imprenditoriale nel Mezzogiorno*, in R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino, *Stato e feudalità in Sicilia. Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Jovene, Napoli, 1992, p. 203.

per tutte ed in modo inequivocabile quali fossero i compiti e le prerogative delle università, quali dovessero essere i loro rapporti con il potere centrale ed in che modo quest'ultimo avrebbe potuto esercitare su di esse un ruolo di direzione, di stimolo e di controllo realmente efficace e continuo⁹. Ma era troppo presto per uno stato che si connotava ancora per il suo carattere essenzialmente giurisdizionale.

In quest'ottica è opportuno osservare che i provvedimenti di Caracciolo si collocano all'interno di un filone che percorre anche in Sicilia con diversa intensità tutto il Settecento e che ora raggiunge il suo apice di forza e determinazione¹⁰. L'azione politica promossa da Caracciolo tendeva pur sempre a conservare e far rispettare l'ordine costituito, non a sovvertirlo con l'introduzione di provvedimenti anomali rispetto al sistema, come invece il punto di vista baronale avrebbe voluto far credere. Le riforme infatti non potevano essere operate sovvertendo le basi di un sistema che da secoli si reggeva sull'equilibrio tra gli ordini, perché questa operazione avrebbe messo in pericolo l'esistenza stessa della Monarchia.

Lo strumento di cui Caracciolo si servì fu l'affermazione della «legge scritta» contro la «costumanza»¹¹. Erano due diversi modi di intendere la legalità, fondata da una parte sull'affermazione del primato della legge scritta, «rimosso ogni arbitrio e opinione dei dottori»; dall'altra sulla concessione, ossia sul privilegio, e sulla consuetudine, la costante disciplina osservata per tanti secoli, il «così si è fatto per lo passato». Era come se la legalità corresse su una sorta di doppio binario: legalità era difatti anche quella che la dottrina giuridica siciliana aveva attraverso i secoli fortemente orientato a vantaggio delle attribuzioni baronali, ridimensionando l'autorità del sovrano; e che aveva dato luogo ad abusi in nome

⁹ A. Spagnoletti, *Le istituzioni statali e il potere locale nel regno di Napoli (1730-1780)*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», Anno LXXXIV, 1988, fasc. I-II, p. 16.

¹⁰ Rinvio a R. Cancila, «*Li baroni non possono mangiarsi le università: le riforme delle amministrazioni cittadine in Sicilia nell'età tanucciana*», in E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 169-180.

¹¹ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)*, «Archivio Storico per le province napoletane», N.S. - Anno XV (1929), p. 281, lettera del 18 luglio 1782 (ora consultabile online sul sito www.mediterraneanarichestoriche.it).

del privilegio e delle libertà dei baroni, patrimonio collettivo di inadempienze prepotenze clientele, che attraversavano da secoli la vita delle comunità siciliane.

Combattere l'inosservanza della norma, che la dottrina elevava a legge, far applicare la legge, evitandone l'inefficacia fu il percorso seguito da Caracciolo. Da qui il richiamo in ciascun provvedimento alla tradizione giuridica del Regno, ai capitoli e alle prammatiche in primo luogo, ma anche a disposizioni che rimandavano a un passato antico o recente, persino alla stessa concessione feudale. In tale direzione gli strumenti più importanti di controllo di cui egli poté efficacemente avvalersi furono il Tribunale del Real Patrimonio e il Tribunale della Gran Corte¹². Risultò infatti fondamentale il rapporto coi ministri togati, «insistentemente richiamati a rigore e imparzialità da un viceré, che magistrato era stato»¹³. Ma a Caracciolo era anche sufficientemente chiaro che mentre alcune questioni potevano essere risolte soltanto dall'esame dei Tribunali competenti e «da formali giudizi», in altri casi invece era bene pervenire a «uno stabile, universale sistema». Il nodo era insomma politico: un problema di poteri, non tanto di formalismi e tecnicismi.

L'anno della svolta fu il 1784, quando – appena qualche mese dopo la bocciatura del suo progetto di ripartizione più equa del carico fiscale per la strenua resistenza opposta dalla Giunta di Sicilia, roccaforte a Napoli della sua opposizione – Caracciolo riprese la disposizione del viceré Fogliani del 28 gennaio 1771, al tempo dell'offensiva tanucciana, e regolò l'elezione degli ufficiali di giustizia in tutte le università del Regno, demaniali e baronali, e in tutti i feudi rustici con mero e misto imperio – che avevano l'obbligo di tenere la loro corte nella città o terra più vicina – dove regnava il più assoluto disordine in merito, e impose il ricorso allo squittinio delle persone abilitate¹⁴. Si spinse sino a considerare nulla l'elezione degli ufficiali di giustizia fatta dal barone, ciò che equivaleva a sfidare apertamente la giurisdizione feudale, sminuire

¹² Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, cc. 396-421 (7 gennaio 1784), *Il Viceré rimette il Piano per il buon regolamento del Tribunale del Real Patrimonio, in esecuzione di un Viglietto del Governo del 16 febbraio 1782*.

¹³ G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., p. 103.

¹⁴ Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, doc. n. 87 (13 febbraio 1784). Il testo della circolare di Caracciolo, che riporta quella del Fogliani del 1771, è disponibile anche in F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano*, in G. Di Marzo, *Diari della Città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, Palermo, vol. XIX (1886), pp. 192-208.

l'autorità del signore innanzi ai suoi sudditi, riappropriarsi di una prerogativa che comunque era connessa alla potestà di governo riservata al sovrano.

Caracciolo andò oltre: non solo contestò che – come si verificava in molte comunità, soprattutto baronali – un sol giudice potesse esercitare le due giurisdizioni, civile e criminale, «rendendosi in tal guisa men atto e applicato al disimpegno delle sue incombenze, e alla spedizione delle cause», e ordinando pertanto che ce ne fossero due «per potersi in tal guisa occorrere alle necessarie surrogazioni, disimpegnar ciascheduno di essi con maggior comodo ed agiatezza la propria obbligazione, e restar meglio accertato il servizio del re, del pubblico e della giustizia». Vietò soprattutto che nell'annotare il nome di ogni carcerato si scrivesse genericamente *carcerato per diligenze di giustizia*, obbligando le corti locali a indicare esplicitamente la ragione della detenzione, *carcerato per furto, omicidio, o per altro delitto, di cui si trova confesso o convinto*, oppure *carcerato per indizi di furto, omicidio o altro delitto*, e procedendo all'immediata scarcerazione qualora gli indizi fossero venuti meno.

Non era che l'inizio, il preludio al successivo clamoroso provvedimento del 15 dicembre 1784, – poco dopo il suo rientro in Sicilia dopo una breve assenza per motivi di salute – che tanto indignò il baronaggio («ne hanno ricevuto dolore sommo li baroni»)¹⁵, con cui si ordinava agli ufficiali delle terre baronali «di non dare esecuzione ai rescritti dei baroni in tutte le materie concernenti affari di giustizia, così civili, che penali»¹⁶: alcuni baroni, infatti, «ignorando forse le leggi e i limiti della lor facoltà», si ingerivano in questioni «che richiedono esame e discussione giudiziale» e ordinavano carcerazioni con la formula *per motivi a noi ben visti*, «la quale è vietata agli stessi giudici a tenore delle lettere regie di Filippo II, inserite nel tomo V delle *Sicule Sanzioni*». Si trattava di un grave abuso, che incuteva timore alle popolazioni

¹⁵ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI (1930), p. 302, lettera del 17 dicembre 1784. Occorre ricordare che Caracciolo partì per motivi di salute dall'isola il 24 giugno 1784 e vi fece ritorno il 22 novembre dello stesso anno. In sua assenza la presidenza del Regno fu assunta dall'arcivescovo di Palermo, Serafino Filangieri (F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., pp. 292, 323-325). Sulla svolta nella politica di Caracciolo dopo il soggiorno termale a Napoli, insiste anche R. Ajello, *Presentazione* cit., pp. 49-50.

¹⁶ Il testo della circolare è riportato da F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., pp. 330-332.

soggette, a tal punto che in Sicilia persino gli stessi capitani di giustizia tralasciavano di ricorrere al viceré («si stima qui un delitto irremissibile»), temendo la vendetta baronale, «sicché vengono di nascosto e di segreto, tanto hanno *l'âme dégradée* dalla lunga servitù»¹⁷. Di più, il comportamento baronale era da considerare per Caracciolo una grave lesione («si lede») della «libertà civile d'ogni cittadino, che si è ricoverato sotto lo scudo di legge certa e sotto la tutela di certo magistrato, che è mero esecutore della legge medesima»¹⁸: da qui la sua fermezza innanzi alle pressioni ricevute per ritirare il provvedimento, nella convinzione che era «necessario appunto d'instruire il popolo dei limiti delle sue obbligazioni; e questa istruzione giustamente è quella che incresce al baronaggio»¹⁹.

Nei mesi successivi, ormai nel 1785, Caracciolo ritornò su questi temi, denunciando la durissima condizione in cui erano costretti i condannati seppure per delitti di lieve entità, trattati peggio degli schiavi, inumanamente sepolti in alcune fosse sotterranee, e ordinando pertanto la demolizione delle carceri d'uso e la costruzione di nuove²⁰. A tal fine prescrisse agli ufficiali del Regno di università tanto baronali quanto demaniali, «la forma come debbano essere costruite le carceri secondo le leggi e Prammatiche con demolire quelle carceri, o siano fosse, laberinti, o di qualsivoglia altra denominazione, che fossero contro la forma prescritta»²¹. Fissò le dimensioni dei dammusi, dove venivano

¹⁷ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI (1930), p. 302, lettera del 17 dicembre 1784.

¹⁸ Cit. in F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano* cit., p. 330.

¹⁹ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI (1930), p. 302, lettera del 17 dicembre 1784.

²⁰ Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 3066 (2 marzo 1785). Con riferimento alla facoltà che i baroni avevano di poter carcerare *per motivi a noi ben visti* e di poter fare uccidere impunemente i propri vassalli, il giurista e parlamentare francese Charles Dupaty nelle sue *Lettres sur l'Italie* scritte nel 1785, dunque dopo il provvedimento di Caracciolo, lodava il lavoro del viceré in Sicilia, dove «les barons sont tyrans»: egli «non sans danger et sans courage, à fondre le reste de la puissance des barons dans l'autorité souveraine». Ma denunciava al tempo stesso la scarsa volontà politica del governo centrale che «avec plus de fermeté ou plus d'adresse ... , cela seroit déjà fait» (C. Dupaty, *Lettres sur l'Italie en 1785*, Paris, 1788, II, 1. CIV, pp. 235-236, online su <http://gallica.bnf.fr>). Cfr. anche le considerazioni di R. Ajello, *Presentazione* cit., pp. 188-189.

²¹ Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, doc. n. 125 (25 aprile 1785). Per il Regno di Napoli, cfr. L. Covino, *Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Atti del

rinchiusi rei e testimoni, che non dovevano più essere situati nei sotterranei e in luoghi umidi; e prescrisse la costruzione di nuove carceri civili e criminali separate per uomini e donne, fornite di «finestra con grata di ferro ben forte al lume ed all'aria viva, coi luoghi comuni, e co' comodi fatti di pietra o di fabbrica per potere dormire i carcerati». In realtà soltanto negli anni Novanta quando molte università baronali riuscirono a riscattare il mero e misto imperio si procederà alla costruzione di nuove carceri.

Il 1785 si aprì all'insegna dell'offensiva contro il potere esercitato dai baroni a livello amministrativo, al fine di sottrarre loro il controllo sull'elezione degli ufficiali municipali, giurati e sindaci in primo luogo, praticata a parere di Caracciolo «senza veruna facoltà»: già Ferdinando il Cattolico aveva infatti prescritto col capitolo 57 che tali elezioni si facessero per scrutinio o per maggioranza di voti, convocato il consiglio²². L'abitudine baronale di procedere autonomamente doveva pertanto considerarsi «abusiva» perché contraria alle leggi, ma persino «alla ragione, giacché gl'interessi dell'università sono opposti agl'interessi del barone, il quale perciò non deve eleggere coloro, che ne sono gli amministratori». Tale facoltà non poteva neanche derivarsi dalla concessione del mero e misto imperio, in base alla quale i baroni potevano considerarsi come «giustizieri del Re costituiti ne' loro feudi, sicché non può appartenere loro che la elezione degli ufficiali

Seminario di studi (Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 169-178. Il 1° maggio 1787 furono pubblicate le *Istruzioni per l'amministrazione della Giustizia nelle occorrenze delle cause, e materie criminali* con le quali fu vietato ai magistrati inferiori di praticare tormenti straordinari, «come sono le manette, i ceppi, le catene, i grilletti, ed altri»; e fu vietato che nei dammuni il reo o il testimone fosse privato «de' cibi, del vino, delle vestimenta e nudo fosse ridotto al solo pane» (Asp, Real Segreteria, vol. 5713). Su queste istruzioni si espresse G. B. Rocchetti, *Riforma del processo criminale che si costruisce in Sicilia*, Palermo, 1812, che condannò la severità e sproporzione delle pene e l'arbitrio lasciato ai magistrati nell'applicarle. Michele Amari ritenne le *Istruzioni criminali* del 1787 «ingiuste e crudeli tuttavia ma forse meno della pratica d'innanzi» (M. Amari, *Studi e abbozzi di capitoli della storia propostami*, in Id., *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, a cura di A. Crisantino, Edizione Nazionale delle Opere e dei Carteggi di Michele Amari, Associazione Mediterranea, Palermo, 2010, vol. II, p. 697), «vietavano la tortura e stabilivano altri modi di processura criminale forse men <feroci e> barbari degli antichi ma ingiustissimi tuttavolta» (ivi, p. 689).

²² Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, doc. 112 (10 gennaio 1785), *Si vieta ai Baroni di eleggere giurati, e sindaci delle università della rispettiva terra e luogo baronale di loro pertinenza; e se qualcuno di essi pretendesse aver espressa concessione produca nel riferito Tribunale la concessione suddetta in forma autenticata per darsi le dovute provvidenze.*

che amministrano giustizia, ma non mai di coloro che maneggiano il peculio delle università, i quali non possono chiamarsi ufficiali». Non gli andava proprio giù che i baroni con l'elezione dei giurati «ad arbitrio loro divenivano li padroni delle rendite pubbliche, e ne disponevano a modo loro, ed imponevano gabelle e tasse sotto l'ombra del nome dell'università», approfittando del residuo, «o sia degli avanzi dell'entrate, estratte dal sangue dei poveri»²³. Pertanto, Caracciolo vietava loro di ingerirsi nella elezione dei giurati e del sindaco, a meno di una esplicita concessione, che doveva però essere documentata presso il Tribunale del Real Patrimonio.

Il 5 marzo del 1785 finalmente la circolare del Fogliani del 28 gennaio 1771, e le sue successive del 13 febbraio 1784 e del 10 gennaio 1785, furono pubblicate a nome del Sovrano: nel dispaccio Caracciolo ribadiva il divieto ai baroni del Regno che non avessero specifica concessione di ingerirsi nell'elezione di sindaci, giurati, capitani e giudici, e la puntuale osservanza delle procedure di squittinio già fissate sin dal 1755, uniformando l'elezione degli ufficiali politici e di giustizia nelle terre baronali a quella delle città demaniali²⁴. In particolare, fu però contemplata l'esclusione – prima non prevista – «di ogni persona ecclesiastica di qualunque grado o dignità» dalla commissione costituita da «quattro deputati laici del primo rango del paese, uomini probi, e di buona coscienza», che lo stesso giorno della loro nomina in seno al consiglio civico avrebbero dovuto procedere alla compilazione degli squittini insieme col capitano, giudici (criminale, civile e di appellazione), giurati, giurando di proporre agli uffici civici «persone abili e probe, che possano accertare la giustizia ed il bene del pubblico». Relativamente alle regole di inclusione o esclusione cui attenersi negli squittini fu ripresa invece la precedente normativa del 1755 e del 1771²⁵.

Fu stabilito che i sindaci non avrebbero dovuto squittinarsi, ma eleggersi ogni tre anni dal Tribunale del Real Patrimonio, previa indicazione di tre soggetti proposti dal consiglio civico riunito senza la partecipazione di esponenti del clero. A questo proposito, nella successiva circolare del 9 maggio 1785 Caracciolo fissò le

²³ E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, viceré di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)* cit., N.S. - Anno XVI (1930), p. 283, lettera del 14 febbraio 1784.

²⁴ Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, doc. 121 (5 marzo 1785).

²⁵ Cfr. R. Cancila, «*Li baroni non possono mangiarsi le università* cit.», pp. 172-180.

norme che dovevano regolare la scelta dei tre nomi, attraverso una votazione segreta (per *bussolo*) in seno al consiglio civico degli aventi diritto, sulla base di una lista di eleggibili precedentemente stilata²⁶. Ordinò pertanto che fossero esclusi dalla carica di sindaco i secreti baronali o altri soggetti (governatore, detentore dei libri, magazzinoiere) stipendiati dal barone del luogo o debitori verso l'università o gabelloti di qualche cespite della stessa. Dovevano essere inoltre considerati ineleggibili anche coloro per i quali fosse notorio un qualche altro impedimento «o di trovarsi processati, o di essere congiunti in primo grado con alcuno de' gabelloti dell'università, o de' rispettivi senatori o giurati, o di non aver compiuto l'età di anni 25, o pure di oltrepassare quella di anni 70, o in fine di avere qualche litigio con la università».

Caracciolo nell'occasione ribadì che il numero dei consiglieri non doveva essere superiore a quaranta, egualmente distribuiti tra i tre ceti. E se il numero dei consiglieri del primo ceto per la presenza degli ufficiali, che a esso appartenevano, avesse superato la quota di quattordici unità dovevano «saltare fuori dal consiglio quei consulenti del primo ceto, che avanzano detto numero, e saltar coloro che sono li più moderni, e nel dubbio li più giovani d'età per togliersi ogni controversia, che può emergere». In consiglio il voto degli ufficiali, qualora fossero pure consiglieri, doveva essere conteggiato una sola volta e i consiglieri appartenenti alla stessa famiglia non potevano esprimere più di due voti, «dovendo in tal caso uscir fuori de' consigli colui che non è ufficiale».

Il dispaccio del 5 marzo confermò inoltre l'annullamento delle elezioni di capitani e giudici fatte dai baroni al di fuori dello squittinio, e in caso di irregolarità fu intimato agli ufficiali di giustizia uscenti di non cedere il possesso della carica al nuovo eletto, ma di denunciare subito al viceré il caso²⁷. E successivamente, nell'ottobre 1785, Caracciolo vietò ai baroni di «gabellare assieme col feudo, né trasferire in qualunque altra persona la giurisdizione e il mero e misto imperio, o la facoltà di creare gli ufficiali», considerando nulla «se mai vi fosse qualche gabellazione di feudi fino a tutt'oggi stipulata col trasferimento della giurisdizione e mero e misto

²⁶ Cfr. Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, doc. 127 (9 maggio 1785), *Si ordina l'esecuzione della regola generale qualora occorrerà di doversi far la nomina di sindaco dell'università*.

²⁷ Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, doc. 121 (5 marzo 1785).

impero, o colla facoltà di creare gli ufficiali»²⁸. Un colpo durissimo che cancellava una pratica che durava da secoli.

Fu ancora vietato espressamente che acatapani, tesorieri, detentori di libri, archivari, e altri ufficiali dipendenti dai giurati fossero eletti dai baroni, così come anche predicatori, avvocati, procuratori, medici stipendiati dall'università: la loro elezione spettava infatti come nelle università demaniali ai quattro giurati e al sindaco, che a maggioranza vi avrebbero provveduto ogni anno una volta insediatisi. Caracciolo, quindi, non solo vietava ai baroni di ingerirsi nell'elezione di giurati e sindaci, ma anche in quella di tutti gli altri ufficiali subalterni addetti al corpo civico, che amministravano il peculio pubblico, e di tutti gli altri che erano stipendiati dalle stesse università, sbarrando di fatto ai baroni qualsiasi controllo nell'amministrazione delle rendite delle loro università, «non convenendo di rendersi li conti degli amministratori delle università baronali alli proprii baroni o alli loro ufficiali, esercitando le funzioni di maestri giurati delle stesse università, quando non ne abbiano special concessione o privilegio»: ordinò pertanto ai giurati di rimettere i conti, disponendoli in forma chiara e intellegibile, «partita per partita», al Tribunale del Real Patrimonio²⁹. Il 7 gennaio 1786 trasmise poi ai baroni la circolare già diramata «a tutti li giurati delle loro terre, perché debbano astenersi di rendere i conti dell'amministrazione di quelle università ai suddetti baroni, ma rimetterli in ogn'anno a questo Supremo Tribunale [del Real Patrimonio] per esaminarsi a tenere del preinserto Real Ordine di Sua Maestà»³⁰.

Il viceré si mosse su un altro importante fronte, quello dell'assetto fondiario, allo scopo di privare i baroni del controllo della terra, che era anche controllo degli uomini, contestando la titolarità del feudo e scardinandone la struttura giuridica ed agraria³¹. Ancora una volta lo fece operando nelle pieghe dell'ordinamento

²⁸ Bcp, *Dispacci*, t. LX H 11, doc. n. 136, 15 ottobre 1785 (art. XVII).

²⁹ Bcp, *Dispacci*, t. LX H11, doc. 139 (22 dicembre 1785), *Per rimettere al Tribunale fra un mese i conti dell'amministratore del patrimonio delle università baronali, astenendosi affatto di renderli al proprio Barone o suoi Ufficiali*. Il dispaccio era stato preceduto da una lettera circolare del 15 novembre dello stesso anno.

³⁰ Bcp, *Dispacci*, t. LX H12, doc. 2 (7 gennaio 1786).

³¹ Cfr. G. Dentici, *Saggio introduttivo a P. Lanza, Memoria sulla decadenza dell'agricoltura nella Sicilia ed il modo di rimediarvi*, Edizioni Grifo, Palermo, 1988, pp. XLIV-XLVII.

giuridico vigente, mediante delibere amministrative³². Con l'ordine circolare del Tribunale della Gran Corte emanato il 15 ottobre 1785 furono fissati in diciotto articoli le nuove norme che dovevano regolamentare l'esercizio della mano baronale, ma anche più in generale la riscossione di diritti privativi e proibitivi da parte dei possessori di feudi, considerati una grave lesione delle regalie e un ostacolo a industria, agricoltura e commercio³³.

La questione fu ripresa anche negli anni successivi, quando Caracciolo, ormai primo segretario di Stato, poteva muoversi con maggiore autonomia³⁴. A lui si deve l'importante provvedimento dell'8 settembre 1787 con cui il governo annullò «tutti i contratti fatti di prestazione di servizio personale», proibendo «di stipularsene degli altri per l'avvenire»³⁵. A questo seguirono negli anni successivi il real dispaccio dell'8 novembre 1788, che limitava i diritti feudali sui vassalli, e le successive disposizioni del 1789 relative alle «prestazioni, e diritti proibitivi e privativi di trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli», che furono poi nel 1790 completamente aboliti, con l'obbligo però per le università baronali di corrispondere ai baroni un'indennità equivalente ai diritti aboliti, da liquidarsi qualora fosse stata comprovata la legittimità del titolo³⁶. Una concessione

³² Cfr. le considerazioni di R. Ajello, *Presentazione* cit., p. 50.

³³ Il testo è in Bcp, *Dispacci*, t. LX H 11, doc. n. 136 (15 ottobre 1785). In esso si fa riferimento a una circolare del 5 marzo 1785 in esecuzione della quale, sentiti i pareri della Giunta dei Presidenti e Consultore, si pubblicavano in via definitiva i diciotti articoli. Già nei mesi precedenti il viceré Caracciolo infatti aveva chiesto al consultore Simonetti sin dove potesse estendersi la mano baronale e le modalità del suo esercizio nella riscossione degli affitti di qualunque fondo o rendita che fosse propria dell'azienda baronale (Asp, Giunta dei Presidenti e Consultore, vol. 17 (gennaio-giugno 1785), cc. non numerate, 24 febbraio 1785). Successivamente per sapere «quando mai la medesima debba aver luogo, quale di essa sia il confine, le circostanze e come quella possa usarsi», incaricò la Giunta dei Presidenti e Consultore di esaminare con l'intervento di due avvocati fiscali i ricorsi presentati (Ivi, 22 giugno 1785).

³⁴ Sul contesto napoletano in cui maturò la sua nomina, cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. XV, t. IV, Utet, Torino, 2007, pp. 549-558.

³⁵ Bcp, *Dispacci*, t. LX H12 (8 settembre 1787).

³⁶ Bcp, *Dispacci*, t. LX H12, doc. n. 72 (23 gennaio 1789), *Sovrane disposizioni relative alle prestazioni, e diritti proibitivi e privativi di trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli*: questo documento riporta anche il dispaccio dell'8 novembre 1788. Ivi, doc. n. 81 (24 marzo 1789), *Riguardo l'ordine circolare del 23 gennaio rispetto ai diritti proibitivi dei trappeti, molini, forni, ed altri simili, che esercitano quei baroni nei loro feudi sopra i propri vassalli*. Ivi, doc. n. 100 (8 febbraio 1790), *A tutti e singoli ufficiali si demaniali*

quest'ultima al riformismo più moderato, che cominciava dopo la morte di Caracciolo nel luglio del 1789 a imporsi sulle posizioni più radicali. Si tratta di disposizioni comunque che estendevano alla Sicilia – pur con le dovute precauzioni in termini di rispetto della diversa normativa vigente – provvedimenti già emanati nel Regno di Napoli e che furono fortemente contestati dal baronaggio – come si vedrà – in una rimostranza a stampa presentata in forma anonima dai baroni del Regno, dal titolo *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali*, edita a Napoli il 15 marzo 1789³⁷.

che baronali del Regno s'ordina di eseguire quanto è stato di sopra prescritto intorno all'abolizione di tutti i diritti proibitivi, e privativi dei trappeti, che han goduto i baroni col di più, che nel presente dispaccio si espressa.

³⁷ *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali*, edita a Napoli il 15 marzo 1789, in Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5488.

II L'ORDINE ROVESCiato

L'attacco frontale di Caracciolo configurava l'apice dello scontro tra stato e feudalità, il momento più alto sino ad allora della collisione tra baronaggio e Corona, capace di tradursi in reale azione politica e amministrativa ben al di là della semplice dialettica dei principi.

Il baronaggio rispose serrando le fila. Costretto a compattarsi, ad argomentare contro, esso acquisiva consapevolezza di sé e delineava in modo più netto i caratteri di una identità che, costruita attraverso i secoli, necessariamente ormai doveva però scoprire nuovi percorsi, doveva mostrarsi capace di elaborare nuove proposte, inventarsi progetti alternativi.

Il nocciolo della questione era capire «se le giurisdizioni baronali fossero un'usurpazione dei dritti della sovranità, come si vogliono far comparire, o se più tosto siano un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re, come in effetto lo sono». Si trattava di due diverse rappresentazioni della funzione feudale nell'esercizio della giurisdizione: alla visione "conflittuale", ormai cavallo di battaglia della polemica regalista, il baronaggio opponeva ora una visione "collaborativa", in cui i feudatari venivano presentati come «bracci della sovranità» eletti per esercitare a suo nome le funzioni giurisdizionali; e giammai potevano essere considerati «destruttori di essa». La giurisdizione baronale risultava così nulla di più che «un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re».

L'assunto – difficilmente confutabile – da cui parte l'autore della *Memoria*, in totale accordo con la tradizione feudistica siciliana, che risaliva a Pietro De Gregorio, era che

il re è il padrone di tutti, la sua sovranità non ha limiti, il potere lo ha

da Iddio a cui solo è obbligato di render conto, egli è l'unico padre de' suoi popoli, nelle sue mani soltanto Iddio ha fidato le bilancie della giustizia, egli è il solo dispensatore de' premi e delle pene.

Il sovrano infatti nell'esercizio delle funzioni inerenti alla sovranità non poteva occuparsi personalmente di tutto, e allora necessariamente si serviva di «persone di conosciuta probità per rilievarlo nell'esercizio delle cure del suo sommo impero, onde i sudditi possano con facilità ottenere giustizia ne' tanti e così vari rami di loro ricorsi. Ecco l'origine de' magistrati».

I magistrati, dunque, distinti in temporanei e perpetui, esercitavano la loro autorità in nome e per ordine del sovrano, entro i limiti da lui imposti. In particolare, i baroni erano «un'altra sorte di magistrati ereditarii con potestà di amministrare giustizia a' suoi sudditi e con incarico di vegliare sopra gli ufficiali minori delle comunità», un «Magistrato superiore alla corte di giustizia locale di quella tale comunità, e col titolo di barone [che] permette che possa così egli come il suo erede amministrare la giustizia in suo real nome e da sua parte», designato in virtù dei servizi rilevanti prestati alla Corona o per le ragguardevoli somme di denaro fornite per sopperire alle urgenti necessità dell'erario regio.

La feudalità, custode comunque gelosa delle proprie prerogative, tendeva dunque ad accreditarsi non come un corpo antagonistico, in potenziale *collisione* con lo stato, ma anche come parte dell'amministrazione nello stato giurisdizionale, canale di attuazione della giustizia regia e soggetto attivo nel governo del territorio¹.

Absolutamente ingiustificata appariva perciò «l'altra odiosa espressione de' novatori, che la giurisdizione de' baroni sia tirannica ed impeditiva della civile libertà dei popoli. Non può darsi tirannide che sia soggetta ad una superiore podestà». Tanto più che l'esercizio della giurisdizione baronale era «ristretto in termini e confini tali quanto rendesi minore assai più di quello di tutti gli altri ordinarii magistrati». In ogni caso, si trattava di un servizio, i cui benefici si riversavano ampiamente sulle popolazioni.

Eppure:

¹ Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 45-46.

non più utile e vantaggioso ai popoli dicesi il mero e misto concesso ai baroni, ma si titola coll'odiosa espressione di esercizio tirannico contro la civile libertà dei popoli e di diminuzione della sovrana reale autorità; si toglie al re il riservato arbitrio a sé solo di rivocharne la concessione o di farne la ricompra e si rende comune una tal facoltà a qualunque semplice particolare di ogni popolazione.

Molti furono infatti i comuni feudali che, forti delle recenti disposizioni, procedettero ad avviare le procedure di riscatto. I primi a farne le spese furono il principe di Cerami per il mero e misto della sua terra di Cerami, il duca di Montalbo per quello di Campobello di Licata, il principe di Cutò per quello della terra di S. Margarita, il principe della Pantelleria, Francesco Requesens, per quello di Racalmuto. All'interno delle comunità la tensione fu alta e si intrecciò strettamente con le dinamiche inerenti alla compilazione degli squittini per l'elezione degli ufficiali municipali.

Ma il nostro autore va oltre i singoli casi e denuncia il meccanismo, il «gioco», che con la complicità del Tribunale del Real Patrimonio consentiva la ricompra, lasciando «il barone spogliato e trionfante il suddito torbido, a riguardo di cui si è posta in opera una tal machina»:

Finge un particolare che, per l'ossequio che porta al re, voglia farle un donativo di una certa somma di denaro per quanto importa il prezzo del mero e misto che si vuol ricomprare. Il Tribunale del Patrimonio, o per meglio dire l'avvocato fiscale di esso, accetta a nome del re il supposto offerto donativo ed indi lo impiega nel ricomprare quel mero e misto che si vuole; si gira il denaro nel publico banco a nome di quel tale barone che del privilegio del mero e misto si vuole spogliare, se le notifica ad istanza del fisco il deposito, quello si oppone come va di ragione a tal mercenaria ricompra, si chiama nel Tribunale del Patrimonio per il costito della notifica ed ivi, all'impiedi senza sentirsi ragione alcuna, si dà l'ordine del costito della notifica del capitale e si spoglia in un punto il barone del goduto privilegio; son vane le proteste di appello alla giustizia del sovrano; non se gli dà ascolto né si vuol accordare alcun termine per sentirsi qual possa essere su di ciò la volontà del re.

La *Memoria ragionata* riconosce nei termini della questione un duplice attentato: nei confronti della suprema autorità reale

e nei confronti delle popolazioni, private così del loro maggiore bene e vantaggio, non potendo più esse ottenere dal barone «una pronta giustizia nelle loro occorrenze, soggentandoli al dispotismo degli'officiali locali ed a tutte le gravi spese, lungarie ed incomodi che seco porta il poter fare penetrare i loro ricorsi nei tribunali supremi del Regno». Insomma, ormai «non v'è più scampo per il povero».

La tesi centrale del ragionamento di parte baronale era infatti che il mero e misto imperio si era rivelato nei secoli uno «scudo» che aveva consentito alle popolazioni soggette di sottrarsi, grazie alla protezione del barone, agli abusi dei giudici locali, facilitando tra l'altro il percorso dell'amministrazione della giustizia e abbreviandone i tempi (la giustizia pronta).

Assai lontani appaiono l'atteggiamento e i toni sostenuti appena un quarantennio prima, in un contesto di maggiore forza della nobiltà, dal brillante avvocato di Troina Carlo Di Napoli nella *Concordia tra' diritti demaniali e baronali* – memoria a difesa del principe del Cassaro, ai danni del quale Sortino chiedeva il riscatto al demanio – la cui pubblicazione fu voluta dai baroni qualche anno più tardi nel 1744, destinata in breve a diventare il manuale privilegiato della giurisprudenza sicilianista, una esposizione magistrale del diritto pubblico siciliano². Tanto più che il Tribunale del Real Patrimonio ne aveva di fatto ratificato le conclusioni. Essa segnava un punto fermo nell'affermazione della giurisdizione baronale non come potere delegato del sovrano, ma come un diritto originario e fondamentale³. Un contesto istituzionale dunque quello siciliano in cui Monarchia e baronaggio sarebbero nati contestualmente e in modo «consustanziale» all'epoca della conquista normanna, quando si istaurò «l'originario rapporto sinallagmatico fra Ruggero e i suoi *milites*», di cui il Parlamento divenne l'originario depositario⁴.

² F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale, 1734-1816*, in *Storia della Sicilia*, dir. da Rosario Romeo, Società editrice Storia di Napoli, del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, Napoli, 1978, vol. VI, p. 210. Il testo è stato recentemente riproposto a cura di Andrea Romano (C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali*, ristampa anastatica dell'edizione di Palermo, appresso Angelo Felicella, 1744, a cura di A. Romano e con una Introduzione di D. Novarese, Sicania, Messina, 2002).

³ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 412.

⁴ D. Novarese, *Introduzione* a C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali* cit., pp. XXXIV, XXXVII, che accenna anche alle possibili influenze

Or se i vittoriosi conquistatori per istabilire una perpetua pace, riconobbero per sovrano Ruggieri e per loro principe tutti l'acclamarono, non perciò potrà dirsi che il beneficio della conquista a lui soltanto dovesse appartenere; imperocché si reputa il Principato in tal sorta di conquiste come un necessario stromento per mantener la pace, la concordia nel regno conquistato, non mai però importar deve un dominio universale, ed un acquisto proprio di tutto il Regno; mercecché quanto agli altri conquistatori si è assegnato, non è stato estratto da' beni al Principe acquistati, ma si ha da essi con ugual titolo meritato ed ottenuto. L'essersi poi soggetti alla sovranità di uno solo non altronde è provenuto, che affin di stabilire nel Regno la polizia e costituirvi l'ordine politico nel governo; giammai però per riconoscere dalla pura e preta sua generosa munificenza, ciocché loro il diritto della guerra e la ugual ragione della conquista ha trasferito⁵.

Insomma, pur riconoscendo «la sovranità che in Ruggieri sin dal principio trasferirono ... in ogni altra cosa ciascuno di essi ebbe tanta parte nella conquista quanta per l'appunto n'ebbe lo stesso Ruggieri»⁶: Monarchia e feudo erano nati contemporaneamente. I feudi godevano allora della stessa qualità e dignità del patrimonio reale e non traevano origine dal demanio del principe: nessun feudo poteva pertanto cambiare la sua natura, il re poteva disporre del suo patrimonio, ma non dei beni dei feudatari. Tanto più che il «corpo baronale» era rappresentato dagli stessi componenti che all'origine lo costituiscono, mantenendosi esso nel corso dei secoli «sempre intatto e permanente», «onde e per legge di rappresentanza e per vincolo di supplezione ha ritenuto nel possesso de' feudi e delle terre le stesse ragioni che nell'acquisto originario resero inviolabile il diritto dei conquistatori»⁷. Per suffragare la sua tesi il Di Napoli si richiamava inoltre ai capitoli del Regno *Si aliquem e Volentes*, leggi proposte dal Parlamento e approvate dal sovrano, considerate inviolabili e non modificabili senza il consenso del Parlamento stesso. Ma anche all'autorità di un giurista quale il De Gregorio, il feudista messinese che nel Cinquecento aveva ribadito il valore vincolante dei capitoli del Regno, sottolineandone la natura contrattuale.

Negli stessi anni la Deputazione del Regno affidava ancora al

d'Oltralpe sulla elaborazione teorica del Di Napoli.

⁵ C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali* cit., p. 121.

⁶ Ivi, p. 97.

⁷ Ivi, p. 134.

canonico Francesco Testa la pubblicazione in un'unica raccolta proprio dei capitoli del Regno sino al 1738⁸. Il Parlamento siciliano, e attraverso esso il braccio baronale, si rappresentava sempre più come il baluardo a difesa dei privilegi del Regno contro qualsiasi tentativo di operare in direzione diversa da parte della Monarchia: ogni atto in tal senso veniva bollato come una violazione dei capitoli del Regno. Qualche anno più tardi, nel 1749, era completata sempre per incarico della Deputazione del Regno la ristampa dei *Parlamenti Generali del Regno di Sicilia*, già pubblicati da Antonio Mongitore e fatti bruciare da Vittorio Amedeo II nel 1717 perché considerati lesivi dei diritti della sovranità: in pochi anni «furono così allestiti e perfezionati gli strumenti ideologici e culturali della più generale piattaforma del baronaggio siciliano»⁹, avviando il processo di definizione di uno *ius siculo* caratterizzato da peculiarità che lo rendevano differente dal diritto vigente nel Regno di Napoli¹⁰. E ancora nello stesso contesto, tra il 1744 e il 1746, la feudalità era riuscita a svuotare la portata di un'altra importante riforma, quella del Supremo Magistrato del Commercio, istituito nel 1739 anche in Sicilia allo scopo di snellire il corso della giustizia, snaturandone sostanzialmente funzioni e prerogative, e limitandone fortemente le competenze giurisdizionali¹¹.

Ora invece, a metà degli anni Ottanta, in un clima politico del tutto mutato, la propaganda baronale riprendeva sì temi propri dello *ius feudale siculo*, ma metteva in evidenza più i limiti che

⁸ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, 2 voll., Palermo, 1743 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Messina, 1999). Sul contesto culturale in cui matura la raccolta del Testa, cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700* cit., pp. 32-38. Ricostruisce le poco lineari appartenenze ideologiche dell'arcivescovo Testa il saggio di A. Crisantino, *Quale filosofia per il regno di Sicilia? Francesco Testa, la scuola di Monreale e Isidoro Bianchi (1770-1773)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 25, agosto 2012, pp. 285-324, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁹ F. Renda, *Dalle riforme al periodo costituzionale* cit., p. 212. Va certamente evidenziato anche il ruolo forte svolto in questo frangente dalla Deputazione del Regno, che con il Parlamento, e probabilmente più di esso, concorse a creare il clima politico di resistenza diffusa alle riforme.

¹⁰ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 408.

¹¹ Per una valutazione della portata dell'editto del 1746, rinvio a V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 1968, pp. 297-300. Relativamente al Regno di Napoli è ritornato recentemente sull'argomento, G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di Commercio nel regno di Napoli (1739-1746)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 21, aprile 2011, pp. 89-124.

non le prerogative e l'enorme controllo su uomini e cose che la giurisdizione consentiva ai baroni. Illegittimi erano semmai i divieti imposti dalla recente normativa caraccioliana, perché contrari alle leggi del Regno, e rappresentati come «un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose». In effetti l'anonimo estensore della *Memoria*, interpretando una convinzione comune ad altri esponenti del suo ceto, denunciava proprio il sovvertimento dell'ordine in atto nel Regno in quegli stessi anni:

lo rovesciamento totale di tutti gli usi, e consuetudini e lo sconcerto generale di tutti i sistemi coi quali per tanti e tanti secoli si è vissuto, han cagionato convulsioni tali ed un tale disordine in tutti gl'ordini dello Stato, che ormai di un paese ben regolato qual'era la Sicilia altro non è divenuto che un ammasso di confusione, e di disordine.

Non si poteva insomma pensare di sbaragliare «così all'impiedi» privilegi goduti per secoli, dipingendo i baroni «come tanti piccioli tiranni», e considerando che «le giurisdizioni da essi esercitate fossero una diminuzione dell'autorità suprema del re». Il vero sovversivo era Caracciolo, che propugnava un'idea «rovesciata» di giustizia.

Lo stato originario di «buon ordine e sicurezza» che per secoli aveva retto, garantendo pur tra «tante pubbliche calamità» l'opportuno riparo, nel giro di qualche anno era stato interamente rovesciato, gettando in una situazione di confusione e di scompiglio tutti gli ordini dello stato e principalmente la nobiltà, «depressa e avvilita», colpita al cuore in tutte quelle prerogative e privilegi, fortemente ridimensionati, «che la clemenza de' sovrani per tanti e tanti secoli si è compiaciuta concedere ai loro progenitori in remunerazione de' servigi resi alla Corona»; e costretta «a tranguggiare l'amaro calice nel vedere in meno di un anno rovesciata tutta la polizia feudale introdotta fin dal tempo de' serenissimi Principi Normanni».

La propaganda nobiliare insisteva infatti sulle conseguenze che tale terremoto aveva a catena prodotto su tutte le componenti sociali del Regno. Gli agricoltori «van cadendo in una spaventosa miseria», venendo meno aiuti e soccorsi, ossia il credito, da parte baronale, che determinava così un calo di produzione nelle campagne. Gli artigiani, «gente di tanto utile alla società gemono nel vedere rovesciate le loro costumanze, sciolte le loro società e

rotto in conseguenza quel legame che l'animava alla fatica ed al miglioramento de' loro lavori». I mercanti a loro volta si lamentavano «della cresciuta mala fede nell'adempimento de' contratti» e di non ottenere giustizia. I più danneggiati restavano comunque, come sempre, i poveri, colpiti dalla «mancanza totale» di generi di prima necessità e da una forte inflazione anche in tempi di ricco raccolto. Ma, a causa dell'aumento del costo della vita, persino «il ceto civile della gente di penna e di foro» faticava a mantenere la propria famiglia, tanto più che diminuivano peraltro «le occasioni di potersi procacciare da vivere co' negozi del foro». Per «miseria e impotenza», infatti, nelle terre baronali sempre meno si ricorreva alle vie legali, anche se concussioni «atroci e gravi» e «inauditi aggravii» erano ormai perpetrati senza alcun controllo dagli ufficiali locali, liberatisi grazie alla nuova normativa «dalla soggezione de' propri baroni». Così, ai «ministri del Santuario», avviliti, non restava che alzare «le loro braccia al cielo affinché si facci conoscere una volta la verità nell'animo del Clementissimo Sovrano»; e gemere «in vista de' progressi, che a danno della religione in pochi tempi han fatto l'incredulità ed il libertinaggio».

In verità l'azione politica di Caracciolo difficilmente poteva riscontrare il favore della società siciliana e già Giuseppe Giarrizzo si chiedeva a chi potesse offrire «richiamo efficace»:

Non al baronaggio, ostile ad una riforma fiscale che lo esponeva a pesi accresciuti e distruggeva una delle basi della sua influenza... Non ai pubblici creditori, irritati dal Caracciolo con l'abbassamento dell'interesse dal 5 al 4%, e poco inclini a sostenere una politica intesa al riscatto di talune delle soggiogazioni e delle gabelle più remunerative. Non ai negozianti, cui non poteva garbare la lotta di Caracciolo contro i monopoli e la sua pretesa di definire un *giusto* livello di profitti. Non ai proprietari terrieri, fossero baroni o fittavoli o borghesi, che volevano «vendere fuor di dubbio a caro prezzo, poco o nulla curando la necessità dei poveri», e che di fatto non dalla produttività ma dai bassi salari o dai contratti di colonia assai onerosi aspettavano i profitti. Non agli usurpatori di terre comuni, fossero baroni o borghesi, sia perché usurpatori, sia per timore che l'estensione della coltura a nuove terre portasse ad un ribasso dei fitti¹².

¹² G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 579-580.

III

LA SCELTA DEGLI UFFICIALI DI GIUSTIZIA

Una delle novità che più aveva disturbato il baronaggio era stata la perdita del controllo sui propri ufficiali, per secoli scelti e nominati dagli stessi baroni, che potevano in caso di cattiva amministrazione sospenderli dal loro ufficio e all'occorrenza anche carcerarli, essendo al barone «confidata la principale amministrazione della giustizia nel suo feudo». Proprio sulla «libertà tolta ai baroni nelle elezioni degl'ufficiali di giustizia de' loro feudi» e successivamente anche in quella degli altri ufficiali locali, in primo luogo i giurati, doveva giocarsi una partita di fondamentale importanza con conseguenze rilevanti sul controllo del livello amministrativo nei centri locali.

Nel febbraio del 1784 era stata infatti varata – come si è visto – una circolare nella quale si prescriveva che

generalmente tutt'i baroni nelle elezioni degl'ufficiali di giustizia de' propri feudi dovessero stare allo scrutinio che preventivamente far debbono gli ufficiali locali, e che non fosse loro lecito eligere per i rispettivi impieghi altri soggetti se non che quelli che nello scrutinio fossero stati proposti.

Tale disposizione omologava le terre baronali alle città demaniali, nella considerazione che «sarebbe cosa scandalosa vedere li stati e luoghi demaniali ov'è regia la elezione degli ufficiali, soggetti e regolati dalla legge dello squittinio, ed esentati ed indipendenti poi i luoghi baronali dalla stessa legge, come se fosse maggiore della facoltà del sovrano quella de' suoi baroni»¹. Proprio

¹ Così si legge nel biglietto del 5 febbraio 1784 diretto al Tribunale della Regia Gran Corte, riportato in seno alla circolare del viceré Caracciolo del 13 febbraio.

il sovrano però – si faceva notare da parte baronale – in virtù della sua «suprema reale autorità», «ne' luoghi di demanio ha voluto i squittinii, non li ha voluto nei luoghi baronali», esentando i baroni «per speciale grazia e privilegio». Può forse esserci un «uomo così ardito» da pensare di circoscriverla, o da dubitare che «il re possa fare eccezioni alle leggi comuni»?

Non importa se poi nella percezione baronale le «facoltà» di cui essi stessi erano dotati diventavano «l'esercizio» di un «dritto», perché comunque esso derivava «dai due più puri fonti, quali sono quelli della real concessione e del possessorio immemorabile»: di conseguenza la «nuova dottrina» non poteva che essere «ripugnante diametralmente alla sovrana autorità del re ed alla costante disciplina osservata per tanti secoli nel Regno di Sicilia».

«Ciò però che in prima reca meraviglia, e meraviglia somma in questo introdotto sistema» è che si prendesse a fondamento dei provvedimenti varati un reale dispaccio del 1770, in cui non si parlava affatto di scrutini, ma si richiamavano più semplicemente i baroni a *osservare lo stabilito nei Capitoli e nelle Carte reali*, lasciando perciò di fatto in vigore l'antico sistema, che per secoli aveva riservato ai baroni, o almeno alla maggior parte di essi, la facoltà di eleggere e rimuovere gli ufficiali.

Dunque il re, quando nello stesso dispaccio ordinò di riparare l'abuso, non ordinò certamente di spogliarsi i baroni del dritto che in forza delle reali concessioni teneano e di soggettarli alle leggi della scrutinio, che sono distruttive di quella libera facoltà nelle elezioni dai serenissimi regnanti loro concessa.

Il Tribunale della Gran Corte invece, volendo colpire il baronaggio, interpretò «a suo piacere» il dispaccio, emanando nel 1771 una prima circolare che effettivamente assoggettava tutti i baroni indistintamente alla legge dello scrutinio. Si trattò di un «abbaglio volontario, o innocente», di cui il viceré Fogliani, allertato dalle lamentele degli interessati, si fece carico «col proprio di sua luminosa mente», annullandolo e lasciando in vigore l'antico sistema. Ora però, supponendo «che i baroni fossero stati contumaci alla esecuzione del circolare del 1771, che ciò risulti in grave pregiudizio del buon ordine dello stato», e dimenticando le concessioni passate, si intendeva richiamare in vigore quella

circolare, che pure poggiava su una «debolissima base»:

Qual cosa più ingiusta di spogliar de' suoi dritti possessori che ne sono in godimento da secoli e secoli? Tali erano appunto i baroni della Sicilia nell'esercizio delle libere elezioni degl'officiali de' loro feudi. Qual maggiore ingiustizia di annullare in un colpo tante concessioni fatte dai serenissimi regnanti? Tale appunto è il caso di cui parliamo.

In verità, la nuova legge emanata da Caracciolo consentiva comunque a coloro che avessero potuto dimostrare la concessione di continuare ad avvalersi del privilegio conseguito.

L'autore della *Memoria* critica aspramente il sistema degli squittini, denunciando nella loro compilazione il ricorso a criteri non proprio meritocratici, perché vi risultavano inseriti soggetti «per via di cabala e di raggio». Impensabile poi che si potesse ricorrere per l'amministrazione della giustizia ad artigiani, borghesi, gente di campagna, che già dovevano provvedere con fatica al sostentamento della famiglia, perché sarebbe stato come «condennarli a cadere nella maggiore miseria ed indigenza» e

quando non volessero, come effettivamente non possono, alienarsi dalle cure de' loro misteri e dai lavori della campagna, ne viene per conseguenza immancabile che, mentre nella popolazione la gente commette de' gravi disordini, il ladro fa de' furti ed il facinoroso dei delitti, il capitano ed il giudice che accorrer devono o ad impedire o a gastigare il male se ne stanno alla campagna ad accudire ai loro lavori e gliene sarà data solo la notizia quando da quella dopo dei giorni farà ritorno.

Inoltre, alla feudalità siciliana non andava a genio che i baroni, privati ormai della scelta dei propri ufficiali di giustizia, fossero tuttavia chiamati a rispondere di tasca propria del valore dei furti che avvenivano nei loro territori, qualora i capitani di giustizia non potessero risarcirne l'importo e nell'eventualità che «non si facci da loro la prova del delitto, non si arrestino i rei e non si recuperi il furto», secondo quanto stabilito dalla legge in vigore sin dal tempo di Vittorio Amedeo II. Insomma,

col nuovo stabilimento resta per una parte il barone obbligato alla responsabilità de' furti ove manchi il capitano, e per altro circoscritto a

non poter destinare per tale carica persone che fossero di suo arbitrio, ma deve restringersi ad eligere quei soggetti che nello scrutinio dal Consiglio Civico gli vengono proposti. Può darsi ingiustizia maggiore di questa, di rendere responsabile il barone delle colpe e mancanze di un ufficiale subalterno, che da lui non si elige, e che venendole da altri proposto deve a forza eligerlo senza goder della libertà di rifiutarlo?

Non era infatti accettabile che il barone fosse responsabile delle colpe di persone scelte e nominate da altri: «in qual legislazione si è mai veduto responsabile l'elettore delle colpe e difetti dell'eletto, quando lo stesso elettore non gode tutta la piena libertà dell'elezione?». Tanto più che ormai era stato imposto ai baroni il divieto di potere carcerare gli ufficiali che commettevano abusi nell'esercizio «di quella autorità che le veniva confidata».

La facoltà di intimarne la carcerazione – estesa anche a quei feudatari, ai quali non era stato concesso il mero e misto imperio – doveva costituire un freno alla pratica di abusi, concussioni e ruberie, praticate dagli ufficiali, «gente per lo più povera e malamente educata», disposta pure a «vendere la giustizia». Da parte nobiliare si insisteva naturalmente sul fatto che il controllo baronale si era riversato a tutto vantaggio dei sudditi, che trovavano asilo e protezione nelle leggi e nella giustizia del barone. Caracciolo invece aveva punito duramente il duca di Santo Stefano e il marchese di San Giuliano, accusandoli di aver carcerato i capitani dei rispettivi feudi, azione che aveva addirittura considerato «un attentato contro la sovranità». L'anonimo autore della *Memoria ragionata* lascia trasparire qualche ammissione di responsabilità nel comportamento dei due baroni («poteasi ben ad essi sospendere l'esercizio del mero e misto, e punirli in qualunque altra maniera, che più propria avesse sembrato al Tribunale»), che appena cerca di giustificare, contestando comunque il fatto che fossero stati addirittura entrambi carcerati «senza farsi tanti esami de' motivi di tali operazioni», ma ritiene assolutamente eccessivo «che per la colpa di due soli baroni ricevesse gastigo tutto l'intero ceto di essi». Egli rifiutava pertanto la nuova legge del 1784, che proibiva ai baroni di sospendere e carcerare per qualunque motivo gli ufficiali da essi eletti, riservando tale facoltà al Tribunale della Gran Corte. In tal modo, infatti questi ultimi restavano «in libertà di poter commettere qualunque aggravio e concussione senza tema

di poter esser gastigati e rimossi dall'impieghi loro affidati».

È certo significativo in questo contesto l'uso del termine *libertà*, che assume così una connotazione fortemente negativa, associato com'è all'atteggiamento *dispotico* degli ufficiali nell'esercizio delle loro mansioni. Altra cosa è invece la rappresentazione dell'«autorità», che emana dal barone, la sola in grado di assicurare col «giusto gastigo» l'adeguato «asilo e riparo» al «povero da essi maltrattato ed aggravato». Durissimo il giudizio finale su un provvedimento che «rende eguale la condizione dell'innocente a quella del reo, e confonde i termini di premio e di pena, che sono i cardini su cui sta appoggiata la giustizia».

Non meno «distruttiva del buon ordine nella retta amministrazione della giustizia» dovette apparire al baronaggio «la proibizione data ai baroni di poter carcerare i loro sudditi», tanto in sede civile quanto criminale, riservandosi ormai tale facoltà ai giudici locali. L'occasione del provvedimento era stata la carcerazione di Andrea Perillo di Francofonte, *per motivi a sé ben visti*, ordinata dall'abate Domenico Gravina, che oltre a essere un esponente dell'alto clero, era il fratello e procuratore generale del principe di Palagonia. Si trattava di una vicenda che all'epoca aveva destato parecchio scalpore, se di essa si erano interessati direttamente il consultore Saverio Simonetti e il presidente della Gran Corte Asmundo Paternò, al punto da essere considerata all'origine della circolare di Caracciolo: sul banco degli accusati era però finito il capitano di Francofonte Raffaello Cunsulo, colpevole di aver dato esecuzione agli ordini del proprio barone senza che fosse chiara la causa dell'arresto (per motivi a lui ben visti), che pertanto non dovevano essere eseguiti, essendo «irregolarissimi contrari alla giustizia ed alla libertà dei cittadini»².

Ma – si chiede l'autore – è possibile che per l'abuso di un barone si tolga a tutti «la principale e più interessante giurisdizione che han goduto»? Si trattava infatti di una facoltà che faceva parte integrante del mero e misto imperio, risultando chiaramente nelle formule di concessione, e mai questo punto era stato messo in discussione. Non si poteva pensare di sbaragliare «così all'impiedi» un privilegio goduto per secoli, dipingendo i baroni «come tanti piccioli tiranni della civile libertà dei popoli», e considerando

² Cfr. *Per il nuovo sistema di revisione dei conti delle università baronali*, in Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5488 (1783-1790), cc. non numerate.

che «le giurisdizioni da essi esercitate fossero una diminuzione dell'autorità suprema del re».

Inoltre, l'esercizio della giurisdizione baronale era sottoposto a forti limitazioni. Il barone doveva infatti avvalersi di giusperiti in possesso di patente regia (erano di fatto i capitani di giustizia), e in caso contrario ottenere una espressa licenza viceregia. Doveva poi adeguarsi alle loro sentenze, «ancorché diversamente egli la sentisse, non godendo in ciò altra prerogativa se non quella di presiedere quando lo voglia presenzialmente al giudizio, e di segnar col suo nome gli atti che indi in seguito se ne producono». Per procedere nelle cause a *relegazione supra* – quelle nelle quali si giudicavano i reati più gravi, che prevedevano pene come la morte, la mutilazione, la deportazione e la confisca dei beni –, egli doveva essere in possesso della lettera di potestà, concessa dal viceré e dal Tribunale della Gran Corte mai a tempo indeterminato, ma per un periodo massimo di sei mesi, pena la nullità della sentenza. E comunque, la Corte di giustizia del barone, se pur fornita di lettere di potestà, non poteva procedere a tormenti contro un reo o a qualunque altra pena senza prima averne fatto relazione al viceré, la cui approvazione era sempre necessaria. In ogni caso era pur sempre consentito ai vassalli l'appello al Tribunale della Gran Corte.

Ai tanto bistrattati baroni del Regno non restava in definitiva «altra effettiva facoltà personale...», se non quella di ordinare una semplice carcerazione di un reo, ed una eccitativa ai suoi ufficiali locali di amministrare giustizia secondo le leggi a chi ricorre per ottenerla», dato che il vero potere era detenuto dal giudice giusperito tanto in materia civile quanto criminale,

poiché in tutto il dippiù in tutte le materie civili egli non può togliere la roba ad uno e darla ad un altro poiché ciò può solamente farsi dal giudice della Corte superiore per via ordinaria ed in quella forma prescritta dalle leggi e dal rito; e nelle materie criminali non può egli condannare e stabilir pene, ma tutto far devesi dal giudice suo assessore che devesi sciegliere tra uno dei patentati regii col previo permesso e lettere di podestà del Tribunale della Gran Corte e colla previa relazione al Viceré.

I giudici erano – come si è detto – dotati di patente regia, quindi abilitati all'esercizio della professione, e su di essi il barone

non poteva far altro che vigilare. Si taceva però che i capitani di giustizia sino a quel momento erano stati designati dal barone tra gli uomini del suo entourage.

In un sistema dell'esercizio del mero e misto concesso ai baroni cotanto regolare ed adeguato, cotanto uniforme a tutti i principii della retta legislazione, e cotanto favorevole alla comune libertà dei popoli, ov'è quella esorbitanza tirannica ed impeditiva della civile libertà, che tanto in oggi si decanta dai novatori?

Al contrario, ormai con la nuova «disciplina» si è tutto sottomesso

all'arbitrio volere de' Giudici locali. Nei piccioli luoghi, come sono per lo più i feudi baronali, le materie più ovvie e correnti sono dissidi tra le famiglie, risse per materie d'interessi e simili giornali dispiaceri; era il solito che chi credevasi offeso ricorreva al barone per ottenere condegna sodisfazione, il barone ove conosceva la ragione del ricorrente ordinava una breve carcerazione dell'offensore, che tra pochi giorni si faceva sempre terminare colla riconciliazione tra i contendenti. In tutto questo maneggio non vi entravano delle spese, non si esigevano dei dritti, non si faceano componende. In oggi però dovendo tali materie passar per le mani non più del barone, ma del giudice locale, sono i contendenti gravati di spese di pagamenti di quei dritti, che diconsi giudiziarii, e per lo più non si risparmiano le composizioni a quei su de' quali il giudice fissa l'occhio di poterne riportar del vantaggio. Si vende in tal maniera la giustizia, la povera gente soffre aggravati di spese alle quali la sua indigenza non può accomodarsi, ed i Giudici locali, che altro non sono per lo più che un Notaro, un Medico, un Aromatario, sono divenuti i soli dispotici della giustizia, poiché da una parte, per l'altro introdotto sistema rammentato nell'articolo precedente, sono liberi dal timore di poter essere gastigati dal barone e dall'altra son troppo sicuri che l'indigenza del povero non può così facilmente fare arrivare i suoi ricorsi ai tribunali supremi.

Nel breve volgere di qualche pagina (e di qualche anno) i competenti giudici patentati della corte superiore del barone si erano così trasformati in «dispotici» giudici locali abilitati dalla nuova legge, spesso notai, medici, aromatari per lo più incompetenti, pronti ad abusare delle loro funzioni e liberi da ogni

controllo. Esisteva tra l'altro per il nostro autore una differenza di fondo tra il potere di cui disponeva il giudice locale e quello di cui godeva il barone, l'uno mero «esecutore pedaneo delle leggi», tenuto a giudicare soltanto *secundum acta et probata*; l'altro titolare di privilegi superiori trasmessi con la concessione del mero e misto imperio, cui spettava *amministrare* la giustizia («ministrando et ministrari faciendo unicuique tam civiliter quam criminaliter justitiae complimentum si et ut per nos seu vicerex et Magna nostra Curia facere et ministrare possemus»). In alcuni casi senza esternare i motivi della carcerazione di un delinquente. La propaganda nobiliare non accettava perciò che la limitazione già imposta da Filippo II e ripresa da Caracciolo relativa al divieto di carcerazione *per motivi a sé ben visti*, senza motivarne cioè la causa, riguardasse anche i baroni, che spesso «per la retta conservazione del buon ordine nell'amministrazione della giustizia e per evitarsi maggiori sconcerti e delitti tra i popoli» si trovavano nella necessità di ordinare la carcerazione di un delinquente senza doverne esternare i motivi.

I casi in cui proceder deve una tal provvidenza sono troppo ovvii e comuni, e qui basta per tutti rammentarne un solo, che è il più facile a succedere, e di cui tutto giorno arrivano le occasioni. Ciò sono le materie di onore, causa perenne dei maggiori sconcerti, odii e delitti, precisamente nelle piccole popolazioni quali sono i feudi dei baroni. Succede alla giornata che un malvaggio insidia l'onestà della moglie, della sorella, della figlia altrui, ne succedono delle tresche occulte, e per fatale universale disgrazia tocca sempre al maggiore interessato essere l'ultimo a sapere i disordini della propria famiglia. Il parroco, il curato, l'ufficiale di giustizia, alla notizia di cui arriva quel scandaloso attacco finora occulto, ma che palesandosi portar potrebbe sconcerti grandi e delitti inevitabili, ne dona parte al barone, affinché prevenisse qualche provvidenza di riparo. Mancherebbe il barone al suo dovere se trascurasse di apprestar rimedio al male, e se tralasciasse di gastigare l'insidiatore della pudicizia e dell'onore altrui, non può né deve egli pubblicare la tresca occulta che porterebbe il disonore di quella famiglia, e che darebbe causa a maggiori sconcerti, onde per giusta prudenziale condotta, o chiama a sé il reo per levarlo dalla vicina occasione, o prescrive che si appartasse per qualche tempo dal luogo sospetto, o ne ordina la carcerazione per motivi ben visti a misura di come esigono le qualità del fatto, e le circostanze delle persone.

Può operarsi diversamente quando non si vogli rendere palese a tutti un disordine occulto, non esporsi al pubblico il disonore di sua famiglia, e non darsi luogo ad odii, a disimpegni, e ad uccisioni?

Si trattava dunque di ragioni che nella visione baronale rispondevano alla necessità di preservare l'ordine pubblico, impedendo che «in tal maniera resta il pubblico informato delle occulte infamie delle famiglie, il marito dei disordini della moglie, il padre ed il fratello delle impudicizie della figlia e della sorella, aprendosi così libero il campo agli odii, a rancori ed a vendette private».

Questo lo scenario che si prospettava con la nuova legge, «un sistema di giustizia e di prudenza ... rovesciato», in cui «si confonde l'ordine delle gerarchie e si costituisce il suddito in giudice del suo superiore». Scopo principale della nuova normativa sarebbe infatti quello «di ridurre al niente tutte le giurisdizioni e distinzioni che godeano i baroni», procedendo «in una maniera affatto nuova e straordinaria con armare i loro sudditi ad alzar la testa contro di essi e sciogliarli dal legame della giusta subordinazione».

IV GLI UFFICIALI POLITICI

Con due successive circolari del 1785 il divieto di nomina degli ufficiali di giustizia da parte dei baroni era stato esteso – come si è già detto – pure agli altri amministratori, «giurati, sindaci, acatapani, detentori, tesoreri, archivari, predicatori, medici e simili», a meno che il feudatario non avesse ottenuto nel passato l'espressa concessione della facoltà di eleggere i giurati¹.

Il baronaggio era assolutamente convinto che dalla nuova normativa che regolamentava l'elezione degli ufficiali politici non sarebbe derivato alcun vantaggio per le popolazioni, anzi «la cabala, l'industria ed il partito» l'avrebbero fatta da padroni. Infatti, non sarebbero stati più designati come nel passato i più idonei, ma o soggetti che poco dotati di mezzi finanziari «per dar rimedio alle proprie urgenze» avrebbero finito col «vendere la giustizia»; oppure personaggi imposti da propri «fautori e partitarii», assolutamente indegni di ricoprire incarichi pubblici perché «ogn'uno vuol dar preferenza al congiunto, all'amico ed al dipendente. Nascono da ciò aspre contese che finiscono con inimicizie, con dispendii e con litigii».

Per non parlare delle difficoltà, soprattutto nelle piccole comunità, relative all'applicazione del principio dell'annualità delle cariche prevista dal provvedimento del 1784

¹ Affrontava il tema dell'elezione dei giurati anche Pietro Lanza, principe di Trabia, con argomentazioni simili a quelle dell'anonimo autore della *Memoria ragionata*, che evidentemente dovevano essere ormai patrimonio condiviso della feudalità (cfr. G. Dentici, *Le proposte di un principe. Pietro Lanza e la "ricchezza del regno"*, La Zisa, Palermo, 1999, pp. 73-83). Egli era convinto che la nuova legge non riconoscesse le concessioni *sub verbo signanter* (ossia quelle trasmesse mediante la vendita di un feudo con tutti i suoi beni e diritti) (ivi, pp. 77-78).

senza doversi cadere in assurdi, ed assurdi gravissimi. In un luogo per esempio di mille, due mila ed anche tremila anime, come sono per lo più le popolazioni baronali, vi saranno appena dodici, o quindici persone nel ceto secolare che scarsamente san leggere e scrivere, e che intendano all'ingrosso le materie del foro e della legislazione. In ogni università esser vi devono certamente i seguenti ufficiali: un capitano, quatro giurati, un sindaco, un proconservadore, tre giudici, uno per il civile, altro per il criminale ed altro per l'appellazioni, un fiscale, un maestro notaro; e sono in tutti il numero di quindici. Dovendo dunque ogn'uno vacar da tutti l'uffici per un anno, ne viene in conseguenza che dovrebbero esservi trenta soggetti almeno capaci a poter esercitare le cariche pubbliche, e questi stessi trenta soggetti esser devono tutti dotati di bastante capacità e probità, per potersi nelle loro mani confidar con sicurezza il deposito della giustizia. In una popolazione, come sopra si è detto, saranno appena dodici o quindici le persone civili letterate; da ove dunque dovrà pigliarsi il resto dei soggetti bisognevoli per occupar le cariche colle restrizioni ordinate dalla nuova legge delli scrutinii?

Insomma, con ogni probabilità ci si sarebbe ritrovati con giudici incolti, incapaci di leggere un contratto e una scrittura, e di comprendere i rudimenti della legislazione. O con giurati, «che non san far di conto, né bilanciare l'introiti ed esiti di loro amministrazione».

Difficile era inoltre per i baroni dimostrare le antiche concessioni, precedenti all'epoca di Carlo V, perché «non se ne trovano i registri per causa della somma mancanza di scritture della Real Cancellaria e negl'archivii pubblici»; mentre gli archivi privati gentilizi «sono in stato peggiore per le varie successioni di diverse famiglie accadute nei feudi, talché le carte originali de' loro privilegi e concessioni sono affatto o perdute o poste in oblio, o possedute in oggi da persone che non vi hanno interesse». Molti baroni avevano ottenuto inoltre tale privilegio con lettere viceregie «sotto la visione o del Sacro Regio Consiglio o dal Collaterale Tribunale del Real Patrimonio», ma si obietto «non doversi di tal concessioni tener conto, e passarle come carte apocrife e di nessun valore, perché non firmate immediatamente dal re». E se col nuovo sistema di legislazione si voleva affermare tale principio, allora «niuno sarebbe più sicuro del possesso de' suoi beni, de' suoi dritti e delle sue pertinenze»:

avverrebbe al Regno tutto lo stesso che avvenne alla terra nella generale inondazione dell'Universale Diluvio, vale a dire di essersi fatto un masso di materia informe di tutto il fin allora creato: terra, alberi, piante, cadaveri di uomini, di animali volatili e terrestri, pesci ed ogn' altro che vi era sulla faccia della terra, dal che ne avvenne che, scolate le acque e preso dalla terra un aspetto tutto diverso di quello che era in prima, si rinviene in oggi ciò che appartenea al mare sulle vette dei più alti monti, e ciò che era proprio della terra viene su dal profondo del mare.

E mentre si vietava in modo perentorio qualsiasi ingerenza da parte baronale nelle elezioni, invece nelle città demaniali il Protonotaro del Regno poteva muoversi con ampi margini di discrezionalità, proponendo per la nomina sulla base delle circostanze anche «soggetti affatto non considerati nello squittinio». Eppure, una delle maggiori preoccupazioni dei baroni era stata quella di

eliggere giurati, tesorieri ed altri subalterni i migliori soggetti e più responsabili del suo feudo, e che le rendite dell'università fossero bene amministrate, onde ai tempi stabiliti non fossero mancati i puntuali pagamenti alla Regia Corte, e porre così al coverto la sua responsabilità.

I feudatari erano infatti responsabili di fronte al regio erario del pagamento delle tande (quote) dei donativi dovuti dalle loro università, e a loro i Percettori dei tre Valli rivolgevano le coercizioni di pagamento, in caso di inadempienza². Pertanto,

è sempre stato un loro principale interesse il far sì che non mancassero o diminuissero l'introiti delle loro università, onde la Regia Corte venisse dai rispettivi giurati puntualmente pagata e soddisfatta.

² Tale impegno risaliva alla prammatica *De tandis et donativis regis ab officialibus exigendis* (*Pragmaticarum Regni Siciliae tomus tertius*, Panormi, 1700, tit. XVII, I, pp. 201-203) con cui nel 1650 i baroni furono obbligati a rispondere alla Regia Corte *nomine proprio* dell'esazione di tande e donativi regi da parte dei loro ufficiali. Sull'argomento cfr. le forti critiche espresse dal conservatore Francesco Saverio D'Andrea, che evidenziò come dopo il 1650 i vassalli «vennero in manu et mancipio baronum, diventarono *res et non personae*», essendo diventato ormai il patrimonio delle università patrimonio dei baroni (Asp, Real Segreteria, *Incartamenti*, vol. 5488, consulta del 29 giugno 1789; e anche F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia*, in R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino (a cura di), *Stato e feudalità in Sicilia* cit., p. 363).

Col nuovo sistema tali garanzie sarebbero invece inevitabilmente venute meno («l'affare camina troppo diversamente»),

ed il tempo farà certamente conoscere qual grave danno ne risulterà ai reali interessi. È appena scorso un anno da che ordinossi tal nuovo sistema, e già i Percettori del Regno confessano essersi fatti più attrassi di pagamenti in quest'anno di quello, che prima se ne potean fare in dieci, ed ove prima, qualora succedeva un attrasso, riparavasi il tutto e poneasi al coverto l'interesse del Regio Erario con una significatoria e con una semplice coercizione che si ordinava contro il barone, conviene in oggi ripescare il denaro destinato per i pagamenti dei pesi fiscali dalle mani de' giurati e tesorieri, gente per lo più povera e sempre pronta a convertire in suo profitto qualunque denaro che gli capiti nelle mani.

Inoltre, la determinazione di trasferire dai baroni ai giurati e al sindaco di ogni comunità il diritto di elezione degli ufficiali subalterni «incaricati della cura economica delle università» poneva di fatto questi ultimi in una posizione di sudditanza, rendendo più difficile la denuncia di «inganni o frodi o malversazioni nelle amministrazioni giuratorie», là dove invece in passato, col precedente sistema

caminava l'affare a dovere, poiché eletti tali ufficiali dal barone erano indipendenti affatto dai giurati, vegliavano su di essi ed erano come tante spie della loro condotta, e ad ogni passo di disordine che scuoprivano nell'amministrazione giuratoria ne davan conto ed avviso al barone, per egli poter emanare quelle opportune providenze e ripari più convenienti all'interesse del pubblico.

Cadeva così, sulla base di queste considerazioni, una delle motivazioni che avevano supportato la decisione governativa di sottrarre al controllo baronale l'elezione di giurati e ufficiali subalterni, cioè «che l'interessi delle università sono opposti all'interessi del barone, il quale non deve perciò eleggere coloro che ne sono l'amministratori». Da parte baronale si faceva invece notare che generalmente in Sicilia

i patrimoni dei baroni sono del tutto divisi e distinti dai patrimoni delle università dei loro feudi. Il patrimonio del barone consiste quasi

universalmente in terre date a censuari ed enfiteuti, a terraggieri, a bracciali ed erbaggieri, ritraendo da essi annualmente o il censo, o il terraggio, o la paga del pascolo. Sono tra i feudi baronali le responsabilità del dritto del suolo ove sono fabricate le case, le baglie, o sia paga di pascolo de' confinanti, certe antiche privative o di macelli o di forni o di vendite di comestibili ed altri simili. I patrimoni poi delle università su de' quali corrispondono i pesi fiscali e suppliscano agli esiti politici della popolazione sono universalmente le gabelle sul macino e consumo, gabelle imposte sull'estrazioni dei frumenti, dell'ogli, de' vini, e di altri simili generi di prodotti.

Pertanto, salvo casi particolari da considerarsi alla stregua di eccezioni alla regola generale, nell'isola «niente ottiene il barone quando i fondi dell'università ottenessero una maggiore annuale rendita e niente l'università profitta quando vanno indietro le rendite baronali, anzi tutto al contrario». E, pure ammettendo che alcuni baroni («sei, otto o dieci») si fossero resi nel passato «delinquenti di concussioni e di appropriamento de' beni di loro università», non per questo se ne potevano colpire «trecento che sempre stati sono nei limiti di loro dovere», spogliandoli «di loro prerogative» e confondendo «così stranamente in una sorte stessa il reo coll'innocente». Pure «Iddio avrebbe perdonato i peccati dei popoli di Sodoma e di Gomorra se tra una moltitudine di scelerati avesse rinvenuto quaranta, trenta e finanche dieci innocenti».

Piuttosto i baroni, sottoponendo periodicamente a revisione i conti delle università, provvedevano che «nella generale amministrazione il tutto proceda con buona fede, con ordine regolare e colla maggiore esattezza»³, curando di

ricevere e far giustizia alle querele di quei particolari che credono di essere stati gravati in qualunque maniera dalle amministrazioni giuratorie; il correggere gli abusi che di tempo in tempo vannoni nelle stesse amministrazioni introducendo, riformar gl'esiti superflui e capricciosi; impedire le appropriazioni di denaro appartenenti al pubblico; curarsi

³ In realtà sono ampiamente documentati gli illeciti commessi dai giurati di numerose università baronali, che risultavano debtrici di grosse somme verso la Regia Corte e la Deputazione del Regno perché male amministravano il denaro riscosso per il pagamento dei donativi, destinandolo invece assai spesso alle richieste dei «padroni d'esse terre» (Bcp, *Dispacci*, t. LX H8a, doc. n. 38, 3 settembre 1646).

l'esatto adempimento de' pagamenti delle tande e donativi che si pagano dall'università al Regio Erario, la soddisfazione dei creditori assegnatarii e sugiugatarii.

Adesso invece la nuova normativa sottraeva ai baroni pure questa facoltà⁴, concentrando a Palermo nelle mani di tre razionali del Tribunale del Real Patrimonio, coadiuvati dai loro subalterni, il compito di «esaminare e bilanciare in poco tempo i conti di trecento cinquanta e forse più università baronali», col risultato che «passan fratanto dei mesi, scorrion degli anni e le università restan coi conti in sospeso senza liquidazione di essi ed in istato da non sapersi se siano in debito o in credito»⁵. Anzi, «somme interessantissime» nel passaggio dalle casse locali a quelle centrali si disperdevano e venivano indebitamente occultate «senza esservi, per mancanza di conti bilancianti dai razionali, che gli chiegga raggione della mancanza».

Quella della revisione dei conti era una questione piuttosto delicata, se i baroni ritennero di produrre un dettagliato memoriale in cui, manifestando tutto il loro disappunto per la circolare di Caracciolo del 22 dicembre 1785, ne contestavano la legittimità, considerando il divieto impartito ai giurati contrario alle leggi del Regno. Essi infatti ritenevano che per il solo fatto di essere baroni avessero il diritto di essere gli unici revisori legittimi dei conti dell'amministrazione delle proprie università, e che pertanto non dovessero presentare alcuna speciale concessione che attestasse la loro funzione di maestri giurati delle loro terre⁶. Ai maestri giurati spettava di norma la revisione dei conti civici, ma solamente nelle università demaniali, mentre la facoltà dei baroni si connaturava come un *diritto originario*. Infatti, già re Giacomo nel capitolo 37 aveva ordinato che nelle terre baronali non si potesse nominare

⁴ Il riferimento è alla circolare del Tribunale del Real Patrimonio del 22 dicembre 1785, con cui «s'incarica a tutti i giurati delle università baronali del Regno di astenersi affatto da indi innanzi di rendere al proprio barone o a qualunque suo ufficiale li conti dell'amministrazione del patrimonio dell'università, e che tali conti dar si dovessero al Tribunale».

⁵ L'autore della *Memoria ragionata* coglieva l'occasione per muovere un attacco al potere dei razionali del Tribunale del Real Patrimonio, considerandoli «gl'arbitri della materia, tutto ciò che da essi viene abonato lo è altresì dai ministri, e nascono solo le difficoltà in quei conti ed in quelle materie, ove dai razionali o vogliasi o credesi opportuno di farle nascere».

⁶ Per il nuovo sistema di revisione dei conti delle università baronali cit.

alcun maestro giurato, cioè alcun regio ufficiale al quale i giurati dovessero rendere i conti. Successivamente, re Alfonso nel dare le istruzioni ai maestri giurati aveva stabilito che la loro sfera d'intervento dovesse limitarsi solamente alle università demaniali; e ancora nel capitolo 60 lo stesso sovrano ordinava che il maestro giurato ogni anno dovesse *avistare* le università demaniali. Così è detto anche nel capitolo 16 di re Giovanni e nel capitolo 117 di re Ferdinando.

Per avvalorare la loro tesi, i baroni richiamavano le stesse lettere reali in cui venivano indicate per ogni valle le università, tutte demaniali, soggette alla visita dei maestri giurati. Chiedevano pertanto che le università baronali continuassero a rimettere i conti al rispettivo barone «per sollecitamente querendarli» e dopo un mese presentarli al Tribunale del Real Patrimonio per l'ulteriore esame; che dopo l'approvazione del Tribunale del Real Patrimonio, nessuna università dovesse «soffrire la minore spesa per il dispaccio di quietanza»; che i giurati delle università dovessero informare i rispettivi baroni prima che il Tribunale del Real Patrimonio desse permessi di spese straordinarie.

Le loro proteste furono accolte dal sovrano, che il 6 maggio del 1786, giudicando «giustificata e regolare» la supplica dei baroni, dispose che la Giunta dei Presidenti e Consultore si adoperasse per soddisfarne le istanze, pur precisando che non dovessero alterarsi «nella sostanza» le ultime circolari e leggi del Regno. I componenti della Giunta manifestarono però i propri dubbi sulla «intelligenza del Real ordine del 6 maggio scorso, col quale fu prescritto di doversi permettere a' baroni di querendare li conti delle loro università e di doversi sentire li medesimi sul permesso di spese straordinarie». Ciò convinse il re a emanare l'8 luglio un dispaccio in cui indicò le modalità per l'esame dei conti delle università baronali, non senza prima aver precisato di non avere col dispaccio del 6 maggio inteso «di doversi esibire a baroni per querendargli, ma solamente di accordar a medesimi d'essere intesi, quando ricorressero, nella discussione di essi conti, che dee farne il Tribunale del Real Patrimonio»; né «fu mai mente» del sovrano che i giurati per le spese straordinarie dovessero chiedere il permesso ai baroni, «quando si tratti di spese di liti da imprendersi o proseguirsi contro li baroni medesimi, ma soltanto in caso di spese di altra natura, per le quali possono essere intesi, qualora anche vi fosse loro ricorso, nell'esame da farsene nel

Tribunale del Real Patrimonio, e come informati degli affari delle loro università, essendone li primi cittadini, può dimostrarsene l'inutilità⁷. In quanto tali, essi potevano «assistere o far assistere i loro procuratori nel Tribunale o presso i razionali, che dovranno vedere i conti, per notarvi i loro dubbi, le avvertenze e le fiscalie, potendo essi chiederne copia per tramandarla ai loro aggenti e segreti sopra luogo, onde riportarne le notizie opportune; e lo stesso potran praticare, quando le università chieggano nel Tribunale le licenze per fare spese ultra statum; e sarà allora della ispezione del Tribunale il risolvere se in tali casi debbano ricevere informi ed istruzioni dai rispettivi baroni». Venne inoltre puntualizzato che le università baronali non dovessero pagare alcuna somma al sindacatore scelto dal barone per sindacare gli ufficiali di giustizia, anzi a questo proposito il sovrano incaricò la Giunta di esaminare se non fosse il caso che la elezione del sindacatore fosse fatta dalle università e non dai baroni, «giacché Sua Maestà ignora con qual facoltà da costoro siasi esercitato un tal dritto»⁸.

⁷ Cfr. ivi (8 luglio 1786). Sull'argomento, cfr. anche Bcp, *Dispacci*, t. LX H12, doc. n. 15, cc. 65-89 (11 settembre 1786). Nella documentazione si fa riferimento anche a un altro dispaccio del 13 maggio con cui furono trasmessi alla Giunta i ricorsi di Antonino Faldetti e Giuseppe La Mendola (*Lamandola*) che si lamentavano «dell'aggravio delle università baronali per la tanta spesa delli dispacci patrimoniali, e per il pagamento loro ingiunto di annue onze cinquecento quaranta all'avvocato fiscale, a tre nuovi razionali e tre coadiutori del Real Patrimonio nella discussione delli loro conti». D'altra parte, il viceré Caramanico, che intanto era subentrato al Caracciolo, faceva notare che nel passato le università spendevano molto di più che non con il nuovo sistema (23 luglio 1786). Nel dispaccio del 6 maggio infatti, accogliendo le richieste baronali, era stato anche disposto che le università non si dovessero «soggettare a minima spesa per lo dispaccio di quietanza de' loro conti». Sempre nel dispaccio dell'8 luglio fu precisato che riguardo al pagamento delle suddette 540 onze dovesse procedersi ugualmente, dal momento che si era accertato che le università nel passato, quando i conti venivano visionati dai baroni, spendevano somme «molto maggiori», mentre col nuovo sistema «vengono a fare un risparmio notabilissimo».

⁸ *Per il nuovo sistema di revisione dei conti delle università baronali* cit. Successivamente nel settembre del 1786 il viceré Caramanico dettò le istruzioni cui i giurati dovevano attenersi per la presentazione dei conti (Bcp, *Dispacci*, t. LX H12, doc. n. 15, cc. 86-89, 11 settembre 1786). Nel 1796 (ivi, doc. n. 153, 26 giugno 1796, *Perché nella formazione dei conti delle università demaniali, e baronali debbano regolarsi a tenore dell'acchiusa formola, e si prescrivono le istruzioni da osservarsi dai deputati, che debbono giusta l'inserito Real Ordine rivedere li cennati conti*) le disposizioni vennero estese anche alle università demaniali, dove intanto erano state abolite le visite dei maestri giurati sostituiti da tre deputati alla revisione dei conti (ivi, doc. n. 144, 31 luglio 1795, *Perché debbano ogn'anno nel fine dell'Amministrazione rimettere alli Razionali del Patrimonio Reale li Conti del Civico Patrimonio ben legalizzati, senza più attendere la visita delli Maestri Giurati per essere stati aboliti tali Uffici giusta il preinserto Real Ordine*).

V LA MANO BARONALE

Un altro importante nodo toccato dalle riforme caraccioliane con sviluppi significativi anche negli anni successivi, quando ormai era viceré il Caramanico, fu quello relativo all'esercizio della mano baronale, cioè la facoltà che i baroni avevano di poter agire in caso di insolvenza nei confronti del proprio debitore con coercizioni «reali e personali», ricorrendo anche alla confisca e alla vendita dei suoi beni¹.

A parere dei baroni le nuove norme riducevano «in niente» l'esercizio della mano baronale e limitavano enormemente la riscossione di diritti privativi e proibitivi da parte dei possessori di feudi: ne risultavano fortemente danneggiati non solo i loro interessi, ma anche la condizione dell'agricoltura e di conseguenza il regio erario, che dai proventi della terra, e soprattutto dalle *tratte* (licenze) per l'esportazione del grano, traeva i suoi maggiori introiti. «Più che si coltiva, più si produce, e più che si produce, più si vende ai forastieri e più crescono in conseguenza i commodi delli popoli e gl'introiti della Corona»: proteggere e promuovere l'agricoltura, «accordare dei privilegi e commodi a chi procura l'avanzamento di essa», «rimuovere tutti gl'ostacoli che a tal interessante oggetto fossero contrarii» rappresentavano con chiarezza per la feudalità produttrice di grano gli obiettivi da perseguire². Insomma, baroni

¹ La cultura giuridica napoletana elabora una trattatistica ben precisa sui «gravamina» sin dai primi decenni del Seicento, sviluppando assai più precocemente di quella siciliana (condizionata dal rapporto di clientelismo e di comunanza di interessi tra ministero togato e baronaggio) la denuncia degli abusi feudali (cfr. A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24, aprile 2012, pp. 20-22, online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

² Vale la pena in questo contesto segnalare come proprio a partire da questi anni

poveri, povero regno; povero regno, povero re. Ma quali erano gli ostacoli individuati dalla propaganda baronale?

Il sistema agrario siciliano si reggeva – come è noto – sul credito, sulle anticipazioni cioè in grano o in denaro (*soccorsi*), che il barone assicurava ai propri sudditi «onde potessero essi compire tutta la coltivazione». In pratica, il barone o, più spesso, il gabelloto concedeva ai suoi coloni a terraggio o a gabella per un certo numero di anni (da due a quattro) i propri terreni destinati «a seminerio»; forniva loro il credito necessario per consentirgli di acquistare il bestiame; «apprestava» i frumenti per la semina e nel corso dell'anno anticipava quanto potesse loro servire per adempiere il proprio lavoro. I terreni meno atti alla semina, «che sono stati dalla natura formati o inaccessibili all'aratro o coperti di boscaglie e di pietre», erano invece generalmente concessi a censo enfiteutico e destinati a coltivazioni arboree o arbustive (ulivi, frassini, viti).

Il nostro anonimo autore precisava però che tale sistema – che in verità nascondeva un vero e proprio prestito usurario³ – era possibile perché il barone grazie alla mano baronale era sicuro di non essere «defraudato» dal colono al tempo del raccolto, quando questo doveva soddisfare il debito contratto col padrone. La mano baronale, infatti, assicurava i crediti del barone mediante i pegni dei debitori. Questa garanzia fondamentale era ormai venuta meno col nuovo ordinamento, con la conseguenza che il barone non avrebbe avuto alcun interesse a mettere a rischio il proprio capitale, dato che coloni e braccianti potevano saldare il proprio debito con comodo e senza timore di subire alcuna coercizione.

La nuova legge in realtà era stata motivata dalla constatazione che i baroni abusavano di tale istituto «perché ignoravano sin dove potesse estendersi», oppure perché «i loro governatori e segreti, o

si andasse sviluppando anche una alternativa baronale riformista, un riformismo cioè moderato, che incarnava il bisogno di cambiamento che pur serpeggiava tra la nobiltà più accorta, ormai consapevole del prezzo che avrebbe dovuto pagare per il mantenimento del proprio ruolo di egemonia (cfr. M. Verga, *Un aspetto dello scontro tra baroni e riformatori nella Sicilia del Settecento: il dibattito sulla popolazione da Antonio Genovesi a Vincenzo Emanuele Sergio*, in *La popolazione italiana nel Settecento*, Bologna, 1980, pp. 607-636). Esponenti rappresentativi del riformismo baronale furono il principe di Pantelleria e il principe di Trabia (cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del '700 cit.*).

³ Sappiamo bene che il prestito in grano veniva valutato al prezzo di mercato più elevato tra la data del prestito e il raccolto, sicché nella maggior parte dei casi il colono si trovava a rimborsare un prezzo maggiorato (O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, p. 178).

per durezza o per altra causa», dopo averne assicurato i crediti, procedevano «alla vendizione de' pegni, e ad altri atti giudiziari»⁴. Tra l'altro il credito era in realtà lo strumento principale attraverso il quale il feudatario controllava ed espropriava la produzione contadina: gran parte del grano ammassato nei magazzini feudali era il corrispettivo di anticipi e soccorsi ricevuti nel corso dell'anno⁵. Inoltre, l'indebitamento dei vassalli, cui spesso i segreti sequestravano il bestiame, indispensabile strumento di lavoro («nervo dell'arbitrj», ossia delle aziende agrarie), venduto poi a uso di macello, provocava l'abbandono dei campi.

I feudatari naturalmente non la pensavano come Caracciolo. In Sicilia la gran parte della produzione granaria era di origine baronale, e pertanto creare ostacoli alla coltivazione nei fondi baronali equivaleva a distruggere l'agricoltura del Regno. Senza considerare che il barone offriva i propri soccorsi anche a coloro che assumevano in gabella i terreni posseduti da privati nella sua baronia, ricevendo in cambio al momento del raccolto «altretanto di quello che ha dato». I primi effetti negativi della riforma – secondo il nostro anonimo – si erano d'altronde già registrati con la semina del 1785, dal momento che molti baroni avevano deciso di sospendere i consueti aiuti agli agricoltori, «onde ne venne che quantità grande di terre restò in quest'anno non seminata».

La legge vietava espressamente ai baroni di procedere autonomamente alla vendita o all'incorporazione dei beni ceduti in pegno, ma prevedeva che i loro interessi fossero garantiti dalla possibilità di ricorrere al giudice locale per ottenere giustizia in caso di inadempienza nella risoluzione del debito. Ma

chi son mai questi giudici nelle piccole popolazioni quali sono per l'appunto i feudi de' baroni? Il notaro, il medico, l'aromatario, il figlio o il fratello dell'artista, del borghese, dell'agricoltore, attaccato in parentela, in amicizia, in dipendenza colli stessi debitori contro de' quali, ad istanza del barone, dovrebbero farsi l'esecuzioni; ed il più delle volte i giudici stessi debitori anco essi del barone, e che non lascerebbero andare a vuoto, quando mai se le incontrasse l'occasione, di trafugare ed occultare i propri prodotti per non pagare il baro[ne] da cui sono stati così caritatevolmente

⁴ Bcp, *Dispacci*, t. LX H 11, doc. n. 136 cit.

⁵ M. Verga, *Rapporti di produzione e gestione dei feudi nella Sicilia centro-occidentale*, in A. Massafra (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Edizioni Dedalo, Bari, 1981, pp. 78, 82.

soccorsi.

E ancora più grave veniva considerata

la indecenza alla quale nessun barone sensato potrà soggettarsi, ch'è quella di dover ricorrere e dar preghiere per ottenere giustizia contro del suo debitore ad un giudice ch'egualmente è suo suddito e ch'è eletto e destinato da esso ad una tal carica. Nell'ordine della gerarchia qual maggiore confusione ed assurdo che quello di obligare il superiore a dover dipendere dal giudizio dell'inferiore e l'elettore doversi soggettare all'arbitrio dell'eletto?

Gli ostacoli individuati dai baroni rappresentavano al contrario dei veri e propri rimedi per Caracciolo, convinto, come i baroni, che la terra fosse una fonte di ricchezza fondamentale. Ma diversamente da loro egli, in accordo con la concezione fisiocratica, riteneva che essa dovesse essere più equamente distribuita: «nella Sicilia son molti ricchissimi proprietari, che in riguardo alla sua grandezza sono sproporzionati e mostruosi»⁶, laddove invece i terreni «tanto meglio si coltivano quanto si dividono in più piccioli campi»⁷. Insomma per lui valeva piuttosto il principio: contadini poveri, povero regno; povero regno, povero re. Altro era, dunque, il suo punto di vista.

Egli notava come in Sicilia

la classe de' coloni, che coltivano a proprio conto il terreno, è picciolissima più che in ogni altra nazione, e la maggior parte di loro vive di semplice salario, non altrimenti, che i più infimi artigiani e servitori. I proprietari e gli affittatori de' terreni mercantano sopra il loro travaglio e sopra il soccorso che loro danno ne' tempi in cui cessa il lavoro. Sicché han già ridotto quello, che un guadagna in tutto l'anno, alla sola sussistenza⁸.

Di contro si concedevano invece ampie dilazioni ai signori, come al principe della Cattolica, per pagare i propri debiti, mentre «qui piangono li poveri creditori a lagrime di sangue ... Il Re in

⁶ D. Caracciolo, *Riflessioni su l'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia*, con introduzione di G. Dentici, Edizioni Frama Sud, Chiaravalle Centrale, 1973, p. 36.

⁷ Ivi, p. 39.

⁸ Ivi, pp. 31-32.

giustizia non può disporre sopra la borsa degli altri a favore di un ricco signore, anzi a favore di niuno; ma queste dilazioni li ottengono solo i Signori in Sicilia, e non già li poveri, li quali si mandano spietatamente carcerati»⁹.

Era necessario aiutare il contadino, metterlo nelle condizioni di disporre di piccoli capitali per rendere la terra più produttiva, allentare la pressione, ma soprattutto occorreva eliminare i vincoli feudali.

L'articolo XVI della nuova legge a questo proposito richiamava in vigore la prammatica *De seminario* del 1646, in virtù della quale il barone non poteva obbligare i propri vassalli a doversi «accollare per forza terre di loro stati e feudi», né poteva vietare loro «direttamente o indirettamente di poter seminare o coltivare fuora delle terre o feghi di essi baroni», e cancellava l'eccezione (che pure la prammatica prevedeva) per quei baroni che «o per antichi privilegi o per consuetudine, fossero nel possesso di obligare l'abitanti de' suoi feudi al seminario delle proprie terre. Ecco i termini con cui esprimesi tale eccezione: *Nessun pregiudizio però generato a quelli titolati e baroni che pretendessero trovarsi in possessione legittima di potere costringere li vassalli a seminare ed ammajsarci le loro terre, ecc.*»: novità questa che veniva considerata dall'anonimo redattore della *Memoria ragionata* alla stregua di una «disgrazia»¹⁰.

Ancora una volta il privilegio sancito dalla tradizione veniva assunto dal baronaggio a elemento di forza di fronte alla nuova norma, illegittima quest'ultima per il baronaggio perché stravolgeva «stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli». Essa d'altro canto traeva la sua forza dalla antica codificazione alla quale si rifaceva per legittimarsi, ma rifiutava l'eccezione, ossia il privilegio, divenuto attraverso i secoli per i baroni di fatto un diritto, «un dritto di convertenza», una reciproca obbligazione, ossia il

dritto che ha il cittadino di obligare il barone a non lasciarlo perire

⁹ Lettera di Caracciolo ad Acton del febbraio 1783, cit. in M. Sgarlata, *Domenico Caracciolo vicerè in Sicilia (1781-85)*, Palermo, 1923, p. 75.

¹⁰ Il testo della prammatica si trova in Bcp, *Dispacci*, t. LX H8a, doc. n. 41 (10 ottobre 1646) e anche in *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., tit. XIII, p. 142. Cfr. in particolare il paragrafo 9 (ivi, pp. 150-151), il cui testo è interamente riportato nell'art. XVI del dispaccio del 15 ottobre 1785. Effettivamente nel corso del Seicento il fenomeno era particolarmente diffuso e ampiamente documentato in molte realtà feudali dell'isola.

nell'inerzia e nella miseria e darle modo da vivere col coltivare la terra dello stato; e che siccome non è lecito al barone lasciare inculti i suoi terreni e far perire tra la pigrizia i suoi sudditi, così al contrario non è lecito al suddito esentarsi dal porre in lavoro le terre del barone. Le sentenze de' nostri Tribunali sull'una e l'altra di queste reciproche obbligazioni dei baroni e degli abitanti de' loro feudi sono troppo costanti.

Non era più possibile limitarsi a correggere l'abuso, denunciandolo: Caracciolo capì che doveva eliminarlo alla radice, tagliando il privilegio, l'eccezione che lo generava, e che lo aveva trasformato in regola. Due concezioni diametralmente opposte della legalità a confronto!

Ora finalmente colle nuove leggi di riforma

fu vietata ancora un'altra volta quella esorbitante riscossione di dazi e prestazioni che i baroni facevano senza titolo espresso; fu permessa la estrazione di generi di agricoltura dalle terre baronali per cui fino allora era stato bisogno il permesso del barone o del suo delegato, che talvolta arbitrariamente lo negava; fu data agli abitanti delle baronie la libertà di vendere come e a chi meglio lor piacesse, i prodotti della loro industria; fu data ai medesimi la facoltà, anzi fu restituito il diritto di panizzare come anche di macinare le loro olive dovunque lor piacesse senza esser costretti più oltre di fare il pane e l'olio nei forni e nei trappeti dei baroni; fu tolta finalmente a questi ultimi la ingerenza che si avevano arrogato sull'amministrazione delle municipalità¹¹.

Quando negli anni successivi, ormai viceré il Caramanico, si ritornò su questi temi, i baroni reagirono a questa generale offensiva contro i diritti privati. L'anonimo autore della rimostranza pubblicata a Napoli nel marzo 1789 denunciava il fatto che le comunità locali avevano voluto dare alla circolare una interpretazione tanto estesa, «che effettivamente ha gettato nella confusione il possesso, anche legittimo, di essi baroni, in guisa che di fatto ne sono stati spogliati esecutivamente»¹². Addirittura si pretendeva che essi per poter esercitare i diritti proibitivi

¹¹ D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia: storia e diritto pubblico*, Palermo, 1847, pp. 172-173. In generale sugli abusi feudali, cfr. D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, Forni editore, Bologna, 1967 (ristampa anastatica dell'edizione di Napoli, 1883).

¹² *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali* cit.

dimostrassero di essere in possesso di una espressa concessione dei medesimi «coeva col feudo dalle mani del Fisco», che se era ipotizzabile nel Regno di Napoli, non era pensabile per la Sicilia¹³. D'altra parte, anche in Calabria un analogo provvedimento aveva suscitato dei malumori, tanto che il sovrano ritenne di non dovere obbligare i baroni alla esibizione del titolo.

Per dimostrare come tale circostanza stesse «molto a disagio colla natura e colla qualità de' feudi siciliani», l'anonimo estensore della rimostranza ripercorreva la storia delle concessioni feudali, che in Sicilia erano riconducibili a tre classi, e andava poi a «visitare i titoli di possedere» di cui erano forniti i baroni di ogni classe. Nei feudi rustici in particolare il barone aveva chiesto e ottenuto un'apposita licenza per il loro popolamento, che però non conteneva alcuna concessione di diritti «che doveano venire coll'occasione di una unione di uomini, che non esistevano ancora, perché le popolazioni non isbucciano che lentamente, e nella loro cuna anno compagne le dolcezza, e le carezze, e non comincia né si può cominciare dalle prestazioni e dalla servitù». Per tale ragione le prestazioni e le servitù in questi feudi «sono nate e adottate dai vassalli a pro del loro barone, o per espresse convenzioni ... o sull'esempio di altri baroni ... mercé la consuetudine»: in ogni caso si tratterebbe di titoli legittimi «e sagri nella ragion civile di possedere», sottoposti alle regole della giurisprudenza comune, ossia patto e convenzione, oppure usanza e consuetudine antica, comunque originati da «rapporti ed uffici amichevoli e fraterni del barone col vassallo»¹⁴.

Insomma, il ragionamento dei baroni ancora una volta faceva leva sul diritto consuetudinario e su accordi e tutele che vincolavano reciprocamente servi e padroni, che di fatto né la tenacia di Caracciolo né i principi della Costituzione del 1812 – considerata il capolavoro del riformismo moderato che faceva capo ai baroni – poterono successivamente scalfire. Non di abusi si trattava dunque, ma di accordi consuetudinari antichi nati dal consenso delle parti, che avevano garantito attraverso i secoli

¹³ Il principe di Torremuzza aveva, ad esempio avuto, non poche difficoltà a dimostrare di possedere la concessione e d'altra parte i ricorrenti gli avevano contestato anche il possesso del mero e misto imperio.

¹⁴ *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali* cit. Qui è chiaro il riferimento ai capitoli stipulati tra le parti, che stabilivano prerogative e doveri dei nuovi abitanti.

quella «reciproca armonia tra tutti gl'ordini dello stato», la crescita della popolazione, l'avanzare dell'agricoltura, le rendite del regio erario: «qualunque innovazione che farsi voglia a stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli deve immancabilmente portare un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose».

Intanto la rimostranza baronale non poteva passare sotto silenzio e pertanto furono incaricati di esprimere un parere in merito alle questioni di illegittimità sollevate dai baroni il consultore Simonetti e il conservatore Francesco Saverio D'Andrea (29 giugno 1789)¹⁵. In particolare, quest'ultimo senza mezzi termini manifestò la sua convinzione che in Sicilia non c'era mai stata alcuna concessione di diritti proibitivi, dal momento che non era in uso da parte dei sovrani dare l'investitura dei feudi *cum jure prohibendi* di alcuni diritti, e che pertanto l'introduzione di questi – come ebbe a precisare più tardi nel suo *Ristoro* – doveva essere «un effetto del sistema feudale mantenuto in questo Regno in tutto il suo vigore sino a giorni nostri»¹⁶. E riteneva che l'acquiescenza dei vassalli fosse solamente una conseguenza del fortissimo potere detenuto da feudatari, resi più forti dall'assenza dei sovrani dall'isola per ben tre secoli.

L'attività riformatrice dispiegata da Caracciolo rappresentò un laboratorio politico fondamentale senza il quale la successiva riforma del 1812 non potrebbe essere spiegata: solamente con la Costituzione del 1812, che sancì l'abolizione della feudalità, si decretò infatti espressamente in modo definitivo lo scioglimento di tutti quei diritti ancora sussistenti e in permanenza, prevedendo però un congruo indennizzo da corrispondere al barone qualora tali diritti derivassero da specifici accordi, accogliendo di fatto le preoccupazioni dei feudatari e ammettendo la legittimità della consuetudine¹⁷.

¹⁵ L'incartamento contiene anche un parere richiesto dal viceré a Michele Perremuto, datato 25 maggio 1789 (Asp, Real Segreteria, *Incantamenti*, vol. 5488). Francesco Saverio D'Andrea ritornò poi sull'argomento nella sua opera *Il ristoro della Sicilia*, dove fece espressamente riferimento alla sua «consulta per confutazione della scrittura intitolata *Conservazione de' dritti baronali in Sicilia*» (F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia* cit., pp. 359, 365).

¹⁶ Ivi, p. 360.

¹⁷ Per una comparazione con la legge eversiva del 6 agosto 1806 voluta da Giuseppe Bonaparte nel Regno di Napoli rimando alle considerazioni di A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., pp. 276-282.

La discontinuità del sistema rappresentata dal 1812 era nei fatti vanificata dalla continuità dell'organizzazione preesistente senza che si riuscissero a imporre trasformazioni radicali se non sul piano giuridico: l'abolizione della giurisdizione di un ceto privilegiato non fu certo cosa di poco conto. Il feudo si trasformava in allodio, il barone si trasformava in padrone, la forza della consuetudine in forza del contratto. Eppure si trattò di «un'incorporazione senza fratture», incapace di innescare trasformazioni radicali immediate almeno sul piano economico e sociale¹⁸. Se fu relativamente facile imporre interventi legislativi orientati all'abolizione del feudo, non accadde lo stesso per la feudalità né tanto meno per il feudalesimo, che in termini di pratiche sociali, stili di vita, capacità di intervento politico, pervasività all'interno delle istituzioni riuscì pur con modalità e intensità diverse a mostrare una capacità forte di condizionamento a livello politico, sociale ed economico, contribuendo a determinare diffusi processi di commistione e compromesso tra vecchie aristocrazie e nuove borghesie, queste ultime spesso modellate a immagine e somiglianza della feudalità¹⁹. Sicché la stessa Costituzione del 1812, se da un parte significò nella storia siciliana – come già ebbe modo di sottolineare Rosario Romeo – il superamento di una concezione fondata sulle antiche libertà e ispirata ormai al nuovo sentimento della moderna libertà, d'altra parte però nel quadro della storia italiana ed europea rappresentò ancora una situazione di netta arretratezza, e di forti legami a una economia e a un mondo di riferimento sostanzialmente feudali²⁰.

Il «centro di gravità» continuava a essere l'organizzazione feudale: sicché le nuove provvide leggi non fecero che «lampeggiare e sparire»²¹.

¹⁸ Cfr. M. Petruszewicz, *Latifondo. Economia morale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento*, Marsilio, Venezia, 1990, p. XXI; e anche M. Aymard, *L'abolition de la féodalité en Sicile: le sens d'une réforme*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XXIII-XXIV, Roma, 1975, p. 83.

¹⁹ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 292.

²⁰ R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 152-154.

²¹ D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., p. 259.

APPENDICE

MEMORIA RAGIONATA
IN FAVORE DEI BARONI DEL REGNO DI SICILIA,
PER LE NOVITÀ FATTESI DAI TRIBUNALI DELLA REGIA GRAN
CORTE E DEL REAL PATRIMONIO NEGLI ANNI 1784, 1785 E 1786
SULLA LEGISLAZIONE DEL REGNO E CONTRO LE GIUSDIZIONI
BARONALI*

Introduzione

Se mai in tempo alcuno è stato necessario che la real sovrana giustizia accorra con sollecite providenze al sollievo de' suoi fedeli popoli della Sicilia, l'è sicuramente al presente. In tante, e tante pubbliche calamità colle quali la mano d'Iddio si è aggravata ne' passati tempi sopra di questo floridissimo Regno, si sono sempre rinvenuti l'opportuni solleciti ripari nella protezione delle leggi e nelle providenze dei Magistrati, ai quali è affidato il deposito di esse.

Gli effetti di pestilenze desolatrici, di terremoti spaventosi, di eruzioni di fiumi di fuoco dai vulcani, di carestie non previste, ed altri simili flagelli afflittivi l'umana condizione, de' quali si tiene memoria nelle storie della Sicilia, han sempre trovato nella costante permanenza della legislazione, e nella puntuale esecuzione di essa rimedii tali da fare in poco tempo scordare i mali accaduti, e rimettere il tutto nello stato primiero di buon ordine e di sicurezza. Le novità però fattesi da tre anni a questa parte a tutto il sistema di legislazione della Nazione, lo rovesciamento totale di tutti gli usi, e consuetudini e lo sconcerto generale di tutti i sistemi coi quali per tanti e tanti secoli si è vissuto, han cagionato convulsioni tali ed un tale disordine in tutti gl'ordini dello Stato, che ormai di un paese ben regolato qual'era la Sicilia altro non è divenuto che un

* Biblioteca della Società di Storia Patria, Napoli, ms. ai segni XXI.D.13.

ammasso di confusione, e di disordine.

Si lagna il povero di una mancanza totale di vari generi necessari alla vita, e di un generale rincarimento degl'altri anche in tempo delle più prosperose raccolte. Nelle terre baronali trovansi i popoli soggetti alle più atroci e gravi concussioni, e caricature degli ufficiali locali, i quali liberati in oggi dalla soggezione de' propri baroni, come lo erano per lo avanti, si fan lecito usare degli inauditi aggravii alla gente popolare, che per la sua miseria, ed impotenza non può contendere co' più forti, né portare le sue querele nei Tribunali e Corti di giustizia. I ceti degl'agricoltori vedono diminuita notabilmente la coltivazione delle campagne mancando ad essi i necessari aiuti e soccorsi, onde potersi rendere utili allo stato colle fatiche delle di loro braccia, e van cadendo in una spaventosa miseria; gli artisti gente di tanto utile alla società gemono nel vedere rovesciate le loro costumanze, sciolte le loro società e rotto in conseguenza quel legame che l'animava alla fatica ed al miglioramento de' loro lavori. Il ceto civile della gente di penna e di foro patisce nella universal convulsione, vedendo da una parte accresciute le spese per il mantenimento delle proprie famiglie, e da un'altra parte mancate le occasioni di potersi procacciare da vivere co' negozii del foro. I negozianti si lagnano della cresciuta mala fede nell'adempimento de' contratti, e di non ottenere giustizia ne' Magistrati dell'esecuzione di essa incaricati. La nobiltà trovansi depressa ed avvilita. I baroni del Regno sono stati forzati a tranguggiare l'amaro calice nel vedere in meno di un anno rovesciata tutta la polizia feudale introdotta fin dal tempo de' serenissimi Principi Normanni, ed annullate tutte quelle prerogative e privilegi che la clemenza de' sovrani per tanti e tanti secoli si è compiaciuta concedere ai loro progenitori in remunerazione de' servigii resi alla Corona. I Ministri del Santuario finalmente gettati nel maggiore avvilitamento alzano le loro braccia al cielo affinché si facci conoscere una volta la verità nell'animo del Clementissimo Sovrano, e tra il vestibolo e l'altare gemono in vista de' progressi, che a danno della religione in pochi tempi han fatto l'incredulità ed il libertinaggio.

Di tal generale convulsione in tutti gl'ordini dello stato quando rintracciar si voglia la causa, questa non altrove si rinviene che nelle novità dall'anno 1784 in poi fattesi dai Tribunali del Regno.

Non è del mio assunto il porre in veduta il quadro degli aggravii

fattisi agl'altri ceti ed ordini dello stato; le umili suppliche di questi arriveranno per altre strade al Real Trono; qui soltanto mi darò l'incarico di esporre quali siano state le novità introdotte in pregiudizio de' baroni del Regno, che possono restringersi ai sette seguenti articoli:

- I. Gli ufficiali delle terre baronali tolti dalla dipendenza e giurisdizione de' baroni.
- II. La proibizione ai baroni di poter carcerare i loro sudditi.
- III. La libertà tolta ai baroni nelle elezioni degli ufficiali di giustizia de' loro feudi.
- IV. I baroni spogliati della elezione de' giurati ed altri ufficiali subalterni alle amministrazioni de' patrimoni delle Università.
- V. L'esercizio della mano baronale, che godeano i baroni per l'esigenze de' loro crediti, ristretto e quasi annullato.
- VI. La visione de' conti delle amministrazioni de' beni delle Università tolta ai baroni.
- VII. Le ricompre del mero e misto concesso a vari baroni fatte simulatamente con denaro del re, ma in effetto con denaro dei particolari malcontenti sudditi degli stessi baroni.

E collo stesso ordine si parlerà distintamente di ogn'uno di tali articoli per dimostrarsi il peso e vero aspetto delle introdotte novità, e quanto queste riescon dannose al servizio del Re, alla felicità de' Popoli, ed alla retta amministrazione della giustizia.

Articolo I

Gli ufficiali delle terre baronali tolti dalla dipendenza e giurisdizione dei baroni

Per antica universale prattica nella Sicilia, e per maggior sollievo de' popoli, nei luoghi baronali fu concessuta dai Sovrani ai baroni il mero e misto impero, vale a dire fu al barone data podestà

di amministrare giustizia nella maniera eguale come a prima istanza si esercitava dal Tribunale della Gran Corte e ciò affinché i popoli trovassero sempre una pronta amministrazione di giustizia in tutte le di loro occorrenze senza essere obbligati a dipendere dalle lungarie inevitabili nei Tribunali; conobbesi la necessità di tal provvidenza per sollievo de' popoli ed il grande utile di essa, quanto [sic!] nel General Parlamento conchiuso in Palermo a 25 novembre 1514 fu da tutti gli ordini del Regno supplicato il Re Ferdinando il Catolico di estendere in beneficio de' popoli la concessione del mero e misto a quei baroni che fin ora non l'avevano ottenuta. Quale supplica del Regno fu rinovata all'imperadore Carlo V nell'altro Parlamento generale conchiuso nell'anno 1520. In tale concessione, favorevole più tosto ai sudditi che al Barone, andò inclusa la elezione degli ufficiali, quale anche si estese per taluni di quei baroni ai quali non era stato concesso il mero e il misto.

Si godé per secoli e secoli dai baroni tal prerogativa. Venivan da essi eletti gli ufficiali, e quando in questi si scuopriva cattiva amministrazione de' loro impieghi il barone, cui era confidata la principale amministrazione della giustizia nel suo feudo, sospendea d'impiego, dimettea e fin anche gastigava con carcerazione chiunque de' suoi ufficiali, che faceva abuso di quella autorità che le veniva confidata. Era questo per gl'ufficiali de' feudi baronali, gente per lo più povera e malamente educata, un freno a non far degli aggravii al povero, a non commettere delle concussioni e ruberie, a non vendere infine la giustizia, poichè vegliando loro addosso il barone, presso cui trovavan facilissimo accesso le querele de' suoi sudditi, questi al primo ricorso dava quei tali ripari, onde repressa la malignità dell'ufficiale delinquente trovava il povero asilo e protezione nelle leggi e nella giustizia.

Fu sempre questo il sistema del Regno di Sicilia fino all'anno 1784, quando su questo articolo dal Tribunale della Gran Corte si fece nascere una nuova legislazione. Furono accusati il Duca di S. Stefano ed il Marchese di S. Giuliano, che aveano carcerato e levato d'impieghi i Capitani de' loro feudi; senza farsi tanti esami de' motivi di tali operazioni, pigliato questo fatto come un attentato contro la sovranità, mandansi carcerati ambidue tali baroni, uno nel castello di Capo Passaro e l'altro in quello di Palermo, e si fa una nuova legge, per cui si proibisce a tutti i baroni il poter sospendere e levar d'impiego, e poter carcerare per qualunque motivo gli ufficiali

da essi eletti, riservandosi tal potestà unicamente al Tribunale della Gran Corte.

Qui non si pretende far apologia alla condotta del Marchese di S. Giuliano e del Duca di S. Stefano; avranno eglino meritato l'impostole gastigo forse, perchè processero a gastigare ingiustamente i loro capitani, ma non ne viene perciò la conseguenza che, per essersi malamente portati due baroni nell'esercizio delle proprie giurisdizioni, ne debba egualmente venir gastigato tutto il ceto non colpevole, e tutti quei baroni che regolarmente si son tenuti sempre nell'esercizio di quelle prerogative accordateli per somma benignità del Sovrano. Una legislazione di tale natura rende eguale la condizione dell'innocente a quella del reo, e confonde i termini di premio e di pena, che sono i cardini su cui sta appoggiata la giustizia. L'immancabile effetto di tal non più intesa novità è stato quello che, sciolti gli ufficiali locali dal timore del giusto gastigo che i baroni potean dare alle colpe commesse da essi nell'amministrazione della giustizia, si sono resi dispotici nell'esercizio di loro cariche, sicuri che il povero da essi maltrattato ed aggravato, non trovando più asilo e riparo nell'autorità del barone, è affatto impossibilitato a portar le querele dei gravami che ha ricevuto nei tribunali, ove qualunque provvidenza, per la molteplicità degl'affari e per le tante mani per cui passar deve, è sempre tarda e dispendiosa; restano essi in libertà di poter commettere qualunque aggravio e concussionione senza tema di poter essere gastigati e rimossi dall'impieghi loro affidati.

Esigea la retta amministrazione della giustizia il gastigo del Duca di S. Stefano e del Marchese di S. Giuliano, qualora da questi si fosse commesso aggravio ai capitani de' loro feudi; poteasi ben ad essi sospendere l'esercizio del mero e misto, e punirli in qualunque altra maniera, che più propria avesse sembrato al Tribunale, ma non esigea certamente la giustizia che per la colpa di due soli baroni ricevesse gastigo tutto l'intiero ceto di essi, che si fosse perciò rotto il freno che tenea in dovere gli ufficiali tutti baronali ed aprire così loro un campo di potere impunemente commettere degli aggravii, e delle concussioni a danno de' Popoli.

Articolo II

La proibizione data ai baroni di poter carcerare i loro sudditi

Niente meno distruttiva del buon ordine nella retta amministrazione della giustizia si fu l'altra novità, che videsi nascere col circolare del Tribunale della Gran Corte in data de' 15 dicembre 1784, nel quale venne proibito ai baroni il poter ordinare la carcerazione de' loro sudditi tanto nelle materie criminali, quanto nelle civili, riservandosi tale facoltà agl'officiali locali. Die' motivo a tale novità la carcerazione di D. Andrea Perillo di Francofonte, ordinata per motivi a sé benivisti dall'abate D. Domenico Gravina, fratello e Procuratore Generale del Principe di Palagonia. Qui non si entra nel merito di tal seguita carcerazione; avrà potuto ben essere che ingiusto ed irregolare stato fosse l'ordine dato contro il Perillo dal Procuratore del Principe di Palagonia; ma che perciò?

Dunque perché da un solo barone si è fatto abuso della facoltà accordatale dalla clemenza del sovrano, si spogliano tutti i baroni del Regno così palatinamente dalla principale e più interessante giurisdizione che han goduto senza alcun contrasto da tanti e tanti secoli per la concessione che, nel dargli il mero e misto, gliene han fatta i Sovrani? Se il procurator del Principe di Palagonia fece abuso delle sue facoltà, se ingiustamente processe nell'ordinare la carcerazione del Perillo potea disporre il suo gastigo, poteasi sospendere a lui l'uso di sua giurisdizione onde ciò fosse servito di esempio a tutti gli altri baroni; ma non perciò per il male commesso da un solo barone ne viene in retta conseguenza lo spogliarsi tutti gl'altri così all'impiedi di quelle facoltà che per secoli e secoli han sempre goduto. Se i baroni abbiano la facoltà di ordinare carcerazione de' loro sudditi non è entrato mai in questione; le formole delle concessioni del mero e misto sono troppo letterali, espressive e parlanti, e tutti convengono nei seguenti o presso a poco equivalenti termini.

Concedimus (sono i sovrani concedenti che parlano coi baroni concessionarii), *concedimus jurisdictionem civilem et criminalem altam et baxam, Merum et Mistum imperium cum gladii potestate, ut possitis et valeatis PER VOS et officiales vestros habere, uti, frui, et libere exercere MINISTRANDO et ministrare faciendo unicuique tam civiliter quam criminaliter iustitie complimentum si et ut per nos seu vicerex et Magna nostra Curia facere et ministrare possemus, et possitis carceres statuere, furcas erigere, penisque debitis afficere delinquentes, pro ut delictorum qualitas id exposcit, carcerare, fustigare, torquere, membra mutilare et perforare, relegare,*

deportare, ad ultimum supplicium condemnare, etc.

Gli autori però delle novità, per tirare allo scopo da essi propostosi le approvazioni del governo, si sono studiati di depingere i baroni come tanti piccioli tiranni distrattori della civile libertà dei popoli, e che le giurisdizioni da essi esercitate fossero una diminuzione dell'autorità suprema del re; ma qui è necessario richiamare l'esame di questo articolo fino dai suoi principii, onde potersi formare l'adeguato giudizio, se le giurisdizioni baronali fossero un'usurpazione dei dritti della sovranità, come si vogliono far comparire, o se più tosto siano un esercizio dipendente in tutto dalla suprema autorità del re, come in effetto lo sono. Il re è il padrone di tutti, la sua sovranità non ha limiti, il potere lo ha da Iddio a cui solo è obbligato di render conto, egli è l'unico padre de' suoi popoli, nelle sue mani soltanto Iddio ha fidato le bilancie della giustizia, egli è il solo dispensatore de' premi e delle pene. Il re però, per la molteplicità delle cure che seco porta la sovranità, non è possibile che da per se stesso nella vasta estensione de' suoi domini possa veder tutto, tutto sentire ed amministrare da sé solo giustizia a tanti milioni di suoi vassalli nelle giornaliere continove loro occorrenze. Gli è vuopo adunque destinar nelle varie incombenze che seco porta la sovranità delle persone di conosciuta probità per rilievarlo nell'esercizio delle cure del suo sommo impero, onde i sudditi possano con facilità ottenere giustizia ne' tanti e così varii rami di loro ricorsi. Ecco l'origine de' magistrati.

Il re è il padrone di destinar tali magistrati con quei termini di autorità e giurisdizione ch'egli vuol darle con quella circoscrizione di tempo che sarà di suo arbitrio il destinarle, onde taluni fossero ministri e magistrati temporarii, ed altri perpetui e durante la loro vita. Sarebbe certamente un assurdo il dire ch'esercitandosi da tali magistrati destinati dal re una giurisdizione sulle vite e sulle sustanze de' sudditi fosse questa una giurisdizione tirannica, impeditiva della libertà civile de' popoli e che diminuisce la suprema autorità del sovrano. Se tali magistrati esercitano la loro autorità sui popoli per ordine e commissione del re, se la esercitano dentro quei limiti che il re gli ha stabilito, sono questi in effetto bracci della sovranità e giammai può competerle l'odioso titolo di distruttori di essa.

Applichiamo di grazia questa generale e non controvertibile teoria al nostro caso. In Sicilia la sovranità è soltanto del re e tutti, dal

più grande fino al più piccolo, dal più alto fino al più basso, sono egualmente suoi vassalli, ma egli, impossibilitato a poter da sé solo render giustizia a' suoi sudditi dal più infimo sino al più alto, ha destinato i magistrati, o sia ministri, per supplire a tali incombenze. Di tali magistrati ve ne sono temporarii, e tali sono i giudici e capitani locali nelle popolazioni, i magistrati urbani che col titolo di Senatori, di giurati vegliar devono all'economico delle comunità. La giurisdizione di questi è circoscritta nel termine di un anno. Sonovi poi dei magistrati, o sia ministri biennali, la cui giurisdizione si estende per tutto il Regno, e tali sono i giudici del Tribunale della Gran Corte e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza. Ve ne sono poi anche degli altri la cui giurisdizione è stata dal re fissata durante la loro vita, o a sovrano suo beneplacito, e di tal natura sono i Presidenti dei tribunali, i Magistrati, Razionali ed altri ministri della Real Camera detta Tribunale del Real Patrimonio, i Consiglieri del Magistrato del Commercio, gli Avvocati fiscali, e tal altri di minore incombenza.

Lo stesso sovrano che ha fidata l'amministrazione della giustizia a magistrati annuali, biennali, temporarii e vitalizii come lo sono i Capitani, Senatori, giurati, Giudici, Maestri razionali, Avvocati fiscali e Presidenti, e che quando ciò ha fatto, niente derogando della sua sovrana potestà, ha eletto certi suoi bracci per esercitare le funzioni giurisdizionali a suo nome, da sua parte e per quel tempo che gli è piaciuto di stabilire lo stesso re, di cui sarebbe un ardire circoscrivere quella piena potestà che Dio gli ha data; lo stesso re ha destinato un'altra sorte di magistrati ereditarii con potestà di amministrare giustizia a' suoi sudditi e con incarico di vegliare sopra gli ufficiali minori delle comunità, e questi sono i baroni. V'è chi possa dire che il re forse non abbia tale autorità? V'è chi ardisca restringere in questo articolo la somma potestà del Sovrano? Siccome il re per dar premio a quel suo suddito da cui è stato ben servito o in cui conosce la capacità ed il talento di poterlo servire nelle cariche di amministrazione della giustizia, lo elige capitano, senatore, giurato per un anno o giudice dei Tribunali della Gran Corte e del Concistoro per un biennio, o maestro razionale e presidente per tutto il corso di sua vita; così a quell'altro da cui o per servigii rilevanti prestati alla Corona o perché ha sovvenuto di raguardevoli somme di denaro le urgenze del regio erario lo deputa per sé e suoi successori un Magistrato

superiore alla corte di giustizia locale di quella tale comunità, e col titolo di barone permette che possa così egli come il suo erede amministrare la giustizia in suo real nome e da sua parte.

Sembra bastantemente dimostrato che la giurisdizione data ai baroni non è una diminuzione della sovrana autorità del re, come dai novatori si è voluto far credere, ma è una autorità tramandata dal sovrano ed eguale in tutto a quella degli'altri magistrati, colla sola differenza di esser questa ereditaria ed accordata in successione, quando l'altra è temporanea o concessa per il corso di una sola vita.

Molto meno può a giusto dritto giustificarsi l'altra odiosa espressione de' novatori, che la giurisdizione de' baroni sia tirannica ed impeditiva della civile libertà dei popoli. Non può darsi tirannide che sia soggetta ad una superiore podestà. Gli abitatori de' feudi della Boemia, della Polonia e di altri regioni ove riguardati erano come servi ascrittizzii e di quel genere che i pubblicisti distinguono col termine di *Servi Glebae* su de' quali i baroni esercitavano i dritti tutte della sovranità. I popoli della Sicilia sono popoli liberi da qualunque servitù e solo soggetti ad un unico padrone ch'è il re, e per esso a quei magistrati dal re stesso designati, ed i baroni non godono di una potestà insita al di loro Baronaggio, ma quali magistrati ereditarii deputati dal re amministrano la giustizia secondo la disposizione delle leggi.

L'esercizio della giurisdizione dei baroni non è un esercizio libero ed assaluto e che dir si possa dispotico, ma è ristretto in termini e confini tali quanto rendesi minore assai più di quello di tutti gli altri ordinarii magistrati. In primo luogo il barone non può da sé solo fare determinazioni nelle cause processive così civili come criminali; dee egli tenere un assessore giurisperito a cui si dà il titolo di *Giudice della Corte Superiore*, né l'elezione di tale assessore è in lui libera e facoltativa, ma è legato il barone a sciogliere per suo assessore un di quei Giurisperiti, che anno ottenuta patente regia, vale a dire che fossero stati in altri tempi eletti dal re o giudici della Corte Pretoriana di Palermo, o di quella dell'Udienza di Messina, o giudici nei Tribunali Supremi del Concistoro e della Gran Corte. E qualora un barone voglia per tale incarico di giudice della sua Corte Superiore destinar soggetto che non fosse stato decorato di patente regia, ciò assolutamente non può fare se non ne ottenga espressa

licenza dal Viceré del Regno, quale licenza o assolutamente si niega o raramente si accorda. Un tal giudice di Corte Superiore è quello avanti a cui si agitan le cause tanto civili quanto criminali de' sudditi del barone, il quale è obbligato in tutte le materie a seguir il di lui voto ancorché diversamente egli la sentisse, non godendo in ciò altra prerogativa se non quella di presiedere quando lo voglia presenzialmente al giudizio, e di segnar col suo nome gli atti che indi in seguito se ne producono.

La Corte Superiore del barone, ch'è composta di un giudice da scegliersi come si è detto dal numero de' Patentati regii, da un causidico, che fa le parti del fisco nelle cause criminali, e da un attitante a cui si dà il titolo di maestro notaro, neanche può di sua autorità procedere contro i rei nelle cause criminali d'importanza, che in Sicilia si distinguono col titolo *a relegazione supra*. Per poter ella procedere in tali cause è necessario che ne ottenga dal Viceré e dal Tribunale della Gran Corte le lettere di potestà, quali mai si concedono assolute o per tempo indeterminato, ma si danno per tempo definito che al più non oltrepassa quel di sei mesi. Qualunque causa criminale che si determinasse dalla Corte superiore del barone senza aver pria ottenute tali lettere di potestà dal Tribunale della Gran Corte sarebbe una causa inane; la sentenza sarebbe nulla e gli ufficiali della Corte Superiore del barone ne sarebbero castigati.

Questa stessa Corte del barone, tuttoché composta di un giudice che fosse stato prima decorato da patente regia, tuttoché per procedere nelle cause criminali *a relegazione supra* è necessario che fosse munita delle lettere di podestà del Viceré per la via del Tribunale della Gran Corte, non è libera ed assoluta nelle sentenze che proferisce contro dei rei, ma ogni volta che occorra o di dar sentenza di doversi un reo purgare con tormenti o di condannarsi a qualunque pena, a ciò non può divenire se prima non ne facci relazione e ne ottenghi approvazione dal Viceré, ed infatti in ogni e qualunque sentenza fattasi pria tal referenda si scrive *facta relatione Excellentiae suae*, e senza di tale autorizzazione la sentenza sarebbe di nessun valore ed effetto.

Ed ecco a quali angusti limiti si riducono le tante decantate prerogative del mero e misto dei baroni e che in oggi si suol fare riguardare come una minorativa della somma autorità del Sovrano e come un mostro che tiranneggi su la civile libertà dei popoli;

quando con occhio indifferente ciò voglia considerarsi, altra effettiva facoltà personale non resta al barone, se non quella di ordinare una semplice carcerazione di un reo, ed una eccitativa ai suoi ufficiali locali di amministrar giustizia secondo le leggi a chi ricorre per ottenerla, poichè in tutto il dippiù in tutte le materie civili egli non può togliere la robbia ad uno e darla ad un altro poichè ciò può solamente farsi dal giudice della Corte superiore per via ordinaria ed in quella forma prescritta dalle leggi e dal rito; e nelle materie criminali non può egli condannare e stabilir pene, ma tutto far devesi dal giudice suo assessore che devesi scegliere tra uno dei patentati regii col previo permesso e lettere di podestà del Tribunale della Gran Corte e colla previa relazione al Viceré.

Ma ciò non è tutto. Ai sudditi del barone resta sempre la libertà di potersi gravare, che val lo stesso che portare richiamo al Tribunale della Gran Corte, di qualunque determinazione del barone stesso o della sua Corte superiore in qualunque materia, sia civile, sia criminale, ed anche degl'atti preparatorii del giudizio, che in Sicilia distinguonsi col nome di *modo di procedere*, e la pratica di ciò si è la seguente: il suddito che crede essere stato aggravato da qualunque determinazione sia civile sia criminale fatta dal barone, o dalla sua Corte superiore, è in libertà di portarne il gravame al Tribunale della Gran Corte, a cui con memoriale, o sia supplica, esponendo i motivi del preteso sofferto aggravio, dal Tribunale si fa provvista *quod veniant acta via gravaminis*, ed in seguito si emanano lettere ordinatorie al barone ed alla sua Corte superiore, che in un certo fissato termine debbano trasmettere al Tribunale tutti gli atti formati in tale causa, colla giustificazione di quella tale determinazione o sentenza di cui il suddito si sente gravato. Presentate ed intimate tali lettere ordinatorie al barone ed alla sua Corte superiore, subito si trasmettono gl'atti tutti della causa al Tribunale, e se trattasi gravame di modo di procedere resta il tutto sospeso, né il barone può dare più ulteriore passo su di tal causa; se poi trattasi di gravame di sentenza proferita dalla Corte superiore resta in tal caso sospesa la esecuzione della sentenza. Il Tribunale della Gran Corte piglia indi su di sé l'esame di tale causa ed il barone diviene una parte litigante che giustificare deve la sua procedura o la sentenza della sua Corte nel tempo che il suddito agisce per mostrar ragionevoli e giusti i motivi del gravame da sé tentato.

Il Tribunale della Gran Corte, esaminato il merito della causa ed intese le ragioni delle due parti contendenti, quando giudica che veramente il suddito fu gravato proferisce il suo arresto nei termini *declaretur fuisse et esse illatum gravamen*, ed allora trattandosi di modo di procedere il barone, e la di lui Corte, non possono più ingerirsi in tale causa, ma resta ella dell'intutto devoluta al Tribunale della Gran Corte, avanti a cui dovrà indi compirsi fino alla determinazione della sentenza, e quando trattasi di gravame di sentenza già proferita dalla corte baronale, nel decidersi dal Tribunale *esse illatum gravamen*, la corte del barone perde qualunque ingerenza nell'esecuzione di tale sentenza, quale si revoca, si modifica e si eseguisce in tutte le sue parti dal Tribunale.

Qualora poi il Tribunale decide la causa del gravame in favor del barone e della sua Corte, la formola della sentenza si è *Declaretur non fuisse nec esse illatum gravamen*, ed allora dopo tale sentenza, se trattasi di modo di procedere, torna la causa per ultimarsi nella Corte superiore del barone, e se trattasi di sentenza già proferita la Corte stessa baronale resta incaricata della esecuzione di essa.

In un sistema dell'esercizio del mero e misto concesso ai baroni cotanto regolare ed adeguato, cotanto uniforme a tutti i principii della retta legislazione, e cotanto favorevole alla comune libertà dei popoli, ov'è quella esorbitanza tirannica ed impeditiva della civile libertà, che tanto in oggi si decanta dai novatori?

Al contrario però gravissimi sono, e di sommo danno ai popoli, i disordini, che nascono dalla nuova stabilita disciplina, in cui, toltasi al barone la facoltà di poter ordinare la carcerazione di un reo, si è questa tutta commessa all'arbitrio volere de' Giudici locali. Nei piccioli luoghi, come sono per lo più i feudi baronali, le materie più ovvie e correnti sono dissidi tra le famiglie, risse per materie d'interessi e simili giornali dispiaceri; era il solito che chi credevasi offeso ricorreva al barone per ottenere condegna sodisfazione, il barone ove conosceva la ragione del ricorrente ordinava una breve carcerazione dell'offensore, che tra pochi giorni si faceva sempre terminare colla riconciliazione tra i contendenti. In tutto questo maneggio non vi entravano delle spese, non si esigevano dei dritti, non si faceano componende. In oggi però dovendo tali materie passar per le mani non più del barone, ma del giudice locale, sono i contendenti gravati di spese di pagamenti di quei dritti, che diconsi giudiziarii, e per lo più non si risparmiano le composizioni a quei su

de' quali il giudice fissa l'occhio di poterne riportar del vantaggio. Si vende in tal maniera la giustizia, la povera gente soffre aggravati di spese alle quali la sua indigenza non può accomodarsi, ed i Giudici locali, che altro non sono per lo più che un Notaro, un Medico, un Aromatario, sono divenuti i soli dispotici della giustizia, poiché da una parte, per l'altro introdotto sistema rammentato nell'articolo precedente, sono liberi dal timore di poter essere gastigati dal barone e dall'altra son troppo sicuri che l'indigenza del povero non può così facilmente fare arrivare i suoi ricorsi ai tribunali supremi.

Molto rimarchevole ancora è un'altra circostanza dello stesso circolare, colla quale si fa espressa proibizione ai baroni di poter ordinare carcerazione colla formola *per motivi a sé ben visti*, dandosi per ragione di tal nuovo regolamento che tale formola è vietata *agli stessi giudici a tenore delle lettere regie di Filippo II inserite nel tomo V delle Sicole Sanzioni*. Per potersi però formare giudizio della irregolarità di tal nuova providenza bisogna prima esaminarsi se la riportata legge del re Filippo II sia applicabile al nostro caso, e se per la retta amministrazione della giustizia sia necessario che il barone in certi casi, per evitarsi maggiori inconvenienti, ordini la carcerazione di un reo senza doverne esprimere il motivo.

Per ciò che riguarda alla prima è troppo chiara la legge del re Filippo II: proibisce egli ai Giudici delle terre del Regno il poter ordinare carcerazioni per *motivi a sé ben visti*, ma non lo proibisce ai baroni, i quali né punto né poco son nominati in tal regolamento. Ecco le precise parole della lettera reale di questo Sovrano scritta sotto li 16 novembre 1585 al viceré D. Marco Antonio Colonna, che è inserta nel tomo V, foglio 14 delle Sicole Sanzioni.

Nel 24 Capitolo ove si tratta che i giudici ordinari delle terre costumano carcerare diverse persone senza dichiarare la causa della cattura, dicendo che lo fanno per motivo ad essi ben visto, provvederete che ciò non si faccia senza causa, la quale si abbia subito a dichiarare.

Filippo II, principe dotato di somma intelligenza e prudenza distinse bene la diversità dei caratteri dei giudici e dei baroni. Il giudice è un esecutore pedaneo delle leggi, in cui non risiede menoma autorità economica, ma giudicar deve soltanto *secundum acta et probata*. Nei baroni però per le concessioni fattene dai Serenissimi regnanti si verificano altre e maggiori facoltà di quelle

che furon concesse ai giudici locali. Fu ad essi data autorità di assolvere, componere e commutare le pene corrispondenti ai commessi delitti, e senza rammentare le altre facoltà non concesse ai Giudici, basta solo riferir quella che leggesi nelle concessioni del mero e misto concepita nei seguenti termini: *ministrando et ministrari faciendo univique tam civiliter quam criminaliter justitiae complimentum si et ut per nos seu vicerex et Magna nostra Curia facere et ministrare possemus*. Se dunque diverse notabilmente sono le autorità concesse ai baroni di quelle date ai giudici, nel proibirsi a questi dal re Filippo II il poter ordinare carcerazioni per motivi a sé ben visti, non ne viene per conseguenza che ciò anche fosse stato proibito ai baroni, ma per la retta conservazione del buon ordine nell'amministrazione della giustizia e per evitarsi maggiori sconcerti e delitti tra i popoli è necessario che alle volte il barone ordinar debba la carcerazione di un delinquente senza doverne esternare i motivi. I casi in cui proceder deve una tal provvidenza sono troppo ovvii e comuni, e qui basta per tutti rammentarne un solo, che è il più facile a succedere, e di cui tutto giorno arrivano le occasioni. Ciò sono le materie di onore, causa perenne dei maggiori sconcerti, odii e delitti, precisamente nelle piccole popolazioni quali sono i feudi dei baroni.

Succede alla giornata che un malvaggio insidia l'onestà della moglie, della sorella, della figlia altrui, ne succedono delle tresche occulte, e per fatale universale disgrazia tocca sempre al maggiore interessato essere l'ultimo a sapere i disordini della propria famiglia. Il parroco, il curato, l'ufficiale di giustizia, alla notizia di cui arriva quel scandaloso attacco finora occulto, ma che palesandosi portar potrebbe sconcerti grandi e delitti inevitabili, ne dona parte al barone, affinché prevenisse qualche provvidenza di riparo. Mancherebbe il barone al suo dovere se trascurasse di apprestar rimedio al male, e se tralasciasse di gastigare l'insidiatore della pudicizia e dell'onore altrui, non può né deve egli pubblicare la tresca occulta che porterebbe il disonore di quella famiglia, e che darebbe causa a maggiori sconcerti, onde per giusta prudenziale condotta, o chiama a sé il reo per levarlo dalla vicina occasione, o prescrive che si appartasse per qualche tempo dal luogo sospetto, o ne ordina la carcerazione per motivi ben visti a misura di come esigono le qualità del fatto, e le circostanze delle persone. Può operarsi diversamente quando non si vogli rendere palese a tutti

un disordine occulto, non esporsi al pubblico il disonore di sua famiglia, e non darsi luogo ad odii, a disimpegni, e ad uccisioni?

Tal sistema di giustizia e di prudenza è quello appunto che vien rovesciato con la nuova legge prescritta nel circolare del Tribunale della Gran Corte. In casi simili, dopo questo regolamento, non può più il barone dar gastighi per motivi ben visti, dunque o lasciar deve correre senza freno e senza riparo i disordini, o quando ne voglia dar le provvidenze palesar ne deve il motivo, ed in tal maniera resta il pubblico informato delle occulte infamie delle famiglie, il marito dei disordini della moglie, il padre ed il fratello delle impudicizie della figlia e della sorella, aprendosi così libero il campo agli odii, ai rancori ed alle vendette private.

Se particolare però in tutte le sue circostanze si è finora dimostrato il nuovo ordinato sistema, niente meno nuovo e specioso fu il modo con cui si volle far eseguire. Potea il Tribunale secondo l'universal costumanza del Regno comunicar ai baroni il nuovo regolamento, e ad essi incaricare di ottenersi [*recte*: astenersi] da indi in poi di ordinare carcerazioni, ma di rimettere questi all'arbitrio de' Giudici ed ufficiali locali. Tra i baroni, che sempre si son fatto un pregio di mostrare le più esatta obediienza agli ordini del governo, niuno si sarebbe trovato cotanto audace da non uniformarsi al nuovo regolamento, ma perché era questo il primo fulmine scagliato nella già concepita idea di avvilire ed annientare il ceto dei baroni senza farsene ad essi motto alcuno, si scioglie l'ordine circolare, de 5 dicembre 1784, *agl'ufficiali ordinarii presenti e futuri delle terre baronali* con cui sotto minaccie di gravi pene ad essi si prescrive *che non possano né debbano eseguire sì fatti rescritti (di carcerazioni) che per via di lettere o in altra consimile maniera vengono loro comunicati dai rispettivi baroni... e che quando fosse loro esibita tal sorta di rescritti siano tenuti sospendere la esecuzione e darne parte al governo per potersi sospendere la giurisdizione a quei baroni che ne abusassero dopo la pubblicazione del circolare, e per potersi adoprare contro ai medesimi tutti gl'altri espedienti che la legge prescrive e suggerisce*.

Qual nuova maniera più strana e più irregolare di questa? Si confonde l'ordine delle gerarchie e si costituisce il suddito in giudice del suo superiore. Il re, sempre giusto e sempre benignissimo in tutte le sue disposizioni, tuttocché sia il padrone assoluto, e che la sua autorità fosse infinitamente maggiore di quella de' suoi

rappresentanti, mai usa che, quando proibisce ai suoi tribunali, o magistrati la immiscenza o cognizione di qualche dipendenza, ordina ai sudditi di non obbedire agl'ordini del Tribunale o ai subalterni di esso di non eseguire le disposizioni, ma incarica allo stesso Tribunale e magistrato di non pigliar più cognizione di quella tale materia. Qui però al nostro caso, perché si era già concepita la idea di ridurre al niente tutte le giurisdizioni e distinzioni che godeano i baroni, si procede in una maniera affatto nuova e straordinaria con armare i loro sudditi ad alzar la testa contro di essi e scioglierli dal legame della giusta subordinazione.

Fu questo il secondo atto della cominciata tragedia, passeremo ora a dimostrare i susseguenti.

Articolo III

La libertà tolta ai baroni nelle elezioni degl'officiali di giustizia de loro feudi

Altra novità di non minore strepito e conseguenza fu quella fattasi col circolare del Tribunale della Gran Corte de 13 febrajo 1784, nel quale si prescrive che generalmente tutt'i baroni nelle elezioni degl'officiali di giustizia de' proprii feudi dovessero stare allo scrutinio che preventivamente far debbono gli officiali locali, e che non fosse loro lecito eligere per i rispettivi impieghi altri soggetti se non che quelli che nello scrutinio fossero stati proposti. Una disposizione cotanto nuova e strana vale lo stesso che spogliare i baroni del dritto di eligere gli officiali commessole dalla munificenza de sovrani e trasferire tal dritto alli stessi locali officiali; e che ciò sia così sarà troppo agevole il dimostrarlo.

Appoggiasi questo nuovo circolare, o per meglio dire in esso si suppone che – non essendo a dovere dai baroni eseguito il real dispaccio de 15 dicembre 1770, ed il circolare in seguito di esso emanato dal Tribunale istesso della Gran Corte in tempo del viceré marchese Fogliani sotto li 8 gennaio 1771, ne quali si prescrive che l'elezione degl'officiali di giustizia nelle terre baronali debba farsi previo lo scrotinio – se ne inculca in oggi la esecuzione, si toglie ai baroni la libera elezione che prima godeano e si prescrive la maniera di come far si debbano tali scrutinii. Ciò però che in prima reca meraviglia, e meraviglia somma in questo nuovo introdotto

sistema, si è che si dà per base un reale dispaccio che mai parlò di farsi scrutinii e che al contrario, nel prescriversi che si dia ordine all'elezione degl'officiali baronali, comanda che si desse piena esecuzione alle anteriori reali carte. Eccone le parole: *È pervenuto a notizia del re che l'elezione degl'officiali nelle terre baronali non si faccia a norma delle leggi... Quindi per riparare a tale scorso abuso vuole Sua Maestà che si spediscono lettere circolari che facciano osservare lo stabilito nei Capitoli e nelle CARTE REALI.*

La somma giustizia del Re, imparziale per qualunque ceto dei suoi fedeli sudditi nel voler dare riparo al disordine, non domanda di togliersi la goduta prerogativa ai baroni e restringere l'elezioni alle capricciose e per lo più estorte nomine dei stessi loro soggetti, ma ordinò providamente di doversi eseguire i Capitoli e le Carte Reali. Tra le Carte Reali, che il Re comanda di osservarsi, vi sono i privilegi dagl'antecedenti sovrani conceduti alla maggior parte de baroni di poter essi eligere con libertà gli officiali de' loro feudi, vi sono le conferme fatti dalli stessi sovrani, per le quali nelle vendite de feudi da particolare a particolare con parola regia, detta comunemente in Sicilia *Verbo Regio*, si assicura il compratore della sicurezza in tutte le sue parti della compra fatta. Tali privilegi di concessioni e tali conferme di vendite sotto la reale parola si spiegano costantemente sempre ne seguenti e consimili termini: *cum libera facultate eligendi, amovendi, destituendi semper et quandocumque, quoscumque officiales, capitaneos, iudices, iuratos, costellanos, Bajulivos, acapatanos, etc.*

Su di tale base nasce il seguente argomento. Il re nel dispaccio de 15 dicembre 1770 ordinò di doversi osservare le Carte reali. Le Carte reali concedono ai baroni o almeno alla gran parte di essi la libera facoltà di eligere e rimuovere gli officiali. Dunque il re, quando nello stesso dispaccio ordinò di riparare l'abuso, non ordinò certamente di spogliarsi i baroni del dritto che in forza delle reali concessioni teneano e di soggettarli alle leggi della scrutinio, che sono distruttive di quella libera facoltà nelle elezioni dai serenissimi regnanti loro concessa.

Ma il Tribunale della Gran Corte, poiché trattavasi di dare un colpo ai baroni, a nulla contando l'ordine del re di osservarsi le Carte reali ed interpretando a suo piacere il dispaccio, emanò nel 1771 il circolare con soggettarli indistintamente tutt'i baroni alla legge dello scrutinio. Lagnaronsi di ciò i baroni presso il

vicere marchese Fogliani, che col proprio di sua luminosa mente facendosi carico dell'abbaglio volontario, o innocente in cui cadde il Tribunale, stimò bene per regola di prudenza, affin di non darsi una pubblica dimostrazione dell'errore dal Tribunale commesso, lasciare in vigore l'antico sistema e non far dare esecuzione al circolare, per onde restaron le cose nello stato primiero, né parlossi più de' scrutinii.

Su questa debolissima base adunque si appoggia il nuovo circolare de 13 febrajo 1784, e volendosi contro i baroni posti già *per signum in quo contradicetur* eseguire lo spoglio tentato, ma non riuscito fin dall'anno 1771, si suppone che i baroni fossero stati contumaci alla esecuzione del circolare del 1771, che ciò risulti in grave pregiudizio del buon ordine dello stato e, niente facendosi carico delle reali concessioni a favor di essi emanate, si proibisce all'istessi la libera elezione, soggettandoli alla legge dello scrutinio, costituendosi in tal maniera il Tribunale "accusator del figurato eccesso, giudice e testimonio a un tempo stesso".

Ma qui pria di porsi in veduta quanto ingiusta fosse una tal nuova introdotta disciplina, quanto gravosa ai popoli e dannosa alla retta amministrazione della giustizia, conviene pigliar il sistema dal suo principio e vederne in breve l'origine ed i passaggi ne tempi delle varie dinastie che sono state padroni della Sicilia.

Nei tempi antichi delle greche repubbliche, quando le città della Sicilia governavansi colle proprie leggi e con indipendenza una dall'altra, ogn'una facea da per sé le elezioni de' propri magistrati ed ufficiali, ed in quella porzione d'isola che fu sempre soggetta ai Cartaginesi è ignota quale sia tale assunto stata fosse la disciplina. Resi i Romani al termine della prima guerra punica padroni di buona parte della Sicilia, ed al fine della seconda intieramente avendola conquistato, tuttoché mandassero ogn'anno un pretore ad esercitare le funzioni del governo civile e militare, e due questori ad amministrare l'economia delle rendite, lasciarono tuttavia i popoli de' città nella primiera libertà di eligersi i propri magistrati, e Cicerone costituisce una delle principali sue accuse contro di Cajo Verre sull'articolo di aversi voluto egli intromettere nelle elezioni dei magistrati di alcune città e restringere la piena libertà che su di ciò ne godeano. Dopo la decadenza del Romano Impero, essendo stata la Sicilia occupata dai Goti e dai Vandali, indi riunita all'impero di Costantinopoli e quindi invasa dai Saraceni, che

la tennero per poco meno di tre secoli, sebene sia ignoto quale stata fosse la pratica nelle elezioni delle civiche magistrature è da credersi però essere stata conservata la primiera costumanza, poiché vediamo conquistata la Sicilia dai principi Normanni e stabilita questa nuova Monarchia in Italia, restarono tutte le città e popolazioni tanto demaniali che baronali nel possesso di eligersi i proprii urbani e civici magistrati. Tali elezioni però si faceano a sorte e come altrimenti diceasi *per bussolo*, e così si osservava sotto il regno del re Federico il II, il quale con una legge registrata ne' capitoli del Regno ne comandò l'osservanza. Sperimentossi nel decorso che l'elezioni fatte per sorti, o sia bussolo, lasciato all'arbitrio de' proprii cittadini di ogni comunità era una sorgente di dissidii, di contestazioni e di disordini, poiché sempre ne' civici consigli prevalea il più forte al più debole, il ricco al povero, e chi faceasi un partito di congiunti e di dipendenti tirava sempre a sua voglia la sorte delle elezioni; erano conseguenze di tali disordini le nemicizie tra le famiglie, gli attacchi e di parole e di fatti, che il più delle volte terminavano con eccessi di delitti e di spargimento di sangue.

Per darsi conveniente riparo a mali così grandi furono stabilite nuove leggi, per l'elezioni degl'officiali fu introdotto lo scrutinio, che altro non era se non che un raguaglio de' soggetti più idonei ad esercitare gl'impieghi che trovavansi nelle comunità, ed il Re avocò a sé la facoltà dell'elezioni. Sotto il regno del re Ferdinando il Catolico rinviensi già stabilito tale sistema e se ne vede registrata legge espressa nei Capitoli del Regno.

Tolta per tali giusti motivi ai popoli la facoltà di eligersi i proprii officiali ed avocata questa alla somma autorità del sovrano, nacquero contemporaneamente le concessioni che se ne fecero di mano in mano ai baroni per remunerazioni o di servigi prestati alla corona, o per aver sollevato con riguardevoli somme le urgenze del Regio Erario, o per aver vantagiato lo stato con accrescimenti di nuove popolazioni ne' feudi rustici, o per altri ragionevoli motivi. Tali concessioni dette comunemente in Sicilia privilegi furono netti e liberi da qualunque soggezione e, nel tempo che il barone concessionario ottenne dal re la prerogativa di eligere a suo piacimento gli officiali del suo feudo, non fu riservato ai suoi sudditi dritto alcuno di restringere colla previa proporzione dello scrutinio l'esercizio della concessione fattasi al barone. Lasciano i

sovrani l'uso dello scrutinio nelle comunità demaniali ed in quelle baronali ove la elezione non fu data al barone, ma per il corso di quasi tre secoli mai sentii parlare di scrutini in quelle università nelle quali il dritto di eligerne gli ufficiali fu dal re tramandato al barone.

Questa è la storia del fatto, e questo è il sistema col quale sempre in Sicilia è stato regolato un tale assunto, dalla notizia del quale va a conoscersi quanto sia ingiusta la nuova legge introdotta dal Tribunale col circolare de 13 febbrajo 1784.

Qual cosa più ingiusta di spogliar de' suoi dritti possessori che ne sono in godimento da secoli e secoli? Tali erano appunto i baroni della Sicilia nell'esercizio delle libere elezioni degl'ufficiali de' loro feudi. Qual maggiore ingiustizia di annullare in un colpo tante concessioni fatte dai serenissimi regnanti? Tale appunto è il caso di cui parliamo. I sovrani benefici concessero ai baroni la libera elezione degli ufficiali e, dove non può mostrarsi per l'antichità la carta del privilegio, vedesi questo rinnovellato colle reali promesse di mantenere e difendere i compratori ne' dritti acquistati per le comprate fattene *sub verbo regio*; e pure in oggi facendosi un fascio ed una maligna preterizione dei titoli più sicuri e più sacrosanti che vantar possa un possessore, quali appunto sono concessioni reali, possessori immemorabili ed assicurazioni sotto la reale parola senza interpellarsi il possessore; senza forma e figura di giudizio palatinamente, e come suol dirsi *ad modum belli* con un semplice ordine circolare si spogliano delle loro prerogative possessori tali i cui maggiori si fecero merito ad ottenerle o col spargimento del sangue in servizio della Corona, o con sovvenzioni di raguardevoli somme al Regio Erario, o con strepitose e segnalati servigii ai serenissimi regnanti. E qual maggiore ingiustizia di questa? Ma ciò non è tutto.

Vi è un'altra circostanza particolare che fa risaltare con maggior nitidezza l'ingiustizia del nuovo regolamento. Per legge stabilita dal Re Vittorio Amedeo, i Capitani delle città e terre del Regno, sian demaniali, sian baronali, obbligati sono a rispondere e pagar di propria borza l'importo de' furti che succedono ne' rispettivi territori di loro giurisdizione, quando in un brevissimo tempo non si facci da loro la prova del delitto, non si arrestino i rei e non si recuperi il furto. Nei luoghi baronali, quando manchi il capitano per deficienza di beni di fortuna a poter pagare l'importo

de' successi furti resta obbligato il barone del luogo a risponderne. Legge salutare e troppo giusta per il bene pubblico, che per freno all'audacia de' malfattori, e che rende sicure le vite e la robba de' viandanti, della quale il Tribunale della Gran Corte esige con ogni rigore la puntuale osservanza. E se in qualche tempo non ha portato l'effetto della sicurezza de' pubblici camini, ciò è divenuto dalla freddezza di qualche sede di Tribunale della Gran Corte, che non ne ha curato l'esatto adempimento. In forza di tale legge, il barone a cui appartenea la libera elezione del capitano del suo feudo dovea sempre pensare ad eligere persona che nelle occasioni disimpegnar potea la giustizia, e che fosse stata abile nelle occorrenze a pagare i successi furti; in caso diverso doveansi questi pagare dal barone stesso. In oggi però col nuovo stabilimento resta per una parte il barone obbligato alla responsabilità de' furti ove manchi il capitano, e per altro circoscritto a non poter destinare per tale carica persone che fossero di suo arbitrio, ma deve restringersi ad eligere quei soggetti che nello scrutinio dal Consiglio Civico gli vengon proposti. Può darsi ingiustizia maggiore di questa, di rendere responsabile il barone delle colpe e mancanze di un ufficiale subalterno, che da lui non si elige, e che venendole da altri proposto deve a forza eligerlo senza goder della libertà di rifiutarlo? La disposizione del Circolare del 1771, rinuovato nel 1784 su di questo articolo è troppo chiara:

Che lo stesso barone non si deve appartare di eligere gli ufficiali della nomina che si farà da chi conviene.

Come? Il barone non può esentarsi di eligere per capitani le persone che da altri gli vengon proposte nella nomina dello scrutinio e poi si vuole il barone stesso responsabile alle colpe e difetti di queste stesse persone non scelte a suo libero arbitrio, ma nominate e destinate da altri? Ed in qual legislazione si è mai veduto responsabile l'elettore delle colpe e difetti dell'eletto; quando lo stesso elettore non gode tutta la piena libertà dell'elezione?

Ma se in tale novità di restringersi ai baroni la libertà dell'elezioni degl'ufficiali de' proprii feudi ne risultasse il vantaggio de' popoli, giustificerebbe in qualche modo il fatto. Ciò però assolutamente non si verifica, anzi la novità fatta risulta direttamente in maggior danno e svantaggio de' cittadini di ogni università baronale, e che sia così rendesi pur troppo agevole il dimostrarlo. Nelle elezioni libere che faceano i baroni procuravasi di eligere per l'impieghi pubblici i soggetti più degni che si trovassero nelle comunità ed i più commodi

di beni di fortuna, giusto perché il barone, obbligato alla responsabilità delle colpe di taluni, guardavasi bene ad eligere persone che dotate non fossero di beni di fortuna. Porta la esperienza che qualora si danno impieghi pubblici e di amministrazione di giustizia a soggetti bisognosi, sempre procurano essi dar rimedio alle proprie urgenze con vendere la giustizia. Non sempre l'innocente può star sicuro della sua innocenza ed il reo, nelle corruttele dell'ufficiale povero, trova sempre un sicuro asilo alle sue colpe. Questo per l'appunto è il caso in cui siamo. Nei scrutinii che si fanno dai consigli delle università del Regno ha sempre il primo luogo la cabala, l'industria ed il partito; i soggetti non degni di salire all'impieghi pubblici trovano sempre dei fautori e dei partitarii per dargli luogo nelle proposte, ed il barone non potrà far del meno, senza controvenire alla nuova legge, di affidar le cariche pubbliche a soggetti tali che, quantunque non degni di coprirle, sono però stati proposti negli scrutinii per via di cabala e di raggio. Ed in tal maniera ecco aggravati i popoli, che soffrir devono di veder confidate in mani pur troppo indegne la conservazione delle loro vite e delle loro sostanze.

Ma di altri e maggiori sconcerti è causa la legge delli scrutinii emanata e non eseguita nell'anno 1771, e rinovata indi nell'anno 1784 con tante altre limitazioni tutte gravose al pubblico, ed impeditive la retta amministrazione della giustizia. Fu col circolare sudetto ristretta la libera facoltà dell'elezioni, che per tanti secoli godeano i baroni. Si vuole che l'impieghi fossero tutti annuali, che per un secondo anno non si possa confermare un ufficiale nello stesso incarico, che un soggetto vacar dovesse un anno da tutte le cariche, e che se non passan due anni non possa all'istesso impiego ritornare. Questo stabilimento è impossibile ad eseguirsi in certi piccioli luoghi, come per l'appunto sono i feudi dei baroni, senza doversi cadere in assurdi, ed assurdi gravissimi. In un luogo per esempio di mille, due mila ed anche tremila anime, come sono per lo più le popolazioni baronali, vi saranno appena dodici, o quindici persone nel ceto secolare che scarsamente san leggere e scrivere, e che intendano all'ingrosso le materie del foro e della legislazione. In ogni università esser vi devono certamente i seguenti ufficiali: un capitano, quattro giurati, un sindaco, un proconservadore, tre giudici, uno per il civile, altro per il criminale ed altro per l'appellazioni, un fiscale, un maestro notaro; e sono in tutti il numero di quindici. Dovendo dunque ogn'uno vacar da

tutti l'uffici per un anno, ne viene in conseguenza che dovrebbero esservi trenta soggetti almeno capaci a poter esercitare le cariche pubbliche, e questi stessi trenta soggetti esser devono tutti dotati di bastante capacità e probità, per potersi nelle loro mani confidar con sicurezza il deposito della giustizia. In una popolazione, come sopra si è detto, saranno appena dodici o quindici le persone civili letterate; da ove dunque dovrà pigliarsi il resto dei soggetti bisognevoli per occupar le cariche colle restrizioni ordinate dalla nuova legge delli scrutinii?

Ma qui gli autori delle novità, a cui sono univoche le risoluzioni date su questo articolo dal Tribunale della Gran Corte, dicono che se non vi è sufficiente numero di persone civili e letterate in un'universtà per potersi fare le elezioni con tutti i requisiti prescritti dalla nuova legge, che si allarghi la piazza de' soggetti e che, in mancanza di persone civili e letterate, si proponzano e si eliggano artisti, borghesi e gente da campagna. Ed eccoci con questa providissima determinazione caduti già negl'assurdi, ed assurdi gravissimi. Primieramente gli artisti, i borghesi e la gente di campagna viver devono e proveder devono le loro famiglie co lavori delle proprie loro mani, col sudore nelle loro officine, e col curare personalmente ai lavori della campagna, e quando obigar si volessero a dimettersi da tali cure, e risiedere tra le popolazioni per rendere giustizia ai popoli che a tutte le ore gliela ricercano, sarebbe lo stesso che condannarli a cadere nella maggiore miseria ed indigenza; e quando non volessero, come effettivamente non possono, alienarsi dalle cure de' loro mistieri e dai lavori della campagna, ne viene per conseguenza immancabile che, mentre nella popolazione la gente commette de' gravi disordini, il ladro fa de furti ed il facinoroso dei delitti, il capitano ed il giudice che accorrer devono o ad impedire o a gastigare il male se ne stanno alla campagna ad accudire ai loro lavori e gliene sarà data solo la notizia quando da quella dopo dei giorni farà ritorno.

Ma questo non è il maggior degli assurdi. I capitani sono in ogni popolazione i capi dell'amministrazione della giustizia, quelli che dar devono conto al Tribunale dei delitti che occorrono, ch'eseguir devono gl'ordini che le sono comunicati. I giudici sono gl'arbitri tra le contese e quei che determinar devono i litigi tra i contendenti. I giurati tengono l'amministrazione economica del pubblico, devono curarne l'annona, esiger e tener conto delle gabelle ed imposizioni,

colle quali corrisponder si devono i pesi fiscali, fare i pagamenti e tener conto e ragione di tutta l'amministrazione della comunità. Quando impieghi di simil natura si danno, come impreteribilmente dar devonsi per eseguirsi la nuova legge, a persone incolte e non letterate, resta certamente ben amministrata la giustizia da un capitano che né sa leggere gli ordini che le vengono, né sa scrivere ciò che nella sua popolazione è accaduto. I Popoli saranno ne' loro litigi e pendenze ben serviti a meraviglia da un giudice che non sa leggere un contratto ed una scrittura, e che non capisce i primi termini della legislazione. L'amministrazione economica dei pubblici feudi delle università starà assai bene confidata in mano di persone rozze ed incolte, che non posson leggere ciò che se le presenta, e che non san far di conto, né bilanciare l'introiti ed esiti di loro amministrazione.

Tali appunto sono gli assurdi provenienti dal nuovo introdotto sistema, de' quali già cominciano a provarsi le conseguenze, poiché è convenuto a varii baroni di piccole popolazioni, per non rendersi contumaci alla nuova disposizione del governo, promuovere agli impieghi di amministrazione di giustizia, i soggetti del ceto basso ed incolto.

Ma qui, per sostentare la novità fattasi e giustificarsi in qualche maniera lo spoglio fattosi ai baroni, nel toglierle la facoltà della libera elezione degli ufficiali soggettandoli alla legge dello scrutinio, si dà una ragione, ed è quella che così costumandosi nelle città demaniali in cui i consigli civici propongono i soggetti per scrutinio al Protonotaro del Regno, e questi avanza poi le nomine dei soggetti al re, quando lo stesso non si facesse nelle popolazioni baronali ne risulterebbe la conseguenza che il barone sarebbe colla libera elezione degli ufficiali più privilegiato dello stesso sovrano. Questa apparente ragione fu espressa nel biglietto di Segretaria che va inserito nelle circolari de 13 febbrajo 1784 nei termini seguenti: «Lo stesso nostro sovrano, che ha ordinata tale osservanza di legge (delli scrutini) è stato il primo ad eseguirla, poiché egli nella scelta degl'ufficiali delle città e luoghi demaniali osserva, e vuole osservata puntualmente, la lege delli squittinii, in maniera che sarebbe cosa scandalosa vedere li stati e luoghi demaniali ov'è regia la elezione degli ufficiali, soggetti e regolati dalla legge dello squittinio, ed esentati ed indipendenti poi i luoghi baronali dalla stessa legge, come se fosse maggiore della facoltà del sovrano quella de' suoi

baroni».

Veramente la conseguenza non può esser tirata con migliore giudizio, né la espressione di essa con maggior decenza. Si fa paragone tra il padrone ed il vassallo, tra il sovrano ed il suddito, tra la somma autorità del re e la ligia precaria giurisdizione de' baroni. Ma entramo per un poco in materia. La addotta meraviglia di sembrare impropria la esenzione dei baroni dalla legge dei squittinii, mentre vedesi osservata tal pratica ne luoghi del regio demanio, cessa e svanisce dell'intutto quando si riflette che il re è il padrone assoluto d'imporre quelle leggi che più piacciono al suo sovrano arbitrio. Il re ha voluto i squittinii per i luoghi di suo regio demanio, ed il re stesso per speciale grazia e privilegio ne ha esentati i baroni con concederle la libera facoltà delle elezioni. Si pone forse in dubio che il re possa fare eccezioni alle leggi comuni? Ne' luoghi di demanio ha voluto i squittinii, non li ha voluto nei luoghi baronali. V'è uomo così ardito che possa circoscrivere la suprema reale autorità?

Ma ciò non è tutto. Le leggi dei squittinii delle città demaniali non sono le stesse, che in oggi si han voluto imporre per i luoghi baronali. Una particolarità solo costituisce tra esse una differenza notabilissima: ne luoghi Demaniali si forma dal consiglio civico lo squittinio con nominarsi per ogni impiego tre soggetti, e si manda questo al Protonotaro del Regno. Il Protonotaro però non è legato nelle nomine che presenta al re di dover stare servilmente allo rimessole squittinio. Secondo sembra a lui o giusto o ragionevole cambia i soggetti proposti per un impiego, e li destina ad un altro, affatto non considera nella sua nomina taluni proposti nello scrutinio, e quando le circostanze lo esigono, propone ancora nelle nomine che presenta al re soggetti affatto non considerati nello squittinio. In somma per il Protonotaro lo squittinio altro non è che una notizia de' soggetti capaci di quella tale popolazione per cui è stato fatto, che non impone a lui obbligo di seguirlo, o che restringe in menoma parte le facoltà del suo luminoso impiego. Per i baroni però non fu disposto lo stesso. Anzi perché gli si volle togliere qualunque libertà e prerogativa, si dispone espressamente nel circolare de' 13 febbrajo 1784 di non potersi allontanare dai soggetti preposti nello squittinio. Eccone le parole: «Che lo stesso barone non si deve appartare di eligere gl'ufficiali della nomina che si farà da chi conviene». E niente diversamente nell'altro del

5 marzo 1785: «I baroni non possano eligere i capitani e i giudici fuori lo squittinio, altrimenti sarà nulla la elezione, e si devolverà a noi per elegere l'ufficiale in luogo dell'eletto fuori squittinio».

Tali brevissime parole importano tanto che togliersi ai baroni qualunque diritto e facoltà di elezione, e trasferirsi questa intieramente al consiglio civico, da cui si forma lo squittinio.

Ed in effetto ecco ciò che ha successo nella maggior parte delle terre baronali, riguardo alla formazione delli squittinii. Fissata l'idea de' consulenti nel voler fare risultare quel tale, o quel tal altro soggetto per capitano, per giudice o per altro impiego, propongono nella terna dei soggetti quello di loro piacere, accompagnando nella nomina due altri su quali o per povertà o per rilassatezza di costumi, o per altri ragionevoli motivi son sicuri che non potrà certamente il barone fissar la sua attenzione; ed in tal modo restringono dell'intutto la di lui libertà, verificandosi, che se bene nello squittinio la proposizione dei soggetti per quella tale carica apparentemente sia di tre, in effetto però non è di altro che di uno solo, e viene in conseguenza a verificarsi che il dritto dell'elezione è stato tolto intieramente ai baroni e trasferito al consiglio civico delle università.

Ed ecco bastantemente dimostrato ciò che in principio si propose, quanto la nuova legge degli squittinii sia ingiusta riguardo allo spoglio fattosi ai baroni della libertà nelle elezioni, gravosa ai popoli, perché si oppone direttamente alla di loro felicità, e dannosa alla retta amministrazione della giustizia, per i disordini che seco porta e per gli assurdi gravissimi che ne nascono.

Articolo IV

I baroni spogliati dell'elezioni de' giurati ed altri ufficiali subalterni alle amministrazioni dei patrimoni delle università

Ma l'impegno di ridurre in niente le prerogative e giurisdizioni dei baroni non restò solo nel soggettarli alla legge dello scrutinio per l'elezione degl'ufficiali; si volle ad essi dare un altro colpo quanto più sensibile altrettanto nuovo e strepitoso, e quello si fu di toglierle affatto la elezione dei giurati, sindaci, acatapani, detentori, tesoreri, archivari, predicatori, medici e simili, che pria faceano nelle proprie loro università. Tali nuovi regolamenti si

videro nascere con due ordini circolari del Tribunale della Gran Corte, uno sotto li 10 Gennaro ed altro sotto li 5 marzo 1785. Si dà per ragione di tal novità primieramente *che i baroni abbian fatte per il passato tali elezioni senza averne facoltà; in secondo che dal re Federico e dal re Ferdinando il Cattolico era stato stabilito doversi tali elezioni far per sorti e per scrutinio; in terzo luogo che l'interessi dell'università sono opposti all'interessi del barone, il quale non deve perciò eligere coloro che ne sono l'amministratori; in quarto che la elezione de' giurati non può derivare dalla concessione del mero e misto. E finalmente locché fu aggiunto nel circolare de 5 marzo 1785, che gli acatapani, tesoreri, detentori, archivarii, predicatori, avvocati, procuratori, medici ed altri non si devono eliggere dai baroni, perché ufficiali subalterni dei giurati e pagati dal peculio delle università.*

Per dimostrarsi la insussistenza della prima ragione, che i baroni abbian fatte tali elezioni senza averne facoltà, basta il considerare che la maggior parte de' baroni, quelli cioè che da tre secoli in qua ottennero la facoltà di popolare e di ridurre in università i feudi che prima eran rustici, locché vale a dire senza popolazioni, tengono espresse nelle carte di tali concessioni le facoltà di poter eligere, nonché gl'ufficiali di giustizia, come sono capitani, giudici, fiscali e simili, ma bene anche i giurati e tutti gl'altri amministratori delle università. E quei baroni possessori di feudi con antiche popolazioni, tuttoché per la mancanza di scritture antiche che vi è nella Real Cancellaria e ne' pubblici Archivi del Regno, non potessero mostrare i privilegi di loro antichissime concessioni, tengono però nella elezione de' giurati un possessorio immemorabile, fin da quel tempo quando, come dimostrossi nell'articolo precedente, stimò bene il Sovrano, per la retta disciplina e per la quiete delle popolazioni, toglier via l'uso degli scrutini e delle elezioni degl'ufficiali che faceansi in ogni comunità dagli stessi cittadini ed avocò a sé le elezioni per le città e terre del Regio Demanio, dando ai baroni quelle delle di loro rispettivi feudi.

Se adunque lo esercizio di tale dritto di eligere i giurati proviene ai baroni dai due più puri fonti, quali sono quelli della real concessione e del possessorio immemorabile, come ora nel circolare del Tribunale della Gran Corte così francamente si asserisce essersi fatte dai baroni tali elezioni senza averne facoltà?

Ma a questo passo, conoscendosi dagli autori di tante novità il contrapeso che recano le concessioni fatte ai baroni della espressa elezione de' giurati ne' privilegi delle popolazioni, si pone in campo una nuova dottrina ripugnante diametralmente alla sovrana autorità del re ed alla costante disciplina osservata per tanti secoli nel Regno di Sicilia. Comeché tali privilegi di popolazioni sono per lo più stati dati a nome de' serenissimi regnanti dal viceré del Regno sotto la visione o del Sacro Regio Consiglio o dal Collaterale Tribunale del Real Patrimonio, pretendesi non doversi di tali concessioni tener conto, e passarle come carte apocrife e di nessun valore, perché non firmate immediatamente dal re.

Qualora nel Regno di Sicilia dovesse pigliar voga una tal nuova sentenza, e dovessero riconoscersi per invalidi tutti gli atti, concessioni, vendite di beni fiscali, e demaniali fatte dai viceré sotto la visione del Sacro Regio Consiglio o del Tribunale del Real Patrimonio, avverrebbe al Regno tutto lo stesso che avvenne alla terra nella generale inondazione dell'Universale Diluvio, vale a dire di essersi fatto un masso di materia informe di tutto il fin allora creato: terra, alberi, piante, cadaveri di uomini, di animali volatili e terrestri, pesci ed ogn' altro che vi era sulla faccia della terra, dal che ne avvenne che, scolate le acque e preso dalla terra un aspetto tutto diverso di quello che era in prima, si rinviene in oggi ciò che appartenea al mare sulle vette dei più alti monti, e ciò che era proprio della terra viene su dal profondo del mare. Quando in Sicilia riconoscer si dovessero per illegitimi e mancanti di potestà, le concessioni, le vendite e gl'atti tutti fatti dai viceré a nome del re, e sotto la visione de' Tribunali collaterali, niuno sarebbe più sicuro del possesso de' suoi beni, de' suoi dritti e delle sue pertinenze.

Dacché dopo la morte del re Martino il Giovane avvenne alla Sicilia la disgrazia di perdere la residenza de' suoi sovrani, fu stabilita la illustre e troppo luminosa carica dei viceré, cui da' sovrani fu affidato il governo del Regno tutto. Quali state fossero le ampie facoltà annesse e di tempo in tempo comunicate a tal raguardevole impiego si leggono distintamente nei Capitoli, nei Statuti, nelle Prammatiche e nelle Sanzioni del Regno ai titoli *De officio et dignitate proregis* e per antichissimo sistema non mai posto finora in controversia. Qualunque contrattazione che si facci tra la Regia Corte e i particolari, sia di compre, di vendite, di concessioni, di gabelle e simili è sempre proceduto con un atto in cui interviene

a nome del re il viceré col Sacro Consiglio e coi Tribunali collaterali della Gran Corte e del Real Patrimonio. Ed in quei casi che o per l'importuna della materia, o per una maggior cautela ricercata dai timidi contraenti particolari si è voluta una ratifica o conferma del re, ciò si è posto per clausula e patto espresso nella stipolazione dell'atto. Ma ove tal condizione non vi sia, l'atto viceregio sotto la visione del Sacro Consiglio o de' Tribunali collaterali è stato sempre riputato un atto compito, irrevocabile, e che non abbi bisogno di ulteriore reale approvazione. Tale finora è stato nel Regno di Sicilia, e per il corso di ormai quattro secoli, il sistema di legislazione ed il regolamento di disciplina sull'articolo delle contrattazione col fisco regio. Alle tant'altre novità introdotte ora di fresco, vi si vuole aggiungere quest'altra di riputarsi invalide le concessioni fatte dai viceré sotto la visione del Sacro Consiglio e de' collaterali Tribunali, senza riflettersi quanto ciò sia contrario alla buona fede de' contratti, al decoro della Corona ed alla autorità comunicata dal sovrano ai suoi viceré ed a tutti gl'ordini della magistratura.

Si passa nel circolare alla seconda ragione che *dal re Federico e dal re Ferdinando il Catolico era stato stabilito doversi l'elezioni de' giurati fare per sorti e per scrutinio*. La insussistenza di tal addotte ragione conoscesi facilmente quando si rifletta l'anacronismo in cui caddero gli autori di queste novità, qual era il sistema dell'elezioni degl'ufficiali nelle università, così demaniali come baronali. Nei tempi del regno del re Federico fu già esposto precedentemente nell'articolo III di questo scritto. Non avea fin allora il re avocate a sé le elezioni e nelle comunità elegeansi gl'ufficiali dagli stessi cittadini a sorte, come allora diceasi per bussola. I disordini gravissimi che seco portava un tale regolamento produsse nel decorso che il re avocò a sé il dritto delle elezioni e si introdusse la legge delli squittinii, che altro non era se non che una relazione che davasi al re de' soggetti più idonei ad esercitare l'impieghi delle comunità per egli poterla aver presente nelle elezioni. Tale sistema era in esercizio nel regno del re Ferdinando il Cattolico e se ne ordina per conseguenza l'osservanza negli addetti Capitoli del Regno. Nel tempo però in cui nacque tale osservanza, per cui il sovrano per giustissimi motivi tolse ai popoli la libertà delle elezioni e questa incorporò alla sua suprema reale autorità, nacque ancora un'altra osservanza: e quella si fu che il re, per remunerare i servigii prestati da varii baroni alla Corona, loro concesse il dritto dell'elezioni

dell'officiali di giustizia e giurati ne' proprii feudi. Ed infatti vediamo che varii baroni erano in possesso di tale prerogativa fin sotto il regno del re Alfonso, del re Giovanni e dello stesso re Ferdinando il Cattolico ed anteriormente e posteriormente dell'anno [manca nella fonte], quando fu emanata la legge di doversi fare l'elezione per squittini. La giusta intelligenza adunque di tale legge quella esser deve che fu essa fatta per le università demaniali e per quelle baronali ove il dritto delle elezioni non era stato dai sovrani tramandato per concessioni al barone.

Ma qui potrà dire taluno si dimostrino adunque da' baroni tali regie concessioni di poter eligere gli officiali ed i giurati ne' feudi di loro pertinenza. Ad una tale richiesta vien consentaneo e nasce purtroppo facile la risposta: le concessioni fattesi dal regno dell'imperadore Carlo V in qua, tempo in cui la Real Cancelleria ed i pubblici archivi del Regno sono intieri e non ben coordinati, si dimostrano benissimo dai baroni, tuttoché per disgrazia neanche con tali concessioni alla mano si è voluta rendere la giustizia che se le appartiene. Delle concessioni anteriore però fatte in tempo precedente al regno dell'imperadore Carlo V, se non se ne trovano i registri per causa della somma mancanza di scritture della Real Cancelleria e negl'archivii pubblici, e non possono in conseguenza dai baroni esibirsi le carte delle concessioni, si dimostra però benissimo un antico e non interrotto esercizio di tale facoltà anche ne' tempi vicinissimi anteriori e posteriori al Capitolo del re Ferdinando il Cattolico.

È cosa troppo nota che la Real Cancelleria e l'archivii de' Tribunali del Regno di Sicilia sono mancantissimi per le varie accadute vicende, e solo dall'anno 1520 in poi trovasi in essi una mediocre coordinazione di registri. E l'archivii particolari dei baroni sono in stato peggiore per le varie successioni di diverse famiglie accadute nei feudi, talché le carte originali de' loro privilegi e concessioni sono affatto o perdute o poste in oblio, o possedute in oggi da persone che non vi hanno interesse. Come è adunque possibile in oggi ai baroni il poter dimostrare le carte delle antiche concessioni fatte da' serenissimi regnanti tre o quattro secoli addietro? Conobbero una tale impossibilità anche ne' tempi antichi li stessi serenissimi regnanti, in grado che quando in varii tempi i baroni furono inquietati dal fisco con obbligarli a dimostrare le carte delle concessioni de' loro feudi e de' loro possessi, furono dai re

più di una volta emanate leggi quali trovansi registrate nei capitoli del Regno, colle quali fu stabilito che si lasciassero i baroni nel godimento dei loro possessi senza più obbligarli a dimostrare i titoli dei loro acquisti e delle concessioni che ad essi ne furon fatte.

E qui cade a proposito il rimarcare che dagl'autori di tante novità si recan sempre le autorità de' Capitoli del Regno e si cela, per rimettersi in esercizio la puntuale osservanza di essi, in tutte quelle cose che posson risultare contrarie ai baroni, come appunto lo sono i capitoli del re Federico e del re Ferdinando il Cattolico, recati in mezzo per l'elezione degl'officiali e giurati, ma poi li stessi Capitoli del Regno si vogliono per apocrisi e per leggi sulle quali non debbas fare attenzione in tutti gl'altri articoli che favoriscono o possono favorire i baroni. E con tale strano sistema si dan per sospetti i capitoli del re Giacomo che stabiliscono i termini de' pesi fiscali; per intrusi i capitoli *Volentes* e *Si aliquem* del re Federico che accordano delle prerogative ai baroni; per sospetti quelli del re Martino fatti nel Parlamento di Siracusa, coi quali furono distinti i fondi del regio demanio dai feudi baronali, e quei del re Alfonso, che esentarono i baroni dall'obbligo di giustificare i titoli degl'acquisti de' loro feudi e per carpiri ed estorti quelli del re Ferdinando il Cattolico, che liberarono i baroni dalle istigazioni fiscali del celebre Giovan Luca Barberi.

Siegue la terza ragione espressa nel circolare *che l'interessi delle università sono opposti all'interessi del barone, il quale non deve perciò eligere coloro che ne sono l'amministratori.*

Per potersi discorrere posatamente su questo articolo sarebbe necessario in prima richiedere a chi compose il circolare quali siano questi interessi dei baroni opposti a quelli delle università. Si sa generalmente in Sicilia che i patrimoni dei baroni sono del tutto divisi e distinti dai patrimoni delle università dei loro feudi. Il patrimonio del barone consiste quasi universalmente in terre date a censuari ed enfiteuti, a terraggieri, a bracciali ed erbaggieri, ritraendo da essi annualmente o il censo, o il terraggio, o la paga del pascolo. Sono tra i feudi baronali le responsioni del dritto del suolo ove sono fabricate le case, le baglie, o sia paga di pascolo de' confinanti, certe antiche privative o di macelli o di forni o di vendite di comestibili ed altri simili.

I patrimoni poi delle università su de' quali corrispondono i pesi fiscali e suppliscano agli esiti politici della popolazione sono

universalmente le gabelle sul macino e consumo, gabelle imposte sull'estrazioni dei frumenti, dell'ogli, de' vini, e di altri simili generi di prodotti. Taluni profittano su quei pezzi di terre stabilite in prima per comuni ad uso publico e per dati al corpo delle università per ritrarne gabelle con cui potessero corrispondere ai pesi pubblici; in altre poi si fanno delle tasse testatiche per supplire all'egualazione del proprio patrimonio. Nella generalità insomma niente han di comune i feudi e le rendite baronali coi fondi e colle rendite delle proprie università. Quelle sono di un genere e queste di un altro troppo tra sé distinti e diversi. Potranno esservi alcuni casi particolari che facciano eccezione alla regola generale, ma questi o son troppo pochi o almeno non sono tanto ovvii quanto partorir possano un sconcerto nel tutto.

Ov'è dunque questa decantata opposizione d'interessi tra barone ed università? Niente ottiene il barone quando i fondi dell'università ottenessero una maggiore annuale rendita e niente l'università profitta quando vanno indietro le rendite baronali, anzi tutto al contrario.

Nel sistema in cui finora si ha vissuto, una delle principali sollecitudini dei baroni quella si è stata di vantaggio per quanto sia stato possibile l'introiti delle loro rispettive università, poiché, siccome i baroni in forza della prammatica emanata l'anno [manca] nel regno del re Filippo [manca] sono stati responsabili in vantaggio del Regio Erario alla sodisfazione delle tande e donativi dovuti dalle loro università, è sempre stato un loro principale interesse il far sì che non mancassero o diminuissero l'introiti delle loro università, onde la Regia Corte venisse dai rispettivi giurati puntualmente pagata e soddisfatta.

Per giustificarsi però la insussistente ragione dell'opposizione d'interessi tra barone ed università proposta nel circolare, recano gli autori delle novità l'esempj di alcuni baroni, che impossessatisi delle rendite e fondi delle proprie università se ne hanno appropriata l'amministrazione e convertiti in loro vantaggio gli avanzi. Ma qual ragione è mai questa? Perché adunque alcuni pochi baroni si son resi delinquenti di concussioni e di appropriamento de' beni di loro università, si spogliano tutti gl'altri non rei di simil delitto delle godute prerogative e di quei privilegi, di cui sono stati fatti degni dalla clemenza e benignità dei sovrani? Iddio avrebbe perdonato i peccati dei popoli di Sodoma e di Gomorra se tra una moltitudine

di scelerati avesse rinvenuto quaranta, trenta e finanche dieci innocenti. Qualunque regolato governo nei delitti della moltitudine gastiga pochi rei in modoché tra mille non se ne scielgano più che due o tre, e si conservano gl'altri sulla saggia riflessione di quel antichissimo adagio *parcendum multitudini*. Qui al contrario nel nostro caso per sei, otto o dieci baroni, che commisero eccesso nell'appropriarsi i beni di loro università, se ne gastigano trecento che sempre stati sono nei limiti di loro dovere, si spogliano di loro prerogative e confondesi così stranamente in una sorte stessa il reo coll'innocente. Esigea la giustizia di gastigarsi e togliersi ben anche l'esercizio di loro prerogative a quei baroni scoverti rei di appropriazione dei beni di loro università, ma non è consentaneo al dritto gastigare in un intiero ceto le colpe commesse da puochi particolari di esso.

Resta finalmente a porsi in veduta l'ultima delle ragioni espresse nel circolare in giustificazione dello spoglio fattosi ai baroni dell'elezioni de' giurati di loro università, e questa si è che *l'elezione de' giurati non può derivare dalla concessione del mero e misto*. Su questa ragione vi sarà poco da dire, poiché i baroni mai sono entrati nell'idea di asserire provenire in essi dal mero e misto la prerogativa di eligere i giurati delle università. Sonovi infatti varii baroni che non godono mero e misto e pure sono stati finora in possesso di eligere i giurati nelle proprie università e cotanto in favor di essi varie sentenze dei Tribunali del Regno approvate dal sovrano, potendosene citare per ragion di esempio quella proferita dal Tribunale della Gran Corte con quattro giudici aggiunti in favor del principe di Castel Reale, che non gode mero e misto, per l'elezione dei giurati ed altri ufficiali della terra di Naso, quale sentenza venne poi confermata con un reale dispaccio.

A tutto ciò che fu stabilito dal Tribunale della Gran Corte col circolare de 10 gennaio 1785 vi si volle fare una notabilissima aggiunta coll'altro del 5 Marzo dello stesso anno, e quella si fu di spogliarsi anche i baroni delle elezioni degl'acatapani, tesorieri, detentori, archivarii, predicatori, avvocati, procuratori, medici ed altri, sulla ragione *che questi sono sodisfatti dal peculio dell'università*, e si trasferi il dritto di tali elezioni nei quattro giurati e sindaco di ogni comunità. Ma perché andò a conoscersi che, obbligati i baroni a favore del regio erario alla responsabilità de' pagamenti delle tande e donativi regi in vigor della prammatica

dell'anno [manca], poteano essi reclamare dell'ingiustizia di tal nuova disposizione, perché per una mano si vogliono obligati ai pagamenti sudetti, e per l'altra gli si tolgon l'elezioni di quell'ufficiali ch' esiger devono le rendite e custodire il denaro coi quali adempir devonsi tali pagamenti, per legge di equità, con nuovo circolare del Tribunale del Real Patrimonio sotto li 7 Giugno 1785, furono i baroni assoluti dal peso di tale responsabilità, ed ordinossi che i tesoreri, presso de' quali custodir devesi il denaro delle università, non più da soli giurati e sindaco, ma che dal Tribunale fossero eletti previa la nomina da farsene in ogni anno dai giurati e da quattro deputati eletti dal civico consiglio.

In tal nuova disposizione è difficile il determinarsi se si abbia fatto più male ai baroni con togliersi il dritto dell'elezioni o all'interessi del Regio Erario col diminuirsele la cautela che prima avea per i puntuali pagamenti delle tande e donativi regi. Per sistema invalso fin da quasi due secoli restava al Regio Erario assicurata l'esigenza delle tande e donativi dovuti dalle università baronali dalla responsabilità dei propri baroni. Tal sicurezza portava seco la conseguenza che poco fastidio recava ai ministri incaricati dell'esigenza delle regie entrate la riscossione di quelle dovute dalle comunità baronali. I Percettori delle tre valli in cui divideasi la Sicilia, scaduto il tempo della maturazione de' pagamenti, ove trovavano attrasso, fatte le prime escussioni contro i giurati rispettivi ed amministratori contumaci al pagamento, quando da queste non ritraevasi pronto profitto di pagamento rivolgevano le coercizioni contro del barone, che non potea esentarsi dal pagamento. Da che ne proveniva che la cura principale del barone quella si era di eleggere giurati, tesoreri ed altri subalterni i migliori soggetti e più responsabili del suo feudo, e che le rendite dell'università fossero bene amministrate, onde ai tempi stabiliti non fossero mancati i puntuali pagamenti alla Regia Corte, e porre così al coverto la sua responsabilità.

Con tal salutare regolamento sono stati sempre con puntualità corrisposte al Regio Erario i pagamenti delle tande e donativi dovuti dalle università baronali, né mai di essi se ne è fatto alcuno attrasso. In oggi però interdotta ai baroni la elezione dei giurati ed altri amministratori pecuniari delle università, tolta loro la cura ed intelligenza sull'amministrazione de' fondi pubblici delle stesse e liberati essi dalla responsabilità de' pagamenti in favor

della Regia Corte, l'affare camina troppo diversamente, ed il tempo farà certamente conoscere qual grave danno ne risulterà ai reali interessi. È appena scorso un anno da che ordinossi tal nuovo sistema, e già i Percettori del Regno confessano essersi fatti più attrassi di pagamenti in quest'anno di quello, che prima se ne potean fare in dieci, ed ove prima, qualora succedeva un attrasso, riparavasi il tutto e poneasi al coverto l'interesse del Regio Erario con una significatoria e con una semplice coercizione che si ordinava contro il barone, conviene in oggi ripescare il denaro destinato per i pagamenti dei pesi fiscali dalle mani de' giurati e tesoreri, gente per lo più povera e sempre pronta a convertire in suo profitto qualunque denaro che gli capiti nelle mani.

Ma non solo dannosissima all'interesse del Regio Erario come si è dimostrato risulta tal nuova disposizione di rimettersi ai giurati la elezione degl'officiali subalterni incaricati della cura economica delle università, ma ben anche si è aperto con questa un vasto campo di gravissimi danni agl'interessi delle università istesse. I sindici e detentori, i tesoreri, gli archivarii e simili officiali quelli sono che nelle rispettive loro incombenze vegliar devono nel tenere bilanciati a dovere i conti delle amministrazioni delle pubbliche entrate, che gli affitti delle gabelle e de' fondi delle università fossero fatti dai giurati senza frodi, che il denaro non passi o resti nelle di loro mani, e qualora scuoprissero o inganni o frodi o malversazioni nelle amministrazioni giuratorie, tengon l'obbligo di darne conto e ragguaglio ai superiori. Nel primiero sistema caminava l'affare a dovere, poiché eletti tali officiali dal barone erano indipendenti affatto dai giurati, vegliavano su di essi ed erano come tante spie della loro condotta, e ad ogni passo di disordine che scuoprivano nell'amministrazione giuratoria ne davan conto ed avviso al barone, per egli poter emanare quelle opportune providenze e ripari più convenienti all'interesse del pubblico. Col nuovo sistema però tali officiali, perché eletti o proposti dai giurati, esser devono sempre persone da essi dipendenti, né su di altri soggetti cascheran certamente tali elezioni se non in quelli che i giurati crederanno i più opportuni alle di loro particolari mire e ai di loro vantaggi. Ed ecco in tal maniera rovesciato il buon ordine delle amministrazioni delle pubbliche rendite delle università, resi i giurati dispotici e liberi dal timore di quei che vegliar potevano all' integrità di loro amministrazione.

I primi effetti di tal irreparabile disordine si son veduti nell'occasione della carestia scovertasi nella primavera dell'anno 1785. Sono stanchi i ministri del Tribunale del Real Patrimonio nello scuoprire, esaminare e dar qualche riparo ai gravissimi disordini occorsi in tutte le comunità baronali, nelle amministrazioni de' peculii e dell'annona frumentaria. Eran già i rispettivi giurati, in veduta de' circolari de' 10 gennaio e 5 marzo, sciolti dal timore dell'occhio vegliante del barone, onde inaudite furono le frodi che si commisero in questo ramo di pubblica economia. Compravansi i frumenti ad un prezzo e passavansi ad un altro, a danni del povero si assolvevano dalle contribuzioni delle rate frumentarie quei che con regali e denaro si acquistavano la grazia dei giurati, si caricavano di maggiori contribuzioni gl'altri, o che non volevano soggettarsi a tali iniqui prestazioni, o che per altri motivi aveansi tirato addosso lo sdegno de' scelerati amministratori. Gridavano i popoli di essere vessati e perivano le famiglie tra la miseria e la fame; il povero era costretto a mangiare mescolato colle lacrime pessimo pane ridotto alla quarta parte del solito peso; i baroni non poteano apprestare riparo alcuno perché sciolti i giurati dalla soggezione di essi si faceano un punto di gloria della indipendenza e del dispotismo. I ministri del Tribunale del Real Patrimonio non poteano reggere al peso de' tanti e tanti ricorsi, che da tutto il Regno le venivano per le pessime amministrazioni de' rispettivi giurati; e portando seco le providenze di questo Tribunale una indispensabile lungheria per il sistema col quale è piantato, o scarsi o fuor di tempo uscivan gl'ordini per dar riparo a tanti sconcerti, e nel mentre i popoli lottavano colla penuria, colla fame, e colle concussioni degl'ingordi locali ufficiali, i baroni soffrivano la doppia pena e di non poter dare riparo alle affezioni de' loro sudditi e di vedersi spogliare delle antiche prerogative di loro famiglie.

Né il disordine in questo solo consiste. La elezione degl'officiali subalterni alle amministrazioni delle università, de' predicatori, medici, avvocati, procuratori, lasciate nel libero arbitrio de' rispettivi giurati, sono una sorgente inesausta di cabale, di machine e di dissidii fra essi, ogn'uno vuol dar preferenza al congiunto, all'amico ed al dipendente. Nascono da ciò aspre contese che finiscono con inimicizie, con dispendii e con litigii. I ministri del Tribunale del Patrimonio potran se vogliono confessare questa verità, da poichè da che nacquer questi nuovi regolamenti trovansi essi sopraffatti

ed in stato da non poter reggere al peso delle infinite contese avanti di essi portate, e per causa delle amministrazioni, e per l'elezioni fatte dai rispettivi giurati delle comunità baronali del Regno. E bisogna confessarsi da chi non abbia impegno di occultar la verità che il nuovo sistema introdotto nelle elezioni dei giurati ed officiali ad essi subalterni ha portato nel Regno sconvolgimento tale in tutti gl'ordini delle cose, a segno che se mai il re, per effetto di sua somma giustizia e clemenza, si compiacesse ordinare di rimettersi il tutto nello stato primiero, non basteran certamente vent'anni per riordinarsi tutto lo che in men di due è stato così stranamente sconvolto.

Articolo V

L'esercizio della mano baronale che godeano i baroni per l'esigenza dei loro crediti ristretto e quasi annullato

Ma l'ordita persecuzione contro tutto il ceto dei baroni del Regno non terminò con essersi tolti dalla loro giurisdizione l'officiali di giustizia, con proibirle le carcerazioni dei sudditi né con toglierle la libertà nella scelta degli officiali e collo spogliarli affatto della elezione dei giurati ed altri subalterni incaricati delle amministrazioni delle comunità. Si volle ben anche passare ad una intrapresa più forte e quella si fu di restringerle e quasi ridurre in niente l'esercizio della mano baronale. Lo che fu eseguito con un ordine circolare del Tribunale della Gran Corte diviso in diciotto articoli ed emanato sotto li 15 ottobre 1785. Si dà per base e per motivo di questa nuova penzata providenza *l'abuso che faceano i baroni nell'esercizio della mano baronale, o perché ignoravano fin dove potesse estendersi, i loro governadori e segreti, o per durezza, o per altra causa, dopo di avere assicurati i crediti passavano alla vendizione dei pegni ed altri atti giudiziarii.*

Fatto tale preambolo, si proibisce ai baroni il poter vendere la robba de' loro debitori, il poter carcerare le persone ed il poterne incorporare i beni, e si trasferiscono tali giurisdizioni ai soli giudici locali; viene interdetto agl'amministratori dei baroni il poter pubblicare bandi anche per le materie appartenenti agl'interessi del barone, e si proibisce fin anche l'accollo forzoso delle terre, supponendosi ciò direttamente contrario alla disposizione della Prammatica del 1646, di cui si recano anche le parole, ma fino a

certo segno e non intieramente.

Con tutte e tali nuove disposizioni egli è certo che si è fatto gran male agl'interessi dei baroni, ma sarà del nostro assunto il dimostrare e porre in veduta che maggior ne risulta all'agricoltura generale del Regno, con svantaggio gravissimo dei commodi popoli e dell'interesse del regio erario.

Dobbiamo noi stabilire per verità incontrastabile che la ricchezza e felicità del Regno tutta dipende dalla maggiore o minore coltivazione delle terre e che negl'introiti del regio erario il ramo più interessante è quello che proviene dalle tratte de' frumenti, degl'ogli, delle sete, dei vini e di tutte le altre produzioni della terra. Più che si coltiva, più si produce, e più che si produce, più si vende ai forastieri e più crescono in conseguenza i commodi delli popoli e gl'introiti della Corona. È stata tanto conosciuta tal verità in tutti i tempi, quanto uno dei primi oggetti della legislazione quello sempre è stato di proteggere e promuovere l'agricoltura, accordare dei privilegi e commodi a chi procura l'avanzamento di essa e di rimuovere tutti gl'ostacoli che a tal interessante oggetto fossero contrarii. È anche verità innegabile che la coltivazione maggiore si fa nei feudi baronali, onde ne vien da se la conseguenza che quanto più sia promossa la coltivazione nei fondi baronali, tanto più crescono le raccolte nel Regno e tanto più si accrescono i commodi dei popoli e gl'introiti del regio erario. Al contrario, non promossa o impedita la coltivazione dei fondi baronali, vedesi crescere la miseria nel Regno e diminuite notabilmente le rendite della Corona.

Il sistema della coltivazione nei fondi baronali è il seguente. Nei feudi atti a seminerio, il barone dona le terre ai suoi coloni per il corso di due, tre o quattro anni, o a terraggio o a gabella; fornisce a tutti i coloni dei commodi onde potessero essi comprare del bestiame; appresta i frumenti necessari alla semina e nel corso dell'anno gli dà i soccorsi, od in frumento od in denaro, onde potessero essi compire tutta la coltivazione. Tutto ciò si fa dal barone perché è sicuro che, colla mano baronale, non può essere defraudato dal colono nel tempo della raccolta, quando egli col ritratto della produzione dee sodisfare il debito contratto ed il barone – nella sicurezza della esigenza e che in caso d'impuntualità o di frode può agire contro il suo debitore con coercizioni reali e personali, con incorporazioni e vendizioni di effetti – non dubbita di sborzare nel corso dell'anno migliaia e migliaia di scudi in frumenti

ed in denari per dar comodo ai suoi coloni in tutt'i bisogni della coltivazione delle terre.

Nei terreni poi che non comportano seminerio di frumenti e che sono stati dalla natura formati o inaccessibili all'aratro o coverti di boscaglie e di pietre, si usa un'altra sorta di coltivazione. I baroni dan questi ai suoi coloni a cenzo enfiteutico colla responsione di un annuale canone e forniscono loro i mezzi con soccorsi, ed in generi ed in denari, onde poterli rendere atti alla coltivazione con farvi delle piantaggioni di ulive, di mori, di vigne e di frassini ed altri vegetabili, e nel corso dell'anno per poter fare i necessarii acconci di coltivazione, stando nella sicurezza che l'esercizio della mano baronale li ponga nel tempo delle raccolte al coverto dalle frodi e dalle impuntualità del colono, così nell'esigenza dell'annuo canone, come nel rimborso delle somme e generi soccorsi in tutto il giro dell'anno.

Or quando si toglie al barone una tal sicurezza, come infatti se gli ha tolto nel nuovo circolare col proibirle le coercizioni reali e personali sul debitore, coll'impedirle le aggiudicazioni e vendizioni dei beni di esso, e ne viene per conseguenza immancabile che il barone non può più rischiare tanti migliaia di scudi sulle teste di poveri coloni e bracciali, quali dalla nuova legge sono autorizzati a pagare il debito quando vogliono ciò fare e resi esenti dal timore delle escussioni reali e personali, onde bisogna restringere le sue economie e non dar più i comodi che ha dato per il passato ai coloni coi soccorsi per seminare e coltivare le terre e per promuovere nei suoi feudi l'agricoltura. E da tal conseguenza ne viene l'altra più funesta e più irreparabile che sottratti ai coloni i comodi della coltivazione manca l'agricoltura, diminuiscono le raccolte e le produzioni e cresce la povertà nel Regno; pochi saranno i generi di sopravanzo all'interno consumo e che potran darsi fuori in esportazione, ed il danno di tal diminuzione ricade tutto al regio erario colla minorativa de' dritti di tratte, uno de' rami più importanti della Reale Azienda.

Ma se questi son danni, che quantunque certi a succedere riguardano però il tempo futuro, altri ve ne sono già accaduti e successi nel corso del primo anno da che fu fatta la nuova legge della restrizione della mano baronale, legge che intieramente distrugge l'agricoltura nel Regno.

I baroni, oltre al comodo di apprestar soccorsi di frumenti e denari a quei coloni addetti al lavoro delle proprie loro terre, davano

un altro comodo agl'abitatori de' feudi, tutt'oché non fossero coltivatori di terre degli stessi baroni. Ne' fondi baronali non tutte le terre sono di proprietà del barone. Ve ne sono di quelle possedute da chiese, da luoghi pii e da particolari che niente pagano al barone, forse perché furono dismembrazioni anteriori all'infeudazione o per altri titoli che rende oscuri ed ignoti l'antichità del possesso. Tali terre possedute dai particolari si danno in gabella a bracciali ed a borgesesi, i quali non tenendo forze per seminarle e per coltivarle ricorrono ordinariamente al barone per ottenere frumenti e denaro onde appresta per esigerne nello raccolto altrettanto di quello che ha dato, colla sola eventualità del beneficio e danno che seco porta la legge delle valute e mete de' frumenti abbracciata universalmente nel Regno tutto, sicuro nelle prerogative che seco porta la mano baronale di non poter essere attrassata nel pagamento. Colla apprestazione di tal comodo che dona il barone, il particolare truova agevolmente chi si pigli in gabella il suo fondo; il borgesese ed il bracciale accresce l'industria de' suoi lavori e la coltivazione riceve nel Regno un notevole augumento. Tolta in oggi al barone la sicurezza dell'esigenza colla restrizione della mano baronale, n'è venuta in seguito – se non per ora una totale sospensione di tali comodi che apprestava agl'abitanti del suo feudo – una però certa e sensibile diminuzione; e per tale motivo nella semina dell'anno 1785, che seguì subito dopo uscito il circolare, colla restrizione della mano baronale tanti e tanti baroni sospesero di dare i soliti soccorsi ai lavoratori delle terre particolari de' loro feudi, onde ne venne che quantità grande di terre restò in quest'anno non seminata, a segno che si fa un conto di aver certamente mancata di una quinta parte nel Regno l'ordinaria semina del frumento.

Né per porre al covertò l'interessi de' baroni in questo ragire di prestazione di semenze e soccorsi senza del quale non possono certamente sussistere nel Regno di Sicilia il seminerio e l'agricoltura, giova il rimedio proposto nel circolare di ricorrersi al giudice locale per ottenersi l'esecuzioni reali e personali contro dei debitori e per potersi passare alle incorporazioni, aggiudicazioni della loro robbia. Lasciamo star da parte primieramente la indecenza alla quale nessun barone sensato potrà soggettarsi, ch'è quella di dover ricorrere e dar preghiere per ottenere giustizia contro del suo debitore ad un giudice ch'egualmente è suo suddito e ch'è eletto e

destinato da esso ad una tal carica. Nell'ordine della gerarchia qual maggiore confusione ed assurdo che quello di obligare il superiore a dover dipendere dal giudizio dell'inferiore e l'elettore doversi soggettare all'arbitrio dell'eletto? E poi chi son mai questi giudici nelle piccole popolazioni quali sono per l'appunto i feudi de' baroni? Il notaro, il medico, l'aromatario, il figlio o il fratello dell'artista, del borgesese, dell'agricoltore, attaccato in parentela, in amicizia, in dipendenza colli stessi debbitori contro de' quali, ad istanza del barone, dovrebbero farsi l'esecuzioni; ed il più delle volte i giudici stessi debitori anco essi del barone, e che non lascerebbero andare a vuoto, quando mai se le incontrasse l'occasione, di trafugare ed occultare i propri prodotti per non pagare il baro[ne] da cui sono stati così caritatevolmente soccorsi.

Inevitabile adunque per tutti questi addotti motivi sarà il tracollo che per causa della regolazione della mano baronale piglierà nel Regno il seminerio e l'agricoltura, inevitabile sarà la miseria dei popoli che non troveran chi li soccorra nelle loro indigenze. Considerevole diminuzione vi sarà nei prodotti e notevole perdita del regio erario nel non indifferente introito delle tratte dei generi di vettovaglia che si accordano per l'esportazioni di essi nei paesi forastieri.

Tutto ciò che si è detto riguardo le disposizioni del circolare del Tribunale in ordine all'azione delli baroni creditori contro i coloni lor debitori, e si è mostrato con ragioni evidenti tirati dalla pratica e dalla esperienza quanto tali novità recan di danno all'agricoltura ed all'interesse del regio erario. Non deve lasciarsi però senza esame il paragrafo XVI del circolare, con cui si proibisce al barone il poter obligare l'abitatori del suo feudo alla coltivazione delle proprie terre. Per giustificazione di tal nuova legge si cita nel circolare, anzi si trascrivono per esteso, le parole della prammatica *De seminario eiusque privilegij* emanata nell'anno 1646, in cui si proibisce ai baroni il potere accollare per forza terre di loro stati e feudi ai loro sudditi. Porta però la disgrazia che colui che scrisse il circolare fece unicamente attenzione alla regola generale della prammatica, e non si applicò a leggerne l'eccezione in cui dicesi che vanno esenti da tal proibizione quei baroni che, o per antichi privilegi o per consuetudine, fossero nel possesso di obligare l'abitanti de' suoi feudi al seminerio delle proprie terre. Ecco i termini con cui esprime tale eccezione: *Nessun pregiudizio però generato a quelli*

titolati e baroni che pretendessero trovarsi in possessione legittima di potere costringere li vassalli a seminare ed ammajsarci le loro terre, ecc.

Considerarono purtroppo bene quei savi antichi ministri, ai quali commessa dal governo la disposizione di tale prammatica, che il dritto dei baroni di obligare il suddito alla coltivazione delle terre è un dritto di convertenza e nasce dal dritto che ha il cittadino di obligare il barone a non lasciarlo perire nell'inerzia e nella miseria e darle modo da vivere col coltivare la terra dello stato; e che siccome non è lecito al barone lasciare inculti i suoi terreni e far perire tra la pigrizia i suoi sudditi, così al contrario non è lecito al suddito esentarsi dal porre in lavoro le terre del barone. Le sentenze de' nostri Tribunali sull'una e l'altra di queste reciproche obbligazioni dei baroni e degl'abitanti de' loro feudi sono troppo costanti. Colla nuova legge si scioglie il suddito dall'obbligo di coltivare le terre del barone e si lascia legato il barone nello stesso dovere che prima tenea di non potere negare al suddito la coltivazione delle proprie terre. Qual ingiustizia più clamorosa di questa? Le leggi che costumanze di reciproca armonia tra tutti gl'ordini dello stato sono state quelle che di anno in anno han fatto crescere nel Regno la popolazione, avanzare l'agricoltura fonte perenne da cui scaturiscono i comodi e le ricchezze de' popoli, ed han fatto migliorare considerevolmente le rendite del regio erario; qualunque innovazione che farsi voglia a stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli deve immancabilmente portare un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose.

Articolo VI

La visione dei conti delle amministrazioni dei beni delle università tolta ai baroni

Uno de' più salutari sistemi per il corso di più secoli eseguito nelle università baronali della Sicilia quello si è stato di darsi una particolar cura all'amministrazione dei beni, gabelle, e peculii delle università stesse, onde tenuti in soggezione i rispettivi giurati ed amministratori risultar non possono delle frodi, occultazioni d'introiti e capricciosi esiti a danno del pubblico. Una tale intendenza, sia perché si reputò fin dal principio inviscerata nelle prerogative

baronali, sia per sovrana reale disposizione, di cui per l'antichità e per le note mancanze della Real Cancelleria e pubblici archivi, difficile è in oggi rinvenirsi la carta, è sempre stata esercitata senza alcuna contesa dai baroni. In adempimento alla fine di ogn'anno il barone o chiama avanti a sé l'esame dell'amministrazione de' beni della sua università, o destina sopra luogo un uomo di conosciuta probità, che col titolo di revisore esige dai rispettivi giurati ed amministratori la reddizione dei conti, riferendola poi a voce o per scritto al barone. Congiunta a tale esame di conti e consentanea ad esso, è stata la providenza di ricevere e far giustizia alle querele di quei particolari che credono di essere stati gravati in qualunque maniera dalle amministrazioni giuratorie; il correggere gli abusi che di tempo in tempo vannoni nelle stesse amministrazioni introducendo, riformar gl'esiti superflui e capricciosi; impedire le appropriazioni di denaro appartenenti al pubblico; curarsi l'esatto adempimento de' pagamenti delle tande e donativi che si pagano dall'università al Regio Erario, la sodisfazione dei creditori assegnatarii e sugiugatarii; e insomma il provvedere che nella generale amministrazione il tutto proceda con buona fede, con ordine regolare e colla maggiore esattezza.

Avrà in tal sistema generale potuto esservi qualche particolare disordine per causa di qualche barone poco curante del suo dovere, ma il caso particolare esigea rimedio particolare e non già un rovesciamento totale di tutto l'antico sistema ed un spoglio generale che si è fatto di loro antica preeminenza ai baroni, come fecesi coll'ordine circolare del Tribunale del Real Patrimonio in data de 22 dicembre 1785. In tale circolare, in vista di una semplice istanza fiscale, Dio sa se spontanea o procurata, s'incarica a tutti i giurati delle università baronali del Regno di astenersi affatto da indi innanzi di rendere al proprio barone o a qualunque suo ufficiale li conti dell'amministrazione del patrimonio dell'università, e che tali conti dar si dovessero al Tribunale. In seguito a tal nuova disposizione un'altra ne nacque, e quella si fu di erigersi tre nuovi officine di razionali camerale co' suoi rispettivi subalterni, alle quali dato fu l'incarico dell'esame di tali conti.

In tale nuovo stabilimento la meraviglia che pria d'ogni altro salta agl'occhi di chiunque quella si è che si toglie la sovrintendenza delle amministrazioni delle università ai baroni, persone agiate e provviste di bastanti beni di fortuna, su de' quali cascar non può il

dubbio che costituiscono in caso di guadagno tale incumbenza, e si dà a tre uomini di mezzana sfera sprovvisti di beni propri e che il mantenimento tutto di loro famiglie ricavar devono dai profitti della penna e della professione ch'esercitano, e ciò si fa in un tempo quando, riguardo a questo ceto di razionali e comptisti, non vi son cautele e ripari che bastino per impedirne le frodi e le corruzioni, dopo le falte sensibilissime e di considerazione, e di somme strepitose, che da pochi anni in qua per colpa di taluni di essi si sono scoperte nell'amministrazione del Patrimonio reale, ed in quel del Banco publico di Palermo, della Deputazione del Regno, dell'Opera della Redenzione dei Cattivi, del Monte della Pietà, di quello di Santa Venera e di altre Opere pubbliche.

Ma qui potrà dire taluno che i razionali altro non sono che semplici revisori dei conti, e che l'approvazione o disapprovazione di essi dipenda dai ministri del Tribunale del Real Patrimonio. Una tale ragione potrà solamente anteporsi da chi non è informato della materia, e che ignori il sistema del Tribunale del Real Patrimonio in questo articolo di esame e visione di conti. Gli amministratori de' varii rami degl'introiti della Reale Azienda, Segreti, Collettori, Procuratori, Percettori, che tutti van compresi sotto il generico nome di Pecuniarii, al fine di ogn'anno di loro amministrazione esibir devono il conto in certo dato termine all'officina di quel razionale cui tocca secondo il ripartimento fattone dal presidente del Tribunale. Il razionale, ove non incontra difficoltà, fa la fede di saldo detta *quietanza* in favore di quel tale amministratore; e questa viene convalidata dalle firme dei ministri a tale incarico designati, che sono il presidente, un maestro razionale, il Conservadore, e l'avvocato fiscale del Real Patrimonio. Ove però il razionale incontra riparo e difficoltà, ne fa relazione al ministro incaricato del ripartimento, da cui si porta l'affare in esame di tutto il Tribunale, e da esso si determina ciò che si crede più giusto e più conveniente all'indennità del Regio Erario.

Da tal sistema nasce la conseguenza che i razionali sono gl'arbitri della materia, tutto ciò che da essi viene abonato lo è altresì dai ministri, e nascono solo le difficoltà in quei conti ed in quelle materie, ove dai razionali o vogliasi o credesi opportuno di farle nascere. Se un tal sistema sia profittevole o no agl'interessi del Regio Erario non è del nostro assunto il porlo in esame. Quel che vi è di certo si è che tutto il peso della dispunzione de' conti

sta appoggiato ai soli razionali ed agl'altri ufficiali subalterni di essi, né i ministri del Tribunale, carichi per altro degl'altri affari di loro incombenza entrar possono in questo, poiché a poterlo fare mancherebbe anche ad essi il tempo materiale.

Posto ciò adunque, per ritornare al nostro assunto è cosa da portar gran meraviglia che in un tempo in cui tutte l'opere pubbliche si risentono delle gravissime piaghe loro fatte dal ceto dei razionali e computisti, si è pensato d'incaricare ad essi una così vasta e lucrativa intendenza qual è quella della visione dei conti delle università baronali.

Ma ciò non è tutto; altri, e più gravi assurdi incontransi in questo nuovo regolamento, tutti contrarii alla felicità dei popoli, ed alla retta amministrazione della giustizia. Colla intendenza sull'amministrazioni dei beni delle università e coll'esame dei conti di esse, va unito l'incarico di render giustizia a tutti quei particolari che si senton gravati dalle amministrazioni giuratorie o nell'esigenza delle gabelle, o nella formazione delle tasse, o negli escompoti che gli spettano, o in qualunque altro ramo d'interesse, che correr possa tra il publico ed il privato. È stata fin ora cosa troppo agevole a chiunque, anche il più meschino de' particolari, che credeasi gravato dai giurati, ottener pronta giustizia col ricorrere al proprio barone, ed implorarne gl'ordini convenienti senza esser obbligato a perdervi gran tempo o a far delle spese, poiché dal barone se ne emanavano subito le providenze che faceansi eseguire per via de' suoi segreti o di altri ufficiali da lui destinati alla soprintendenza delle amministrazioni giuratorie. In oggi però, per le nuove disposizioni, qualunque povero particolare cui accada la disgrazia di soffrire aggravio da un giurato, è forzato a doverlo inghiottire quando espor non si voglia e non abbia la forma di supplire alle non indifferenti spese di dover venire alla capitale, ivi provvedersi di agente e di causidico, soffrire le necessarie lungarie che seco porta il disbrigo degli affari nel Tribunale per le varie e replicate designazioni, referende, relazioni di razionali e recognizioni fiscali, che è l'ordinario modo con cui in esso procedono tutte le materie litigiose.

Se la felicità dei popoli consiste nel procurargli tutti i commodi necessari alla vita, e allontanargli tutte le occasioni onde provenir gli potessero motivi di spese, di inquietitudini e di disturbi, dovrà confessarsi che il nuovo regolamento, invece di portare utile e

vantaggio ai popoli, è anzi per essi una sorgente di aggravii, di depauperazione e di infelicità.

Il male però che nasce dal nuovo introdotto sistema non resta soltanto ai particolari che han delle pendenze colle Università, ma i corpi amministrati dalle Università stesse ne risentono gravissimi pregiudizi. Faceasi dai baroni ordinariamente eseguir la visione dei conti sulla faccia del luogo ove agevolmente, colla presenza di tutte le persone incaricate dai vari rami di amministrazione dell'Università, si snodavano i dubbii e si scioglievano le difficoltà che insorgevano, in modo che in pochi giorni compivasi il tutto e si ponea ogni cosa in assento. Per tali visioni pagavan le Università chi dieci, chi dodici e chi al più quindici scudi, e con tale pagamento in poco tempo era il tutto compito ed entrava appena la nuova indizione al primo del mese di settembre che trovavansi bilanciati i conti della precedente. Se v'era qualche barone poco curante del suo dovere e così trascurato che al fine dell'anno non spediva il revisore dei conti alla sua Università, o non ne chiamava avanti a sé lo esame, il difetto di uno o di pochi non deve riferirsi a tutto il ceto. Nell'universale era il sistema quello che qui finora si è descritto. Col nuovo sistema però l'attrasso, ed attrasso notevole, ha da essere immancabile. Tre razionali con tre coadiutori han da esaminare e bilanciare in poco tempo i conti di trecento cinquanta e forse più università baronali. Tali esami han da farsi in Palermo lungi dalla faccia del luogo ove si son fatte le amministrazioni; in qualunque picciola difficoltà che insorge non v'è chi risponda per scioglierla; si bisogna dunque scrivere ed attendere le risposte; [quando] n'è venuta una, insorgono nuovi dubbii e delle nuove difficoltà, per cui son necessarie nuove dilucidazioni. Passan fratanto dei mesi, scorrion degli anni e le università restan coi conti in sospeso senza liquidazione di essi ed in istato da non sapersi se siano in debito o in credito. Ogn'uno è testimonio di quali e quanti attrassi vi siano nei conti delle amministrazioni del patrimonio reale. Si è arrivato al segno di vedersi a giorni nostri de' capitani di armi, ufficiali destinati soltanto a ricevere dai secreti ed amministratori nel Regno le somme di denaro della Regia Corte per portarle in Palermo, appropriarsi ed occultare somme interessantissime senza esservi, per mancanza di conti bilanciati dai razionali, che gli chiegga ragione della mancanza.

Se tanta indolenza e tanto attrasso si è veduto e si vede

nella liquidazione de' conti del patrimonio regio, cosa non dovrà aspettarsi per quei delle Università? Confessar dunque si deve che si è voluto dar riparo a un male dubbio e non tanto comune qual era l'indolenza e la colpa di pochi baroni nelle visioni dei conti delle loro Università con un male maggiore certo e generale, qual si è quello di porre tale incombenza nelle mani di razionali ed altri ufficiali subalterni del Tribunale del Real Patrimonio.

Articolo VII

Le ricompre del mero e misto concesso a vari baroni fatte simulatamente con denaro del re, ma in effetto con denari dei particolari malcontenti sudditi delli stessi baroni

Niente meno singolare e speciosa si fu la nuova disciplina che videsi nascere nell'anno 1786, in ordine alla ricompra del mero e misto imperio che godeano vari baroni. Il primo colpo da tale introdotta novità cadde sul principe di Cerami per il mero e misto della sua terra di Cerami, sul duca di Montalbo per quello di Campobello, sul principe di Cutò per quello della terra di S. Margarita e sul principe della Pantellaria per quello di Racalmuto.

È noto che nella Sicilia, regno monarchico, il sommo imperio risiede unicamente nel re e che l'amministrazione della giustizia, tanto nelle materie criminali quanto nelle civili, si esercita da quei magistrati a cui egli ne confida il deposito e che i membri di tali magistrati tengono la giurisdizione durante loro vita o temporariamente, ma sempre a beneplacito del sovrano. Nel corso di circa a due secoli in cui regnarono in Sicilia i principi delle reali famiglie normanna e sveva, ed anche in quel breve tempo che ne ebbe il dominio Carlo d'Angiò conte di Provenza, era confidata l'amministrazione della giustizia ad un sommo magistrato che portava il titolo di Gran Giustiziere e che sotto di sé avea quattro giudici detti della Gran Corte; e per maggior comodo e facilitazione de' popoli destinavansi nelle provincie del Regno varii Giustizieri secondari, che amministravano pronta giustizia, restando sempre in libertà ad ogn'uno il portare per via di gravame o di appello le cause determinate da Giustizieri delle provincie alla cognizione del Gran Giustiziere e suo Tribunale della Gran Corte.

Non devono confondersi questi giustizieri di provincia coi

giustizieri locali conosciuti in oggi col nome di capitani, che tengon confidata l'amministrazione della giustizia in ogni particolare popolazione, poichè questi sono ufficiali pedanei la cui giurisdizione si estende soltanto nei limiti di una sola popolazione e suo territorio, quando l'autorità degl'altri estendevasi su di una e più comarche e fin anche di un'intera provincia, e perciò titolavansi giustiziere della Valle di Mazzara, della Valle di Demana, della Valle di Noto.

Mantenesi costante per un pezzo tal disciplina anche sotto il governo de' primi principi della reale famiglia di Aragona, ma conosciutosi nel decorso l'abuso che si faceva della confidata autorità dai Giustizieri, o sian capitani e giudici locali, e quanto d'incomodo e spese recava ai popoli il dover portar le querele degl'aggravi che soffrivano ai Giustizieri delle provincie e molto più al magistrato supremo del Gran Giustiziere e giudici della Gran Corte, fu introdotto il nuovo salutare sistema di accordare il mero e misto imperio colla giurisdizione civile e criminale alta e bassa al barone di quella tale popolazione, per poter egli vegliare da presso all'amministrazione della giustizia che faceasi da' giustizieri, o sian capitani e giudici locali, venendo così il barone autorizzato della giurisdizione che pria godeano i giustizieri provinciali ed alleviati i popoli dalle longarie e spese nelle occasioni di portare a quelli le loro querele, restando però sempre ne' popoli la provocazione e gravame al Gran Giustiziere e giudici della Gran Corte.

Tale autorità di mero e misto non fu in principio accordata indistintamente a tutti i baroni, ma di mano in mano si andò concedendo o a quei che se ne rendevano degni per servigi prestati alla Corona, o per quelle popolazioni che in di loro vantaggio ne otteneano la grazia. Con troppa chiarezza il serenissimo re Martino I spiegò nella XII Costituzione, che porta il n° XLVII tra i capitoli di esso principe, che il motivo delle concessioni del mero e misto ai baroni non fu solamente *in eorum nobilitatis argumentum*, ma principalmente per utile e vantaggio dei popoli, *pro meliori expeditione justitiae*.

Anche in progresso di tempo andò a conoscer quanto vantaggiosa era per i popoli la concessione del mero e misto ai baroni, in grado che da tutti gl'ordini del Regno convocati in Parlamento nell'anno 1452 fu supplicato il serenissimo re Alfonso a concedere ai baroni le prime e seconde appellazioni, locchè fu benignamente concesso, come si legge nel capitolo 457 di quei stabiliti nel regno di esso

sovrano. Nientemeno espressiva fu la supplica avanzata da tutto il Regno nel Parlamento dell'anno 1514 al serenissimo Ferdinando il Cattolico di benignarsi a concedere il mero e misto ai baroni, dandosi per causa di tale preghiera i sommi aggravii e vessazioni che riportavano i popoli dalle destinazioni dei sindacatori, algoziri, commissari e portieri per pigliare i processi delle cause criminali, come se ne legge la supplica tra i Capitoli del Regno al capitolo 126 di esso re Ferdinando.

Una tale domanda a nome di tutto il Regno fu replicata al serenissimo imperadore Carlo V nel Parlamento dell'anno 1520, dandosene la stessa ragione delle somme vessazioni, spese ed aggravii che recavano ai popoli le destinazioni de' commissari per i processi criminali, e si offerse al regio erario la somma di un ducato per ogni famiglia di ogni popolazione, purchè ai baroni che ancor non lo godeano si fosse concesso il privilegio del mero e misto, come si legge nel capitolo XX tra quei implorati dal Regno nel governo di esso serenissimo imperadore. Furono le stesse preghiere rinnovate allo stesso imperadore Carlo V nel Parlamento del 1523 e nell'altro del 1548, come si legge nei capitoli LXX e CCXXXIV dello stesso sovrano, dandosi sempre per ragione di tale domanda il maggior bene e vantaggio de' popoli e la migliore e più spedita amministrazione della giustizia. Sotto il regno del re Filippo II videsi per istessi motivi rinnovata una tale supplica nel Parlamento dell'anno 1585, locchè legesi nei capitoli XCIII e XCIV, e finalmente dal re Carlo II, in seguito di supplica del Parlamento dell'anno 1690, fu ordinata la conservazione del mero e misto ai baroni, come vedesi nel capitolo XLI.

Da tale enumerazione di suppliche del Regno si va a conoscere che sempre ed in tutte l'età il mero e misto concesso ai baroni è stato riputato un vantaggio sommo ed utile grande de' popoli per il migliore accerto e maggior spedimento dell'amministrazione della giustizia. Ed infatti di tempo in tempo dal regno del re Filippo II in poi furono o concessuti o venduti ai baroni i privilegi dell'esercizio del mero e misto con sommo applauso e contento de' popoli soggetti, che sotto un tale scudo vedeano in salvo le loro vite e le loro sostanze dalle oppressioni degl'officiali locali ed aperta sempre una via certa e brevissima per trovar rimedio ai loro mali qual era quella di portar direttamente i loro ricorsi al barone senza essere soggetti alle inevitabili lungherie e spese che seco portano i ricorsi

che si avanzano al Tribunale della Gran Corte.

Comeché però in ogni popolazione, ancorché fosse picciola e di poco conto, nascono sempre de' spiriti torbidi e contenziosi che mal soffrono il freno della giustizia e del rigor delle leggi, vi sono stati in varii tempi di quelli che disgustati dal proprio barone, o per motivi d'interessi o perché non gli si è voluto permettere usar delle prepotenze a danno del povero o goder di quel libertinaggio che si eran proposto nello sfogo delle proprie passioni, entrarono nell'impegno per far dispetto al barone di tentar con proprio denaro la ricompra del mero e misto di quella tale popolazione alla quale si apparteneano e ne avanzarono le suppliche al sovrano per venirle ciò accordato. Ne' nostri tempi ciò fecesi d'alcuni naturali della terra di Monforte, ma saggiamente e con maturo consiglio, esaminato il peso di tale domanda dal serenissimo monarca cattolico Carlo III, che allora felicitava col suo saggio governo questi regni, fu risposto che quando egli voleva o togliere o ricomprare il mero e misto che godea il principe di Monforte non avea bisogno di denaro de' particolari, ma che ciò dipendeva dalla sua sovrana real volontà e su di tale determinazione ne cadde il reale dispaccio per via della Real Segreteria di Azienda sotto li 4 gennaio 1755.

Doppo di essersi tenuto per il corso di quasi cinque secoli tale invariabile sistema di aversi sempre riconosciuto per vantaggioso ai popoli l'esercizio del mero e misto impero concesso ai baroni, ed inseparabile dalla sovrana regia potestà ed arbitrio la revoca o ricompra di esso, nuova e non mai intesa disciplina si è veduta nascere nell'anno 1786, per cui non più utile e vantaggioso ai popoli dicesi il mero e misto concesso ai baroni, ma si titola coll'odiosa espressione di esercizio tirannico contro la civile libertà dei popoli e di diminuzione della sovrana reale autorità; si toglie al re il riservato arbitrio a sé solo di rivocharne la concessione o di farne la ricompra e si rende comune una tal facoltà a qualunque semplice particolare di ogni popolazione: ed ecco il gioco col quale si è introdotto questo nuovo sistema di legislazione. Finge un particolare che, per l'ossequio che porta al re, voglia farle un donativo di una certa somma di denaro per quanto importa il prezzo del mero e misto che si vuol ricomprare. Il Tribunale del Patrimonio, o per meglio dire l'avvocato fiscale di esso, accetta a nome del re il supposto offerto donativo ed indi lo impiega nel ricomprare quel mero e misto che si vuole; si gira il denaro nel publico banco a nome di quel tale

barone che del privilegio del mero e misto si vuole spogliare, se la notifica ad istanza del fisco il deposito, quello si oppone come va di ragione a tal mercenaria ricompra, si chiama nel Tribunale del Patrimonio per il costito della notifica ed ivi, all'impiedi senza sentirsi ragione alcuna, si dà l'ordine del costito della notifica del capitale e si spoglia in un punto il barone del goduto privilegio; son vane le proteste di appello alla giustizia del sovrano; non se gli dà ascolto nè si vuol accordare alcun termine per sentirsi qual possa essere su di ciò la volontà del re, insomma da un punto all'altro resta il barone spogliato e trionfante il suddito torbido, a riguardo di cui si è posta in opera una tal machina. Così ha succeduto al duca di Montalbo per il mero e misto di Campobello, al principe di Cutò ed al principe della Pantelleria; e così sta succedendo a tanti altri.

Io non saprei qual conveniente titolo possa darsi a tal nuova e mai più intesa strepitosa esecuzione, se quello di attentato contro la suprema reale autorità o l'altro di distruzione del maggior bene e vantaggio de' popoli: vi si riconosce e l'uno [e] l'altro. Si rende comune a qualunque singolo di ogni picciola popolazione la facoltà, che unicamente a sé riservò il sovrano, o di togliere o di ricomprare il mero e misto concesso o venduto ai baroni, e si chiude ai popoli la strada di poter ottenere dal barone una pronta giustizia nelle loro occorrenze, soggentandoli al dispotismo degl'officiali locali ed a tutte le gravi spese, lungarie ed incomodi che seco porta il poter fare penetrare i loro ricorsi nei tribunali supremi del Regno. Nel sistema della legislazione de' principi normanni e svevi, pria delle concessioni del mero e misto ai baroni avea almeno ogni particolare che veniva gravato dagli officiali locali l'asilo di poter ricorrere ai Giustizieri delle provincie. Tolto però il mero e misto ai baroni, che furono i surrogati ai Giustizieri provinciali, non v'è più scampo per il povero che venghi gravato dall'officiale locale: bisogna o soggettarsi alle spese, lungarie ed incomodi che seco porta il ricorso al Tribunale della Gran Corte o soffrire in buona pace l'effetti del più crudo e barbaro dispotismo de' proprii officiali.

Da molti anni in qua si è sempre reclamato che le città demaniali sono spogliate di abitatori e ridotte alla maggior decadenza; che le terre baronali sono tutte accresciute e nello stato della maggior floridezza e che ormai è sproporzionata l'antica ripartizione de' pesi fiscali tra le une e le altre, per il che con somma istanza si ha

domandato al re la provvidenza di una nuova allibrazione tra le università del Regno. Tale verità si è procurata di dimostrare con somma energia da varii ministri e se ne vedono finanche stampate le rappresentanze del capo di ruota Consultore del governo di Sicilia don Saverio Simonetti, che con sommo zelo rimarcò tal differenza. Su questa base adunque confessata, anzi sostenuta da' più accreditati e zelanti regi ministri, io farei il seguente quesito: "Qual è la causa per cui le università demaniali sono minorate di abitatori e ridotte in miseria e le baronali accresciute ed in stato di floridezza?". Non mancano alle università demaniali terreni, fondi e territori onde possa impiegarsi la gente nella coltivazione, poichè tolte pochissime di esse tutte le altre son provvedute di ampissimi territori. Non mancano tra gli abitanti del Demanio persone facoltose e ricche che coi grossi arbitri di seminerii colla coltivazione de' propri poderi e colla pastorizia possin dar modo da vivere alla povera gente. Con tutto ciò però si è veduto che da due o tre secoli in qua in tutti i tempi continue e sensibilissime sono state l'emigrazioni dei popoli dai luoghi demaniali ai baronali. Le città di Randazzo, Castoreale, Tavormina, Castrogiovanni, Calascibetta, Polizzi, Sciacca, Sutura, Trojna, Sanfilippo, Leontini, Mineo ed altre popolatissime un tempo, e che ognuna di esse contenea da venti, trenta e finanche quarantamila abitanti, sono in oggi ridotte veri scheletri con picciolissima popolazione, quando al contrario le terre baronali loro vicine, surte da debolissimi principi e neanche nate due o tre secoli addietro, sono in oggi ridondanti di popolazione e di commodità.

Quando dar si voglia giusta causa a tal notevole mutazione non altrove rinvenir si potrà se non che dal motivo che, stanchi i popoli abitatori delle città demaniali dalle oppressioni che soffrivano dagl' ufficiali locali e dal veder chiuse le strade alle loro querele, per le gravi spese, lunghezza e fatiche che recar vedevano [?] il portar le loro querele ne' Tribunali di giustizia, vedendo al contrario i popoli delle terre baronali assicurati dalle prepotenze ed aggravati degl'ufficiali locali sotto l'ombra del mero e misto che godono i baroni, han creduto miglior partito e più conveniente ai loro interessi abbandonar la patria demaniale e procurarsi nuovo stabilimento nelle terre baronali.

Se adunque (chiudo così l'argomento), se adunque l'esperienza di tanti secoli ha portato che le popolazioni demaniali, ove non

v'è barone che vegli sulla felicità de' popoli, sono distrutte, e se al contrario le terre baronali, ove vi è stato il mero e misto, sono sempre avanzate di bene in meglio, ne viene per necessaria conseguenza che quando toglier si voglia ai popoli baronali lo scudo del mero e misto che godesi dai baroni, vogliansi questi ridurre nello stato di squallidezza, di distruzione e di miseria, come vedesi in oggi ridotta la maggior parte delle città demaniali.

Da quanto fin qui si è narrato sembra non essere sussistente la ragione che si vuol dare a queste finte ricompre di mero e misto, di essere gravoso ai popoli l'esercizio di esso nelle mani dei baroni, poichè al contrario si ha provato con ragioni e si ha mostrato con l'esperienza quanto sia piuttosto favorevole al comun vantaggio dei popoli, molto meno poi ancora sussiste l'altra ragione che in oggi si adduce di essere il mero e misto dei baroni una diminuzione della sovrana reale autorità. Nell'articolo II di questo scritto è stata diffusamente trattata questa materia e fu bastantemente dimostrato che non essendo la giurisdizione de' baroni una giurisdizione annessa al feudo, ma soltanto precaria e comunicata ad essi dal sovrano, in cui solo risiede la suprema autorità, non fanno i baroni altra figura se non quella di un magistrato ereditario, a cui è confidata l'amministrazione della giustizia in quella popolazione di sua pertinenza. Or siccome sarebbe un assurdo il sostenere che la potestà di amministrar giustizia confidata dal sovrano ai suoi magistrati o ad tempus o durante loro vita sia una diminuzione della suprema reale autorità, così egualmente è un assurdo lo asserire che la magistratura ereditaria accordata nella concessione del mero e misto al barone diminuisca in menoma parte la sovrana autorità del monarca, che sempre, e quando vuole, come può darla, può anche a chi ne facci abuso e sospenderla ed anche dell'intutto levarla.

Conclusione

Con quanto fin qui si è narrato resta posta in chiara veduta buona parte di quelle introdotte novità, che nel breve corso di due anni hanno intieramente rovesciata la legislazione tutta e la polizia del Regno di Sicilia, ed han posto nella maggior confusione e scompiglio gl'ordini tutti dello stato.

Qui si sono ristrette quelle soltanto, che attaccano direttamente

i baroni del Regno, ma altra e più ampia materia di discorso e di riflessioni porterebbero le altre introdotte a danno ed in depressione degl' altri ceti. Speransi adunque con ragione che, arrivate al pie' del trono le lacrime de' fedelissimi popoli, la somma giustizia che regna nell'animo del benignissimo Sovrano voglia dare a tutto il conveniente riparo e rimettere le cose nello stato di buon ordine, come lo erano in prima, onde i pretesi riformatori imparino a conoscere che le novità son sempre nello stato sorgenti di disordini e della maggiore infelicità dei popoli, e che nella Sicilia, fin da tempi molto antichi, sempre dai politici furono con tal occhio riguardate, cadendo a proposito rammentare i precisi termini coi quali il celebre Cicerone condannò in Cajo Verre le novità da esso introdotte nella legislazione e nelle costumanze nel corso di sua pretura nella Sicilia.

Qua in re illud primum reprehendo et accuso, cur in re tam veteri et usitata quidquam novi feceris. Ingenio aliquid assecutus es? Tot clarissimos et sapientissimos viros, qui provinciam illam ante te tenuerunt, prudentia consilioque vicisti?

INDICE DEL VOLUME

I.	Le riforme antifeudali	7
II.	L'ordine rovesciato	21
III.	La scelta degli ufficiali di giustizia	29
IV.	Gli ufficiali politici	39
V.	La mano baronale	47
	Appendice	57
	Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno di Sicilia	
	Introduzione, p. 59 – Articolo I, p. 61 – Articolo II, p. 63 – Articolo III, p. 74 – Articolo IV, p. 84 – Articolo V, p. 95 – Articolo VI, p. 100 – Articolo VII, p. 105 – Conclusione, p. 111 –	